

bortocal

La deforma-Costituzione renzina.

Manuale per difendersi dai Testimoni di Renzi

Se una Costituzione non si capisce,
anzi se e` scritta volutamente in modo da non farsi capire,
che Costituzione e`?

raccolgo qui il 3 ottobre 2016 i post sulla riforma costituzionale Renzi-Boschi scritti sul mio blog cor-pus.

ce ne saranno degli altri certamente:

per leggerli inserire questo link nel proprio browser:

<https://corpus15.wordpress.com/category/costituzione/>

L'ITALIA È UNA REPUBBLICA
FONDATA SULLA COSTITUZIONE.
SALVO MANOMISSIONI.



A CHE SERVE?

è utile un altro libro, sia pure soltanto online, sulla riforma costituzionale Boschi-Renzi questo esamina la riforma nel dettaglio, articolo per articolo. sarebbe bello stamparli questi articoli deforma-costituzione di Renzi, uno alla settimana. e farli leggere in giro, farli conoscere, distribuirli casa per casa... non se ne salverebbe uno.

...

inoltre la confronta puntualmente con la grande censurata di questo dibattito attuale: la riforma costituzionale di Berlusconi, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005 e bocciata al referendum costituzionale del 25 e 26 giugno 2006. un decennale esatto passato sotto colpevole silenzio due mesi fa.

...

questo confronto è forse l'aspetto più originale della mia ricerca: evidenzia i numerosi punti di contatto tra la riforma Berlusconi e la riforma Boschi-Renzi, e la migliore stesura tecnica, comunque, della riforma berlusconiana. naturalmente c'è da chiedersi come mai questa insistenza su alcune correzioni già rifiutate. queste, notoriamente, riprendono gli obiettivi di trasformazione della Costituzione fissati da Gelli ancora qualche decennio fa. e rispondono alle richieste aggiornate della finanza internazionale di seppellire in Europa le costituzioni nate dalla Resistenza al fascismo. a proposito, colgo l'occasione per segnalare un interessantissimo post di oggi del COORDINAMENTO DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE che indica in modo sintetico ed efficace, oltre che documentato, le due radici politico-culturali convergenti della deforma-costituzione di Renzi: il Piano di rinascita democratica di Gelli la lettera della J.P.Morgan del 28 maggio 2013 giusto per avere chiaro il quadro complessivo:
<https://coordinamentodemocraziacostituzionale.net/2016/05/16/da-dove-viene-la-frenesia-rifformatrice/>

...

al referendum costituzionale del 2006 partecipò il 52,5% degli elettori: respinsero la riforma col 61,3% dei voti validi. 15.783.269 no contro 9.970.513 si. (la riforma berlusconiana ebbe la maggioranza dei voti soltanto in Lombardia, Veneto e fra gli italiani residenti all'estero). sarebbe stato rispettoso degli elettori tenere conto dieci anni dopo dell'esito di questa votazione e non ripresentargli una riforma sostanzialmente simile. ma chi bocciò la riforma berlusconiana 10 anni fa e oggi ripropone di votarne una forse leggermente peggiore, dimostra con ciò stesso di essere interessato solamente a dimostrare di essere l'unico capace di portare a casa quegli obiettivi.

...

ecco, io direi che nessuno dovrebbe votare qualcosa che non capisce, per prima cosa.

e qui siamo di fronte a cose scritte che non sono capite bene neppure da coloro che le hanno scritte, votate e approvate.
un pasticcio.
non rendetevene corresponsabili.

...

considerate poi con attenzione il titolo stesso della legge che vi verra` chiesto di confermare o di respingere col NO:

«Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione».

esaminiamo i diversi punti:

...

1. il superamento del bicameralismo paritario

significa che il Senato non viene affatto abolito; semplicemente non saranno piu` i cittadini ad eleggerlo, ma verra` nominato dai politici eletti in Regione.

se lo scelgono loro, solo con un vago richiamo alle indicazioni degli elettori.

questo Senato avra` meno poteri, ma quelli che restano sono abbastanza e abbastanza confusi da creare un processo di formazione delle leggi forse ancora piu` problematico di quello attuale.

...

2. la riduzione del numero dei parlamentari.

la riduzione del numero dei parlamentari non e` di per se stessa un fatto positivo.
anzi, riduce la rappresentativita`.

la riduzione riguarda comunque poco piu` di 200 senatori su quasi 1.000 parlamentari.

se si mira a ridurre i costi, si ottiene lo stesso effetto dimezzando le loro indennita`.

ma la maggioranza del parlamento si e` rivelata anche di recente ferocemente contraria a ogni riduzione di questo tipo per emolumenti che sono tra i piu` alti del mondo.

stranamente il parlamento che ha approvato questa riduzione e` lo stesso che ha respinto proposte di taglio piu` drastico...

...

3. il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni

e` grottesco l'uso di questa argomentazione da parte di Renzi che ha cancellato ogni proposta di spending review, facendo dimettere tutti i diversi commissari sul tema.

Renzi ha rifiutato ogni proposta organica di riduzione complessiva dei costi dello stato, per miliardi di euro.

lui oggi spara la cifra assurda di mezzo milione di euro, totalmente inventata.

e comunque questa riduzione poteva essere realizzato per via ordinaria

tagliando le indennita` dei parlamentari e riducendo altre spese di funzionamento, come appena detto,

senza porre mano alla Costituzione per togliere al popolo il diritto di eleggere la seconda Camera.

ed e` perfino dubbio che questo possa essere compatibile col principio costituzionale fondamentale che la sovranita` appartiene al popolo.

e non ai consiglieri regionali, neppure in parte.

ma l'idea meschina di Renzi e` stata quella di fare un poco di demagogia su questo punto e far passare di nascosto il resto.

i risparmi effettivi, del resto, sono quasi irrilevanti.

se si voleva un taglio reale dei costi si doveva eliminare del tutto il Senato,

che invece rimane col suo apparato burocratico,

che costa quasi dieci volte di quel che costano attualmente le indennita` dei senatori.

...

4. la soppressione del CNEL

e su questo non c'e` niente da dire:

ma e` un dettaglio,

un solo articolo sui 40 modificati.

...

5. la revisione del titolo V della parte II della Costituzione

si tratta della distribuzione dei poteri fra stato e regioni.
ma già nella formulazione linguistica del titolo è un bell'assaggio di quel voto in bianco che viene chiesto.

il Titolo V della Costituzione venne modificato a stretta maggioranza nel 2001
– e poi la riforma venne confermata nel referendum del 7 ottobre 2001 –
da quello stesso schieramento politico che oggi fa capo al Partito Democratico
e che oggi chiede di modificare a distanza di soli 15 anni la sua stessa riforma,
rivelatasi sbagliata.

mi pare che invece di imparare dagli errori si persevera nel vizio.

...

una costituzione approvata, ben che vada, per il rotto della cuffia, spaccando sostanzialmente il popolo in due parti contrapposte, non è una buona Costituzione.
quella attuale ebbe i voti all'Assemblea Costituente di circa l'85% dei rappresentanti del popolo.
questa viene votata da un parlamento eletto con metodo dichiarato contrario alla Costituzione dalla Corte Costituzionale,
fra mille forzature dei regolamenti
e perfino col ricorso al voto di fiducia del governo.
ecco, questo è il punto aberrante sul piano del metodo.
come non bastassero le carenze nel merito.

...

il modo stesso in cui è nata questa riforma è inaccettabile:
come iniziativa del governo,
cioè per definizione di una parte, di una maggioranza,
per giunta soltanto artificiale in parlamento,
che intende usare la Costituzione contro un'altra parte del popolo,
contro la minoranza,
per non dire contro il popolo tutto, per diminuirne i poteri.

basterebbe già questo, ed è il motivo principale per bocciarla.

...

ma chi vuole avere alcune decine di argomenti in più, molto più precisi e riferiti ai singoli articoli, prego si accomodi.

...

Post scriptum

le diverse parti di questo libro sono uscite nel mio blog <https://corpus15.wordpress.com>
lì è ancora consultabile la versione originale assieme alle discussioni che a volte i post hanno suscitato.
ai post originali si può arrivare mediante i link contenuti nell'indice.

INDICE

A CHE SERVE?	p. 3
1. il superamento del bicameralismo paritario	p. 4
2. la riduzione del numero dei parlamentari	p. 4
3. il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni	p. 4
4. la soppressione del CNEL	p. 4
5. la revisione del titolo V della parte II della Costituzione	p. 5
INDICE	p. 6
il giuramento di Renzi	p. 9
PARTE PRIMA La modifica della Costituzione vigente	
ma la Boschi legge i blog?	p. 10
il voto all'estero, rimangono le assurdità berlusconiane: Art. 48	p. 12
il delirio del senato concorrente, art. 55	p. 15
i costi della politica renzina, art. 56	p. 17
il Senato e l'incredibile comma 5 (una volta detto comma 22), art. 57	p. 19
abrogata l'elettività diretta del Senato, non il Senato, art. 58	p. 23
Berlinguer era per il monocameralismo, ma Renzi no	p. 24
Einstein e il premio Nobel a tempo, art. 59	p. 25
come dimenticarsi del Senato, art. 60	p. 27
eletti o nominati per me pari sono, artt. 61, 62 e 63	p. 29
diritti delle minoranze e statuto delle opposizioni, artt. 64, 65 e 66	p. 31
lo svincolo di mandato, art. 67	p. 33
costa più l'aereo di Renzi o il Senato?, art. 69	p. 35
di cui: la semplificazione complicante, art. 70 (1a parte)	p. 37
il Senato eventualmente, art. 70 (2a parte)	p. 40
la partecipazione popolare secondo Renzi l'astensionista, art. 71	p. 42
disapprovazione per le procedure di approvazione?, art. 72	p. 44
la routine, e la promulgazione delle leggi, artt. 73 e 74	p. 46
il referendum secondo Renzi l'astensionista, art. 75	p. 48
e i decreti legge del governo sulle elezioni?, artt. 76 e 77	p. 50
guerra, amnistia, indulto, ratifica trattati internazionali, pareggio in bilancio, inchieste, artt. 78, 79, 80, 81 e 82	p. 52
il Presidente della Repubblica, artt. 83-91	p. 55
il governo e la fiducia vietata (ma solo da Berlusconi!), artt. 92-96	p. 59
la pubblica amministrazione, il CNEL, la magistratura, artt. 97 e 99	p. 62
l'accentramento complicante dalle Province alle Regioni, artt. 114-116	p. 63
elezioni comunali, città metropolitane e referendum: a futura memoria	p. 66
in caso di grave dissesto, artt. 118-120	p. 68

Regioni, ritocchi e maquillage – e un Senato incostituzionale!, artt. 121-133	p. 71
la Corte Costituzionale e la Costituzione impossibile, artt. 134-135 e 138	p. 75

PARTE SECONDA Le altre disposizioni costituzionali

la deforma-Costituzione renzina: le leggi costituzionali riformate	p. 77
come si eleggono i senatori a Bolzano/Bozen? l'art. 38, c. 1 della legge costituzionale	p. 79
un senato a numero variabile: l'art. 38, cc. 2 e 7 della legge costituzionale	p. 82
al massimo entro 85 giorni, no 80: l'art. 38, della legge costituzionale, cc. 8 ss.	p. 84
abolite le province, ma non in Valdaosta: l'art. 38 della legge costituzionale, cc. 10 ss.	p. 85
frattaglie e pinzillacchere – la deforma-Costituzione renzina: l'art. 40 della legge costituzionale	p. 87
il rinvio di fatto della riforma al prossimo parlamento – l'art.41 e ultimo della legge costituzionale	p. 89

...

PARTE TERZA considerazioni controcorrente sul referendum costituzionale

1. tacere: un po' di furbizia tattica	p. 91
2. la farsa del voto inutile	p. 94
3. lo spacchettamento incostituzionale del referendum	p. 98
4. come vincere un referendum perso in partenza	p. 102
5. la Boschi e lo studente: gli errori del no al referendum costituzionale	p. 104
in caso di grave dissesto – 16 giugno 2016	p. 108
6. la deforma-Costituzione, con buona Pace di D'Alema	p. 109
7. ssst, parla la Boschi! la Costituzione della maggioranza di una minoranza	p. 112
vent'anni dopo? la deforma-Costituzione di Renzi e` come il progetto dell'Ulivo 1996? – 16 agosto 2016	p. 115
le sragioni di Violante sul referendum costituzionale 20 agosto 2016	p. 117
Stiglitz e l'asino costituzionale che vola 24 agosto 2016	p. 122
Boschi, basta leggere 8 settembre 2016	p. 125
Napolitano e la figlia di Fantozzi 10 settembre 2016	p. 126
il referendum rapito e l'amore futurista per la velocita` 14 settembre 2016	p. 127
la sinistra suicida del referendum 20 settembre 2016	p. 128
nausea democratica 21 settembre 2016	p. 129
referendum for dummies? 1 ottobre 2016	p. 131
la democrazia di minoranza, la democratatura, e le rivoluzioni del futuro – 1 ottobre 2016	p. 132
POSTFAZIONE	p. 136

Ho giurato sulla Costituzione e non sul Vangelo.
dice Renzi.
per questo la Costituzione la manomette e il Vangelo no.
il Vangelo non puo` manometterlo ancora.

CASA ALIGHIERI, IL SOMMO POETA:



PARTE PRIMA

La modifica della Costituzione vigente

ma la Boschi legge i blog? 15 maggio 2006

dunque, e` accertato.

per i prossimi sei mesi e` garantito un "dibattito" sulla riforma costituzionale da asilo infantile.

a suon di "come si permette Lei" e "Lei non sa chi sono i partigiani".

ma quali partigiani, per dio!

gente che deve avere minimo 21 anni piu` di me, almeno.

che sono nato nel 1948.

e dunque marcia per i 90...

e non dovrebbe avere paura, nonostante la cabala...

un dibattito dove non sapresti dire, per come parlano, se sono piu` coglioni i favorevoli o i contrari alla deforma della Costituzione che quella generazione si conquista` col sangue.

...

occorrerebbe staccare la spina non solo dalla televisione, ma perfino dai giornali in questo paese imbecille.

in ogni caso io continuo.

...

vi propongo un gioco.

immaginiamo per un momento che gli elettori vadano a votare nell'autunno prossimo sulla legge deforma-costituzione di Renzi sapendo effettivamente di che cosa si tratta.

e immaginiamo per un momento che il quesito sulla Costituzione sia diviso per punti, come qualcuno auspica a torto: un voto per ogni articolo...

a questo punto gli elettori dovrebbero conoscere effettivamente la riforma, punto per punto.

secondo voi quali punti verrebbero approvati?

per aiutarvi a rispondere, vi presentero` via via in post separati i diversi articoli della riforma costituzionale Renzi.

li mettero` a confronto col testo attuale.

e, per arricchire il divertimento, anche con gli articoli della revisione della Costituzione fatta approvare da Berlusconi nel 2005 e bocciata nel referendum costituzionale del 2006.

...

cominciano ad uscire sui blog i primi concreti documenti della sconcssima deforma-costituzione Renzi-Boschi:

<https://mauropoggi.wordpress.com/2016/05/12/padri-costituenti-2-0/>

<https://corpus15.wordpress.com/2016/05/13/il-delirio-del-senato-concorrente-la-deforma-costituzione-renzina-art-55-231/>

e ora pare che la fanciulla stia cominciando a rendersi conto di che cosa hanno combinato.

...

la gente legge davvero la riforma prediposta nelle tortuose stanze degli uffici legislativi del governo, diretti dall'ex capo dei vigili urbani di Firenze?

allora l'urlo disperato NO, questo proprio no!, rischia di diventare una valanga inarrestabile.

e dunque ascoltate la pulzella che snocciola i soliti luoghi comuni del meglio nemico del bene:

Nessuno ha la pretesa di aver approvato la riforma perfetta.

Se avessi potuto decidere da sola avrei magari fatto diversamente o scritto in modo più chiaro.

Siamo tutti consapevoli che ci sono dei punti che potrebbero essere corretti, ma è una riforma che farà fare al nostro Paese dei passi in avanti enormi.

...

sconcertante:

ci chiamano ad approvare una riforma della Costituzione dicendo già` adesso che e` scritta male e che andra` corretta.
che tecnica de-argomentativa mediocre!!
ma perche` non l'hanno corretta in questi due anni, scusa?
e quando pensano di farlo?
quando pensano di trovare altri due anni di tempo per le discussioni in Parlamento?
pensano di entrare in una fase politica dove la Costituzione si cambia tutti gli anni, come le scarpe alla moda?

...

sembra di capire che la linea sia questa:
d'accordo, e` scritta male, ma guardate alla sostanza.
sorry, ma il problema non e` questo.
la deforma-costituzione e` PENSATA male, e per questo e` anche scritta male.
non e` pensata bene, ma poi chissà` perche` qualcuno l'ha pasticciata linguisticamente.
la lingua e` il pensiero.
rileggersi De Sanctis: la forma e` il contenuto.
rileggersi Mc Luhan: il medium e` il messaggio.
per dimostrarlo, ecco qualche esempio.

...

ma questo mio studio e` una contraddizione in termini:
mi sono infatti convinto, proprio analizzandola, che la riforma Renzi e` un bluff, di scarsa importanza.
la grande discussione che ci viene imposta riguarda un testo timido, abborracciato e confuso e non dovemmo cascarci.
la vera discussione da fare e` sul disastro economico della politica Renzi.
scrivevo in questi giorni ad un'amica:

*sul Senato penso anche io che il male non fosse nel doppio passaggio delle leggi; se si voleva superare il bicameralismo perfetto c'erano molte altre soluzioni migliori.
penso che il cuore di questa riforma sia l'attacco alla rappresentanza popolare (vedi eliminazione delle province), ma penso anche che questo sia un aspetto molto minore del disegno in corso: l'ITTP e` MOLTO piu` importante e dovremmo concentrarci piu` sul vero obiettivo che sull'obiettivo di risulta.
ma per il resto ti lascio ai post numerosi che giornalmente andro` pubblicando ed insciallah anche al libro virtuale, se mai uscirà`.
ti dico che alla fine la mia conclusione è comunque decisamente sdrammatizzante:
questa è una riformicchia improvvisata,
tenuta con ostinazione cieca su dettagli grotteschi sballati,
e priva di veri significati strategici,
anche se passa sopravviveremo.*

ma allora perche` ne parlo?
domanda ovvia.
prima di tutto per feticismo: mi spiace buttare via quello che ho già` scritto.
e poi perche` anche per me questo e` stato un risultato di uno studio e di una riflessione,
non posso pensare che non sia così`, se mai..., anche per altri.

il voto all'estero, rimangono le assurdit  berlusconiane: Art. 48

un articolo minore, apparentemente insignificante, dove non c'  nessun problema linguistico.

Art. 48 c. 3 Testo attuale:

Comma inserito dall'art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1

La legge stabilisce requisiti e modalit  per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettivit . A tale fine   istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Art. 48 c. 3 Testo della riforma Renzi

(in neretto le parti aggiunte o modificate):

La legge stabilisce requisiti e modalit  per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettivit . A tale fine   istituita una circoscrizione Estero per l'elezione **della Camera dei deputati**, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

riforma berlusconiana del 2005:

nessun intervento.

per forza! questo comma demenziale lo ha fatto introdurre lui!
e fu accontentato dal solito D'Alema, che allora governava e controllava i Democratici di Sinistra!
sapendo che sarebbe riuscito a controllarlo meglio della destra, questo voto degli italiani all'estero.

e nessuno promosse un referendum per abrogarlo, allora!

...

in sostanza Renzi si   limitato ad assegnare la rappresentanza dei cittadini italiani **RESIDENTI** all'estero soltanto alla Camera.

il motivo deve essere che il Senato **rappresenta le istituzioni territoriali**, come abbiamo visto qui:

<https://corpus15.wordpress.com/2016/05/13/il-delirio-del-senato-concorrente-la-deforma-costituzione-renzina-art-55-231/>

mi si potrebbe chiedere: e dove sono le istituzioni territoriali degli italiani residenti all'estero?

...

per la verit  esistono i **COMITES**, i Comitati degli Italiani all'Estero, che vengono eletti nei vari consolati dagli italiani residenti in ciascun consolato.

dunque, se gli italiani **RESIDENTI** all'estero sono rappresentati alla Camera, non si comprende perch  i **COMITES** non possano essere rappresentati anche al Senato.

e questa   una ingiusta e illogica discriminazione nei diritti politici di questi, che vengono considerati cittadini.

qui la stortura non   linguistica, come si vede.

la stortura   logica.

...

ma la stortura logica peggiore sta a monte, nel profondo di quella riforma berlusconiana, voluta dall'ostinato Tremaglia.

non mi risulta ci sia altro paese al mondo che fa votare per le elezioni nazionali i propri emigrati che hanno conservato la cittadinanza per motivi affettivi o di altro genere, ma risiedono oramai stabilmente in un paese estero.

non mi risulta che i senegalesi emigrati in Italia votino in Italia alle elezioni del Senegal, per fare un esempio,

e neppure che votino per le elezioni tedesche i tedeschi che hanno oramai stabile residenza in Italia.

solo i politici italiani sono stati capaci di una simile pensata,
che ha trasformato l'Italia in una mediocre imitazione dell'impero di Carlo V,
quello sul quale non tramontava mai il sole.

...

queste elezioni all'estero nei vari paesi del mondo dove vivono stabilmente immigrati italiani sono organizzate dai consolati, con grande dispendio di energie e di denaro.

non avvengono in seggi particolari, per evidente impossibilit  pratica.

ma avvengono per corrispondenza,

con schede che vengono spedite dagli elettori,

ma pi  concretamente spesso raccolte elettore per elettore da galoppini locali,

spesso pagandole.

e quindi, non soltanto costano una cifra, queste elezioni, ma sono il trionfo piu` smaccato e squalificante di ogni tipo di broglio elettorale.
i metodi di controllo del voto di mafia e camorra qui non sono l'eccezione, ma la regola aperta e nota a tutti.

...

ma poi neppure si capisce questo, restando a monte:
se questi italiani all'estero sono elettori, come mai poi hanno una rappresentanza ridotta rispetto ai residenti in Italia?

...

pero` pensiamo al ruolo decisivo dei parlamentari votati all'estero nel sostenere le maggioranze parlamentari italiane spesso fragili,
pensiamo che, senza il voto degli italiani all'estero, il premio di maggioranza alla Camera se lo sarebbero preso i Cinque Stelle.
e forse capiamo meglio il perche` di questa scelta costosa e costituzionalmente illogica.

ma per quale motivo un figlio di emigrati italiani nato e stabilmente residente in Argentina o in Australia dovrebbe partecipare alle elezioni italiane, che si svolgono dall'altra parte del mondo e su temi e scelte che spesso non puo` neppure conoscere?

e dove va a finire il legame storicamente stabilito tra voto e contribuzione fiscale?
solo chi paga le tasse a uno stato ha diritto di determinare le leggi di quello stato,
cosi` si diceva almeno agli albori della democrazia parlamentare.

...

(a proposito, a quando una riforma costituzionale che tolga a vita il diritto di voto e gli altri diritti politici agli evasori definitivamente condannati?)

...

tutti i paesi hanno invece delle norme per far partecipare al voto i loro cittadini **MOMENTANEAMENTE** all'estero, con sistemi di voto per corrispondenza.
proprio questo diritto non viene invece garantito in Italia ai cittadini che sono fuori dallo stato al momento delle elezioni e che non possono rientrarci.
come possiamo ricordare per le polemiche di tre anni fa sollevate dagli studenti Erasmus impossibilitati a votare.

...

ecco dunque che una buona riforma della Costituzione sarebbe stata quella di sostituire nel testo *residenti all'estero* con *momentaneamente all'estero*.
togliendo definitivamente il diritto di voto assurdamente assegnato a quelli che sono oramai a tutti gli effetti cittadini di stati esteri.
e garantendolo invece per i cittadini realmente italiani, fuori sede al momento delle elezioni.

...

ecco un punto sul quale la deforma-costituzione Renzi e` sbagliata.
non per cattivo italiano.
ma perche` non e` coerente logicamente.
e non ha neppure colto l'occasione per correggere un errore berlusconiano evidente e costoso, ma comunque fatto approvare dalla sinistra.
sara` un caso?



...

sul voto all'estero un mio post di 10 anni fa:

431-06 Berlusconi e Bortolotti finalmente d'accordo! – 22 maggio 2006 cor-pus 239

<https://corpus0blog.wordpress.com/2016/05/22/431-06-berlusconi-e-bortolotti-finalmente-daccordo-22-maggio-2006-cor-pus-239/>

...

sullo stesso tema vedi anche

<https://ivanve1.blogspot.it/2016/05/larticolo-48.html?showComment=1464545247804#c5817113947003388743>

e questo mio commento al suo post, che ricopia anche qui:

ciao, le tue considerazioni sono giuste in linea generale.

si poteva ovviare utilizzando i COMITES

ma il voto di italiani stabilmente residenti all'estero e' – a quanto mi risulta – un unicum al mondo e una stortura di sistema che non si e' colta l'occasione per eliminare.

Mario Grossi 30 MAGGIO 2016 ALLE 20:25

Per quanto riguarda i tuoi argomenti, sì, mi pare proprio che le tue considerazioni siano corrette, anche a proposito del voto degli italiani all'estero.

Su questo, però, non so bene cosa pensare perché mi sembra difficile togliere un diritto una volta deciso che questo diritto abbia ragione di esistere: è una cosa che mi ripugna un po', mi rendo conto, al di là di considerazioni razionali.

Ovviamente non ripugna per niente ai nostri governanti che in quanto tali (e questo sarebbe già un errore di metodo) hanno elaborato questa che tu giustamente chiami deforma, di cui questa sarebbe pure una questione minore.

Io spero solo che in molti vogliano leggere il testo dei cambiamenti perché la riforma stessa mi sembra un fantastico spot per il No al referendum che dovrà approvarla.

bortolotti15 31 MAGGIO 2016 ALLE 21:19

grazie della risposta.

aggiungo che ho vissuto all'estero, ho fatto il presidente di seggio in elezioni italiane all'estero (le europee: partecipazione 3%, dicesi tre), con costi enormi.

togliere un diritto ampiamente arbitrario non dovrebbe essere sentito come negativo, e garantisco che gli unici a soffrirne sarebbero i nostri maneggioni politici locali...

solo la condanna per violenza sessuale su una paziente salvo` il parlamento dal vedere eletto nelle file del Partito Democratico un simile figuro nella Circoscrizione Consolare dove lavoravo.

il delirio del senato concorrente, art. 55

<p>Art. 55 Testo attuale</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.2. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione	<p>Art. 55 Testo della riforma Renzi (in neretto le parti aggiunte o modificate):</p> <ol style="list-style-type: none">1. (nessuna modifica):2. Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.3. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.4. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.5. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.6. = c. 2
<p>Art. 55 Testo della riforma berlusconiana del 2005 (in neretto le integrazioni o le modifiche)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica.2. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione	

...

ci sono degli evidenti e insuperabili motivi stilistici per bocciare questo articolo, scritto in un burocratese nefando.

ma entriamo (faticosamente) nel merito, per quanto possibile in quest'orgia di formulazioni nebulose...

a) il senato, come si vede, non è affatto abolito.

b) promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza e` una frase priva di significato concreto.

c) Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
ciascun senatore no; del resto e` detto con chiarezza nella frase successiva.

d) il senato rappresenta le istituzioni territoriali, non piu` i cittadini;
ne` tantomeno la nazione.
ma poi quali istituzioni territoriali, se e` lecito domandare?
Regioni e Comuni? Citta` metropolitane? che altro?

e) esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica.
che cosa vuol dire esercita funzioni di raccordo?
quali sono gli altri enti costitutivi della Repubblica, diversi dallo Stato?

f) concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione.
non era il caso di dirli subito?

ma se il Senato, che rappresenta gli enti territoriali, concorre alla funzione legislativa, questo significa che il potere legislativo non appartiene più solamente al popolo, ma è condiviso con gli enti territoriali, concepiti come qualcosa di distinto dal popolo?

g) nonché (concorre) all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea.

qui siamo all'incredibile: nella frase precedente il senato esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica; **e una frase dopo** concorre all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea.

con chi concorre il senato a raccordare se stesso con l'Unione Europea?

non solo: ma gli altri enti costitutivi della Repubblica che non sono lo Stato, hanno bisogno di essere raccordati con l'Unione Europea, come se fossero enti indipendenti?

h) Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea.

contorcimenti linguistici e logici inauditi.

i) Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

che cosa vuol dire concretamente?

l) e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori.

altra fraseologia insulsa.

m) Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge non esprime semplicemente pareri, ma concorre ad esprimerli, peccato che non si dica con chi.

n) e (concorre) a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.

insomma questo Senato è un concorrente prezioso!

...

il Senato concorrente sembra un lapsus freudiano che prefigura un campo sterminato di conflitti di competenza, considerando la nebulosità estrema delle definizioni.

chi ha scritto questo delirio?

qualche asino patentato che si riempie la bocca di paroloni per nascondere la sua ignoranza e la sua confusione.

e a voi sembra possibile che un elettore che ha bocciato la riforma di Berlusconi che aggiungeva soltanto una parola al testo di questo articolo, possa approvare, conoscendola, questa sbrodolata confusionaria, scritta apposta per disamorarci della nostra bella Costituzione, scritta in una prosa limpida e chiara?

credo che sarebbe lecito persino appellarsi alle Belle Arti...

...

e questa sarebbe la riforma pensata per sveltire il processo legislativo, capite...

e siamo soltanto al primo articolo della deforma-costituzione...

fermiamo il delirio.



su questo stesso articolo vedi anche <https://ivanve1.blogspot.it/2016/05/articolo-55.html>

di nuovo constatato che l'analisi obiettiva del testo porta a considerazioni molto simili.

questo mi conforta parecchio.

i costi della politica renzina art. 56

Art. 56 Testo attuale 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. 2. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. 3. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. 4. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.	Art. 56 Testo della riforma Renzi <i>(nessuna modifica):</i>
--	--

Art. 56 Testo della riforma berlusconiana del 2005 *(in neretto le integrazioni o le modifiche)*

- 1. Immutato*
- 2. La Camera dei deputati e' composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all'articolo 59.**
- 3. immutato*
- 4. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per **cinquecento** e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.*

...

quindi Berlusconi riduceva il numero dei deputati di 130, Renzi no. Berlusconi riduceva i costi della Camera dei Deputati, senza incidere in maniera sostanziale sulla rappresentanza.

Renzi, per quanto riguarda la Camera dei Deputati, non riduce questi costi. sui costosissimi parlamentari eletti all'estero non aggiungo altro; ne ho gia` scritto a p. 11. Berlusconi li aumentava addirittura, da 12 a 18 ma Renzi non li tocca.

...

nessuna meraviglia da parte di un giocatore delle tre carte come lui. ha appena buttato dalla finestra 300 milioni di euro, cioe` 600 miliardi di vecchie lire, per chi se le ricorda ancora, 300 milioni (600 miliardi) soltanto per essere sicuro di far fallire il referendum sulle trivelle rifiutando di accorparlo con le elezioni comunali. 300 milioni, per rendere l'idea, sono quelli che mancano per chiudere il contratto degli statali. altri 200 miliardi ha fantasticato di buttarli prolungando di un giorno l'apertura dei seggi (amministrative e referendum) per provare a rimontare la china negativa dei sondaggi. ma all'ultimo momento la proposta e` saltata. bene, la confusione e` massima, vedo. e il merito e` anche della protesta sui social media, suppongo, oltre che di Enrico Letta. l'impopolarita crescente di questo ometto insopportabile lo vedra` sconfitto alle elezioni comunali e, si spera, anche al referendum.

...

questo mio post cosi` dimesso nel tono e` in realta` piu` importante di quel che sembra. la riduzione dei costi della politica sara` il punto centrale della campagna renzina per far passare il referendum espropria-elettori. bene, intanto, per quanto riguarda la Camera dei Deputati, questo risparmio non c'e`. se ne poteva ridurre il costo di piu` del 20%, come aveva cercato di fare Berlusconi, senza danni per la rappresentanza. ma sulla Camera dei Deputati Renzi non ha voluto risparmiare. ha preferito intaccare la rappresentanza popolare, eliminandola al Senato. ha eliminato 215 senatori eletti al netto (ma anche i 100 rimasti non saranno eletti), anziche` 130 deputati...

GLI STIPENDI DEI PARLAMENTARI


Compensi annui netti in euro



Stipendi netti a confronto nell'Ocse

In dollari a parità di potere d'acquisto, dati 2009

Marito e moglie con due stipendi e due figli a carico



il Senato e l'incredibile comma 5 (una volta detto comma 22), art. 57

con l'art. 57 si entra in quello che viene fatto passare per il cuore della deforma costituzionale renzina: il cambiamento della struttura e dei ruoli del Senato. qui cominciamo a vedere la struttura.

<p>Art. 57 Testo attuale</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.2. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.3. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.4. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.	<p>Art. 57 Testo della riforma Renzi <i>(in neretto le parti aggiunte o modificate):</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.2. I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.3. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.4. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.5. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.6. Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.
---	---

con l'art. 57 della sua riforma, quello che si occupa del Senato, Renzi ha inventato il cane che si morde la coda.

una riedizione grottesca dell'indimenticabile Comma 22 del film omonimo.

Renzi cambia il Senato, che non rappresenta più i cittadini, ma le Regioni e i Comuni, ma affida ad una legge di decidere come nominarlo.

solo che questa legge deve essere approvata dal senato!

quale? quello attuale?

oppure quello che verrà?

il senato da eleggere approverà la legge su come deve essere eletto?

c'è da avere i brividi per i livelli di improvvisazione...

Art. 56 Testo della riforma berlusconiana del 2005 *(in neretto le integrazioni o le modifiche)*

1. **Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.**
2. **Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquanta due senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, dei Consigli delle Province autonome.**
3. **L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.**
4. (=3 Costituzione vigente). **Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste uno.**
5. (=4 Costituzione vigente, salvo il riferimento ai senatori eletti all'estero). **La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione**

delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
6. Partecipano all'attivita' del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalita' previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali.
7. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di citta` metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante.

la riforma costituzionale di Berlusconi prevedeva dunque:

a) una riduzione del numero dei senatori da 315 a 252, parallela alla riduzione del numero dei deputati da 630 a 518;

b) l'eliminazione dei senatori eletti all'estero.

questo aspetto era alquanto grottesco, considerando che invece restavano i deputati eletti all'estero, con una incongruenza logica assurda;

ma prevaleva l'esigenza contingente di ridurre il peso del centro-sinistra che aveva buoni risultati elettorali in questo campo:

basti ricordare che l'esigua maggioranza di seggi avuta da Prodi nelle elezioni del 2006 dipendeva al Senato esclusivamente dai senatori eletti all'estero.

c) il carattere elettivo del Senato, consolidato con nettezza da un esplicito richiamo costituzionale.

ed era in questo incomparabilmente migliore di quella di Renzi.

d) l'elezione dei suoi membri contestualmente alle elezioni regionali:

non era pero` chiaro che cosa sarebbe successo nel caso di scioglimento anticipato dei consigli o del Senato stesso: questo punto era davvero molto confuso.

sembra logico pensare che nell'uno o nell'altro caso ci sarebbe stata una cessazione anticipata della carica di senatore; e tuttavia la cosa non e` detta chiaramente.

e) la rappresentanza territoriale (nelle regioni?) dei senatori eletti:

altra norma oscura, che sembra indicare la distribuzione dei senatori eletti nella regione in base al territorio,

cosa che avrebbe portato di fatto ad un Senato eletto con metodo elettorale uninominale, si dovrebbe supporre.

f) la partecipazione ai lavori del Senato, ma senza diritto di voto, di rappresentanti delle Regioni e delle altre autonomie locali:

uno per la regione e uno per province o citta` metropolitane per ogni regione.

altro passaggio grottesco, considerando quanto appena visto al punto precedente:

se il Senato era eletto in modo da garantire la rappresentanza territoriale, che bisogno c'era poi di far partecipare ai suoi lavori, ma senza diritto di voto, i rappresentanti di quelle stesse autonomie territoriali?

insomma, un bel pasticcio logico.

e tuttavia la riforma costituzionale di Berlusconi non intaccava in maniera radicale e profonda la struttura del Senato, come fa invece quella di Renzi.

...

Nella riforma-Costituzione renziana, come si vede, a parte il comma 4, l'articolo e` completamente rifatto.

...

i suoi punti salienti sono questi:

a) la riduzione del numero dei senatori e` drastica:

da 315 piu` i senatori a vita a 100, compresi i senatori nominati dal Presidente della Repubblica.

e tuttavia, se consideriamo la riforma nel suo insieme, la riduzione e` meno significativa:

dai 630 + 315 attuali = 945 parlamentari + i 5 senatori a vita,

si passava nella riforma berlusconiana a 518 + 252 = 770 + i 3 deputati a vita

e si passa con la riforma-costituzione di Renzi a 630 + 100 = 730 (piu` gli ex-presidenti della Repubblica, membri di diritto e a vita, in un numero ovviamente non rigidamente quantificabile)

insomma, la riduzione del numero dei parlamentari con Renzi e` di 50 circa su 950 rispetto alla riforma di Berlusconi.

a conferma del fatto che in discussione non sono i costi del Senato, ma proprio struttura, funzione e significato.

b) l'eliminazione dei senatori eletti all'estero, condivisa con la riforma berlusconiana

c) last, but not least, anzi ribadito punto centrale:

il carattere non elettivo diretto da parte del popolo sovrano dei membri del Senato.

...

intendiamoci bene: questo ci potrebbe anche stare in teoria.

possiamo vedere il Bundesrat nel sistema costituzionale tedesco.

neppure il Bundesrat e` eletto direttamente dal popolo, ma e` espresso dai Laender.

ma in Germania il Bundesrat non e` propriamente una Camera.

sentenza della Corte Costituzionale tedesca del 1974:

Secondo il dettato costituzionale il Bundesrat non è la seconda camera di un organo legislativo unitario, che prende parte in modo paritetico con la "prima camera" al procedimento legislativo.

nella deforma-costituzione Renzi, invece le Camere sono due.

e poi la seconda è sottratta al principio costituzionale fondamentale del potere popolare.

ma che confusione è mai questa?

questioni di lana caprina?

allora le Costituzioni stesse sono questioni di lana caprina?

...

ma su questo punto è intervenuta la cosiddetta opposizione interna a Renzi del Partito Democratico.

con un'epica battaglia da Secchia Rapita, visto che è stata guidata da un Bersani nato da quelle parti...

così la confusione prodotta è massima,

e la guerra per le secchie rapite imperversa ancora nella disattenzione generale,

ma a tutto vantaggio della confusione dell'esimio pubblico dello zoccolo duro,

che crede che sia stato strappato qualcosa di diverso da una ventata d'aria fritta.

...

occorre leggere il testo della riforma Renzi-Boschi con attenzione.

premessa: sono i consigli regionali a eleggere i senatori spettanti a ciascuna Regione al proprio interno e tra i sindaci della regione.

è detto con estrema chiarezza al comma 2,

e del resto questo è coerente con quanto prevede l'art. 56:

i senatori rappresentano non gli elettori, ma le istituzioni territoriali.

è stato previsto un sistema costituzionale mostruoso: con una Camera che rappresenta i cittadini e un Senato che rappresenta le istituzioni.

c'è perfino da dubitare che questo possa essere costituzionale.

qualcuno dovrebbe meditare un ricorso alla Corte Costituzionale su questo punto...

...

ma c'è la formulazione del comma 5:

in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi.

questa poteva forse significare qualcosa, anche nella sua ambiguità intrinseca, solo se inserita nel comma 2.

ma inserita nel comma che semplicemente regola la durata del mandato dei senatori ha linguisticamente il significato di un rinvio generalissimo ad un principio che più vago e inutile di così non si potrebbe.

del resto il c. 6 ribadisce con estrema chiarezza che l'elezione dei membri del Senato avviene tra i consiglieri, così come le attribuzioni dei seggi e le loro sostituzioni.

...

ed è del tutto evidente che Renzi rinvia a dopo il referendum la discussione di questa legge.

tanto la legge non potrà che essere coerente con l'impianto stesso della Costituzione nuova sua

ed è assicurata la fregatura dei suoi avversari interni più pasticcioni ancora di lui.

ma, se Renzi rinvia troppo, il meglio deve ancora venire

...

dice il comma 6 della deforma-costituzione di Renzi che questa legge deve essere approvata da entrambe le Camere,

e dunque anche dal Senato attuale.

qui, come bene hanno notato alcuni commentatori, si è creato un perfetto meccanismo da comma 22.

che cosa succede se il Senato non approva prima delle nuove elezioni del 2018, o 2017, la legge su come formare il nuovo Senato?

che le elezioni del Senato continueranno a farsi secondo la normativa attuale,

anche se la Costituzione dice il contrario...?

così dice qualcuno sulla stampa...

...

infatti la legge elettorale fatta approvare da Renzi non si occupa affatto del Senato.

ma aspettate: leggete l'art. 41 della legge di riforma della Costituzione che cosa dice:

Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 28, 35, 39, commi 3, 7 e 11 e 40, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.

ma dunque l'art. 2 della legge, quello che cambia il Senato e le sue modalità di nomina (più che di elezione vera e propria), non è compreso fra quelli che entrano in vigore subito?

ma entra in vigore solo dopo le nuove elezioni?

non riesco a crederci, ma sembra proprio così!

...

l'ingorgo istituzionale sarebbe inaudito:

dopo approvata (eventualmente) la nuova Costituzione, arriveremo comunque ad elezioni incostituzionali dirette di un Senato che la Costituzione non prevede più come elettivo da parte dei cittadini?

in sostanza, nel 2016 gli elettori saranno chiamati a un referendum per dire che il Senato se lo nominano loro, i politici,

ma poi nel 2017 o 2018 continueranno ad andare a votarlo secondo le vecchie regole che hanno appena cancellato?


dalla serie: come trasformare la Costituzione in una barzelletta!

...

ma no: ho esagerato!

la legge elettorale ordinaria su come far eleggere i Senatori dai consigli regionali non c'è ancora, ma delle disposizioni transitorie eccezionali per regolare la prima elezione dopo lo scioglimento di queste Camere sono state approvate, contestualmente alle modifiche della Costituzione.

le vedremo più avanti, alla fine di questa analisi...



...

su questo stesso articolo vedi anche <https://ivanve1.blogspot.it/2016/05/larticolo-57.html> che nella sostanza arriva a conclusioni simili alle mie nel verificare la scarsa chiarezza del tutto.

abrogata l'elettività diretta del Senato, non il Senato, art. 58

l'ultimo capitolo sull'art. 57 riformato della Costituzione era troppo lungo e soprattutto richiedeva troppa pazienza.

per fortuna questo, che si occupa dell'articolo successivo, il 58, può essere brevissimo. e direi che non ha neppure bisogno di commenti.

Art. 58 Testo attuale

**1. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
2. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.**

Art. 57 Testo della riforma Renzi

abrogato

Art. 58 Testo della riforma berlusconiana del 2005 (in neretto le integrazioni o le modifiche)

Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni".

fermo restando il carattere elettivo diretto dei membri del Senato, fissato nella riforma costituzionale di Berlusconi dall'art. 57, qui si conferma soltanto il carattere strettamente locale della rappresentanza.

e si abbassa a 25 anni il limite di età per essere eletti.

...

Quanto a Renzi lo ripeto: abroga l'elettività del Senato, non il Senato. a sentirlo parlare, a volte pare che non lo sappia neppure lui.



...

su questo stesso articolo si può leggere anche <https://ivanve1.blogspot.it/2016/05/articolo-58.html> sviluppa considerazioni che trovo siano assolutamente da condividere. ancora una volta ci troviamo d'accordo: lui poi forse si esprime con maggiore chiarezza.

Berlinguer era per il monocameralismo, ma Renzi no

dice Renzi che Berlinguer era per il monocameralismo.
appunto.
Renzi no.
il Senato lo mantiene.
non elimina il Senato, elimina gli elettori.

...

ma come si puo` credere ad un bugiardo cronico?
prima di tutto Berlinguer e` sempre stato rigorosamente favorevole ad un sistema elettorale rigorosamente proporzionale.
cioe` rappresentativo delle diverse tendenze politiche presenti nel corpo sociale.
la sua stessa proposta del compromesso storico non avrebbe avuto senso altrimenti.
come e` noto a chiunque, il senso di una proposta si ricava soltanto dal contesto nel quale si colloca.

...

ma, poi, leggiamolo bene quel documento, che era comunque del Partito Comunista Italiano e non personale di Berlinguer:
Il bicameralismo appare come un ostacolo e come un appesantimento dei lavori parlamentari. La soluzione più razionale è l'unicità dell'assemblea parlamentare. In questo quadro, può ritrovare una sua peculiare funzione consultiva un organismo come il CNEL adeguatamente riformato.
da *Materiali e proposte per un programma di politica economico-sociale e di governo della economia, 1981*
ci ritroviamo il CNEL, che la riforma Renzi abolisce, e con funzione consultiva, non come parte del processo legislativo vero e proprio.

...

il Senato di Renzi invece rimane e partecipa attivamente al processo di formazione delle leggi, che non viene affatto semplificato, anzi.
quindi Renzi propone un sistema costituzionale dove governa un partito solo, anche se di minoranza, grazie ad un premio di maggioranza molto forte e già` considerato incostituzionale dalla Corte.
e dove al processo di formazione delle leggi partecipa ancora il Senato, che pero` non rappresenta piu` i cittadini, ma il ceto dei politici regionali.



Einstein e il premio Nobel a tempo, art. 59

L'art. 59 della Costituzione e` un articolo minore, e` quello che istituisce i senatori a vita. Ma proprio perche` cosi` modesto permette di cogliere con piu` chiarezza il carattere improvvisato ed arruffone della deforma-Costituzione renzina.

...

Art. 59 Testo attuale

- 1. È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.**
- 2. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.**

Art. 59 Testo della riforma Renzi

(in **neretto** le parti aggiunte o modificate):

- 1. (immodificato)**
- 2. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.**

Art. 58 Testo della riforma berlusconiana del 2005 (in neretto le integrazioni o le modifiche)

- 1. È deputato di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.**
- 2. Il Presidente della Repubblica puo' nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non puo' in alcun caso essere superiore a tre.**

Questo articolo e` l'ultima pallida sopravvivenza dell'antico senato di nomina regia, dello Statuto Albertino.

Alla luce delle applicazioni concrete seguite nella storia, appare scritto male.

O meglio, si e` prestato ad abusi perche` la volonta` di stravolgerne il significato non ha trovato sufficienti argini linguistici nel testo.

Quando qui si parla del Presidente della Repubblica dovrebbe essere chiaro che ci si riferisce alla istituzione e non alle singole persone che la rivestono: in sostanza i senatori a vita dovrebbero essere in totale, in vita, appunto, non piu` di cinque.

Altrimenti si sarebbe dovuto scrivere "ogni" presidente della repubblica, anziche` "il Presidente della Repubblica": anche le maiuscole indicano che si sta parlando della carica, in quanto tale, spersonalizzata.

Ha fatto invece comodo a qualche presidente imporre l'interpretazione diversa; ed ecco che oggi ogni presidente si sente in diritto di nominare 5 senatori a vita, o anche piu` se nel frattempo qualcuno nominato da lui viene a mancare.

Una revisione, per ridurre questi arbitri numerici, era dunque opportuna.

...

Berlusconi intervenne sul punto.

nel 2006 aveva il dente avvelenato con i senatori a vita, perche` diedero la maggioranza in senato a Prodi

(ma non l'aveva nel 2004, quando diedero la maggioranza a lui),

Tolse agli ex-presidenti della Repubblica di diventare senatori a vita, e trasformo` i senatori a vita in deputati a vita, dimezzandone il potere, visto che li trasferiva in una Camera con un numero di membri doppio e ne dimezzava quasi il numero, riducendoli a tre.

E infine precisava che tre erano da intendere in tutto.

Insomma, una semplificazione, un poco forzata, ma coerente.

...

I deputati a vita berlusconiani tornano ad essere senatori.

Ma lo spirito della decisione e` sempre lo stesso: togliere loro potere.

Nel Senato che non da` la fiducia il loro ruolo e` completamente vanificato e quasi soltanto ornamentale.

...

Ma soprattutto, ecco due decisioni bizzarre.

La prima: l'art. 57 aveva precisato che i senatori nominabili da parte del presidente sono 5.

Questo da` per scontato quel limite?


Ma allora dobbiamo pensare che gli ex-presidenti della repubblica non rientrino nel gruppo dei nominati, ma siano tali per diritto (come nella Costituzione attuale).

Ad ogni buon conto la carica dei nominati dal Presidente della Repubblica dura solo sette anni, e non puo` essere data la seconda volta.

**Sette anni non e` una durata casuale, visto che coincide con quella dell'incarico di Presidente della Repubblica.
Insomma, il presidente non sarebbe neppure condizionato dalle nomine fatte dal predecessore.
E avrebbe a disposizione 7 senatori di sua stretta fiducia, un numero non del tutto trascurabile per condizionare gli equilibri politici di un senato che e` formato soltanto da un centinaio di membri.**

...

**Spoil system anche nella definizione di chi ha onorato la patria, per meriti altissimi.
E` come se anche il Nobel venisse dato a tempo.
Einstein se lo tenga per detto.
Oppure, se, dato una volta per certi meriti, non potesse essere dato la seconda per altri meriti.
Se lo tenga per detto Marie Curie, che lo vinse due volte (e non fu la sola...).**



Vedi anche qui:
<https://ivanve1.blogspot.it/2016/05/larticolo-57.html>

...

secondo l'art. 57 il Senato e` composto da 95 membri piu` i cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
secondo l'art. 59 fanno parte del Senato, a vita, gli ex-presidenti della repubblica.
credo, indipendentemente dalle nomine del Presidente.
questi inoltre ne fanno parte a vita, mentre quelli nominati dal Presidente restano in carica per sette anni, come lui.
proviamo ad ammettere per un momento che gli ex-presidenti della repubblica debbano essere considerati fra quelli comunque di nomina presidenziale...
si creerebbe un caos ingovernabile...
ma come mai gli ex- presidenti non sono nominati nell'art. 57?
questa Costituzione renzina e` scritta davvero con i piedi.

come dimenticarsi del Senato, art. 60

Art. 60 Testo attuale 1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. 2. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.	Art. 60 Testo della riforma Renzi <i>(in neretto le parti aggiunte o modificate):</i> 1. La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. 2. La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
--	--

Costituzione art. 60 riforma Berlusconi (in neretto le modifiche o le aggiunte)

- .1. La Camera dei deputati e' eletta per cinque anni.
- .2. **I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.**
- .3. La durata **della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.**
- .4. **Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica.**

...

nella costituzione di Berlusconi ogni regione o le due province autonome di Trento e Bolzano hanno i propri senatori, in un numero predeterminato, e li eleggono, contestualmente alle elezioni del consiglio regionale o del consiglio provinciale, secondo i propri tempi. l'elezione contestuale annulla quasi completamente i costi elettorali del Senato. nello stesso tempo non ci sono piu` elezioni generali del Senato: il Senato diventa un organo a composizione variabile che si rinnova via via, anche solo parzialmente, secondo tempi propri. e` una costruzione che ha una propria coerenza ed eleganza, e nello stesso tempo definisce in maniera chiara le modalita` di elezione del Senato. decisamente migliore della riforma Renzi da ogni punto di vista. e proprio sul punto piu` qualificante.

...

ed ora vediamo che cosa succede con Renzi: l'articolo si occupa solo della Camera dei deputati. e il Senato? Renzi a volte crede di avere soppresso il Senato, e a leggere questo passaggio della Costituzione si sarebbe portati a credergli, visto che non si parla del Senato nell'articolo della Costituzione che regola la durata delle due Camere.

...

in quale modo questa Costituzione intende definire la durata del Senato? si tratta, come nella riforma di Berlusconi era detto con chiarezza, di un organo formato da senatori scelti in occasione delle elezioni regionali, ma ora, con Renzi, addirittura all'interno dei consigli regionali. dunque risulta ovvio pensare che i senatori delle diverse Regioni, seguano le sorti dei rispettivi consigli, come detto chiaramente nella riforma costituzionale Berlusconi. invece tutto e` lasciato nel vago, in questo articolo della deforma-Costituzione Renzi.

...

come per diversi altri articoli, la riforma costituzionale di Renzi si limita a ridurre alla Camera dei Deputati le disposizioni che la Costituzione vigente definisce per entrambe le Camere. la sua Costituzione lascia nel vago non solo la durata della carica dei Senatori, ma, come abbiamo gia` visto esaminando l'art. 58, lascia in una nebbia indistinta la procedura concreta futura con la quale il Senato dovrà essere eletto. o per meglio dire rinvia ad una legge successiva anche questo aspetto, in attesa di risolvere i conti interni con la minoranza del Partito Democratico.

...

avremmo dunque una Costituzione nella quale le modalita` di elezione di un organo costituzionale fondamentale nella formazione delle leggi dipendono da una legge, e dunque da maggioranze variabili, e non dalla Costituzione stessa, cioe` da una norma modificabile soltanto con le specifiche procedure costituzionali.

**e` difficile anche soltanto immaginare un pasticcio peggiore.
e nessuno dica che sono l'animosita` o il pregiudizio ideologico a portare a questi giudizi.**

...

E tuttavia, se la Costituzione vera e propria lascia nel vago questi aspetti fondamentali, intervengono altri articoli della legge, che non fanno parte della Costituzione, a definire procedure, in via provvisoria.

**Quindi i punti essenziali sulle modalita` di elezione del Senato sono gia` fissati.
vedi Art. 39 della legge costituzionale di approvazione delle modifiche alla Costituzione.**

...

E lo fanno derogando provvisoriamente dalla Costituzione con una legge costituzionale.

Art. 39 della legge costituzionale di approvazione delle modifiche alla Costituzione

. 1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento, ogni consigliere puo` votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parita` di resti, il seggio e` assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, puo` essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, e` proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.

Tralascio altri aspetti, limitandomi ai piu` importanti:

.4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgono anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento. (...)

.6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, e` approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4.

.7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica.

Questi articoli dimostrano che Bersani e altri membri della minoranza del Partito Democratico parlano a vanvera e senza conoscere le norme che hanno approvato anche loro.

Perche` e` semplicemente idiota approvare una norma, come loro hanno fatto, contando sul fatto che venga al piu` presto modificata.

E poi strepitare anche perche` la modifica non arriva...

...

**su questo blog trovate un'analisi dell'articolo molto piu` sintetica della mia (non che sia difficile...):
<https://ivanve1.blogspot.it/2016/05/come-cambia-la-costituzione-larticolo-60.html>**

eletti o nominati per me pari sono, artt. 61, 62 e 63

i tre articoli dei quali mi occupo oggi sono la prosecuzione delle correzioni introdotte nella Costituzione dalla nuova definizione data ai poteri del Senato.

Art. 61

Art. 61 Testo attuale 1. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. .2. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.	Art. 61 Testo della riforma Renzi <i>(in neretto le parti aggiunte o modificate):</i> 1. L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione. 2. Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.
---	--

Costituzione art. 61 riforma Berlusconi *(in neretto le modifiche o le aggiunte)*

.1. L'elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.
2. Finché non e' riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente".

come si vede, il testo di questo articolo nella versione di Renzi e` quasi identico anche linguisticamente a quello di Berlusconi (c'e` soltanto un congiuntivo in piu`, oltretutto discutibile nell'italiano di settant'anni dopo l'Assemblea Costituente: *non sia riunita, in Renzi; non e` riunita in Berlusconi*).
ma siccome il quadro concettuale e` nebuloso, ecco nuovamente una Costituzione che si dimentica di definire le regole della formazione di una delle sue due Camere.

...

Art. 62

Poco significativa e` l'analisi delle modifiche all'art. 62 della deforma-Costituzione di Renzi:

Art. 62 Testo attuale 1. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. 2. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. 3. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.	Art. 62 Testo della riforma Renzi <i>(in neretto le parti aggiunte o modificate):</i> Immutato, salva l'abrogazione del c. 3.
---	---

Questa abrogazione e` logica, considerando il ruolo sussidiario assegnato al Senato da Renzi.

Costituzione art. 62 riforma Berlusconi

Immutato

...

Art. 63

si prosegue con modifiche abbastanza di routine all'art. 63, e tuttavia capaci di creare confusione anche in quella che dovrebbe essere semplice routine.

Art. 63 Testo attuale 1. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. 2. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza	Art. 63 Testo della riforma Renzi <i>(in neretto le parti aggiunte o modificate):</i> Immutati il primo e il secondo comma, che diventa il terzo, dato l'inserimento di questo secondo comma: 2. Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere
---	--

sono quelli della Camera dei deputati.

limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali.

Costituzione art. 63 riforma Berlusconi (in neretto le modifiche o le aggiunte)

1. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente e' eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio e' sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalita' di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza.

sfido chiunque a dire che se ne comprende il senso.

siccome il Senato previsto da Renzi e' formato per 95 membri su (circa) 100 da sindaci e consiglieri regionali in carica, come si puo` pensare che il Regolamento possa escluderli dalle cariche?

si vuol forse suggerire che la presidenza del nuovo Senato spetti di diritto a un senatore non eletto, un senatore a vita in quanto ex-Presidente della Repubblica, oppure un senatore settennale nominato dal Presidente della Repubblica?

in compenso (negativamente) sono del tutto ignorate le questioni che la riforma berlusconiana almeno affrontava, ricordandole.

visto che il Senato diventa un organo a composizione variabile, dunque anche il suo Ufficio di Presidenza dovrebbe diventarlo.

la deforma-Costituzione Renzi lascia invece questi problemi nel dimenticatoio.

fantastica, ma rivelatrice direi perfino freudianamente, l'indeterminatezza con la quale si afferma che alle *cariche negli organi del Senato della Repubblica* si puo` essere eletti oppure nominati.

come se fosse la stessa cosa!

...

ma che dico? mi dimentico la legge elettorale renzina:

e`, in effetti, la stessa cosa!

...

mi ha fatto piacere scoprire un collega di blog impegnato nella mia stessa analisi:

ecco i suoi post sugli articoli che io esaminerò` oggi:

<https://ivanve1.blogspot.it/2016/05/come-cambia-la-costituzione-larticolo-61.html>

<https://ivanve1.blogspot.it/2016/05/come-cambia-la-costituzione-larticolo-62.html>

<https://ivanve1.blogspot.it/2016/05/come-cambia-la-costituzione-larticolo-63.html>

siccome i post che sto pubblicando li ho scritti in Germania nei giorni scorsi, prima di vedere i suoi, considero una importante conferma che siamo arrivati separatamente a conclusioni quasi identiche.

diritti delle minoranze e statuto delle opposizioni, artt. 64, 65 e 66

Art. 64

<p>Art. 64 Testo attuale</p> <p>1. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p>2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.</p> <p>3. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.</p> <p>4. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.</p>	<p>Art. 64 Testo della riforma Renzi (in neretto le parti aggiunte o modificate):</p> <p>c. 1 immutato</p> <p>2. I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni.</p> <p>3 identico al c. 2</p> <p>4 identico al c. 3</p> <p>5 identico al c. 4</p>
---	--

Costituzione art. 64 riforma Berlusconi (in neretto le modifiche o le aggiunte)

- .1. La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.**
- .2. immutato
- .3. Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.**
- .4. Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui all'articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.**
- .5. Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze.**
- . 6. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l'espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma.**
- .7. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente".**

di cui all'art., di cui al comma: qui Berlusconi lascio` briglia sciolta al burocrate e alle involuzioni normative che sono un tratto tipico della legislazione italiana recente.

direi perfino anticostituzionale, se guardiamo alla indimenticata cristallina chiarezza con cui è stata scritta la nostra Costituzione.

ma l'unica cosa buona che c'era dentro questa involuzione linguistica, Renzi se l'è persa per strada:

I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente".

in questo caso, comunque, una lode incondizionata a Renzi per non avere manomesso la Costituzione vigente piu` di tanto.

(purtroppo questa lode non gli va tributata troppo spesso).

mi rimane comunque la curiosità di capire, in quel solo breve comma che ha aggiunto all'art. 64, in che cosa i diritti delle minoranze parlamentari che vanno garantiti dai regolamenti di Camera e Senato sono diversi dallo statuto delle opposizioni alla Camera dei deputati, che viene pure a fare parte del regolamento di quella Camera sotto una promessa vagamente minacciosa: *disciplina*.

temo che in questa definizione sibillina stia nascosto, al contrario, un tentativo di limitare gli attuali poteri delle opposizioni per via regolamentare. sarebbe gravissimo. continuo comunque ad esprimere il mio disappunto per il fatto che venga sottoposta a giudizio popolare una Costituzione che in alcuni passaggi non e` comprensibile.

...

Art. 65

qualcosa di analogo va detto per l'art. 65.

<p>Art. 65 Testo attuale</p> <p>1. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. 2. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.</p>	<p>Art. 65 Testo della riforma Renzi</p> <p><i>immutato</i></p>
--	--

Costituzione art. 65 riforma Berlusconi (in neretto le modifiche o le aggiunte)

1. La legge, **approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma**, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore".

...

Art. 66

l'art. 66 della Costituzione attribuisce alle Camere la verifica della propria corretta composizione, attraverso l'esame dei titoli di ammissione dei suoi componenti e della loro eventuale perdita. si e` dimenticata di dire che questa e` una operazione preliminare ad ogni altro lavoro, per evitarne la illegittimità`.

forse sembrava ovvio, ma nel silenzio e` invalsa una prassi diversa: le Camere iniziano a legiferare e la verifica della correttezza della loro composizione e` rinviata *sine die*.

ecco, ad esempio, che la Corte Costituzionale afferma illegittimo il premio di maggioranza, ma le Camere non si occupano della faccenda, ne` redistribuiscono i parlamentari fra i diversi gruppi sulla base della sentenza.

in questo modo il Parlamento e` diventato il regno dell'arbitrio totale.

in un paese normale la verifica dei titoli di legittimità` dei parlamentari sarebbe assegnato ad un potere diverso, ad esempio alla magistratura.

in questo modo, invece, la maggioranza, comunque costituitasi, anche abusivamente, ha buon gioco ad autolegittimarsi proclamandosi valida da se`, oppure, se questo e` palesemente impossibile, rinviando *sine die* la verifica della propria legittimità`.

(e` quello che sta succedendo nel parlamento attuale).

una riforma costituzionale valida avrebbe corretto per prima cosa questa stortura.

ma inutile aspettarselo sia da Berlusconi, sia da Renzi.

<p>Art. 66 Testo attuale</p> <p>Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.</p>	<p>Art. 66 Testo della riforma Renzi <i>(in neretto le modifiche o le aggiunte)</i></p> <p>.1. <i>immutato</i> .2. Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore.</p>
--	--

Costituzione art. 66 riforma Berlusconi (in neretto le modifiche o le aggiunte)

.1. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, **entro termini stabiliti dal proprio regolamento.**

2. **L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti.**

in Berlusconi un pallido accenno al problema, con l'integrazione finale al primo comma.

in Renzi il problema e` totalmente ignorato.

. . .

arriva, credo non casualmente, a considerazioni simili alle mie anche quest'altro blogger che ha analizzato la deforma-Costituzione renzina articolo per articolo:

<https://ivanve1.blogspot.it/2016/05/larticolo-64-e-modificato-dall-articolo.html>

<https://ivanve1.blogspot.it/2016/05/come-cambia-la-costituzione-larticolo-66.html>

lo svincolo di mandato, art. 67

la mancanza di un vincolo di mandato, prevista dall'art. 67 della nostra Costituzione, e` uno dei problemi piu` discussi della nostra Costituzione.

a mio parere non lo si risolve introducendolo in qualche forma.

il rimedio sarebbe peggiore del male.

si affronta invece introducendo in qualche forma il diritto di revoca degli elettori, con qualche forma di recall, come in uso in alcuni paesi.

adottare il recall, su richiesta, ad esempio, di un quarto dell'elettorato globale

o di un terzo dell'elettorato votante alle ultime elezioni.

questo significherebbe anche privilegiare il sistema elettorale uninominale e circoscrizioni piuttosto piccole.

dato che cosi` il recall deciso a maggioranza dagli elettori di quella piccola circoscrizione elettorale sarebbe facilmente realizzabile.

Art. 67 Testo attuale Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.	Art. 67 Testo della riforma Renzi <i>(in neretto le modifiche o le aggiunte)</i> I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
--	--

Costituzione art. 67 riforma Berlusconi *(in neretto le modifiche o le aggiunte)*

Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le **proprie** funzioni senza vincolo di mandato.

come si vede, nella riforma di Berlusconi vi e` una correzione quasi puramente formale.

ed ora analizziamo che cosa succede con Renzi:

mi sembra assolutamente superfluo e colpevolmente ingenuo chiedere come mai, ponendo mano alla Costituzione, Renzi non abbia pensato a rafforzare in qualche modo il legame fra rappresentante degli elettori ed elettori.

farsi questa domanda significa non avere proprio capito lo spirito di una deforma-costituzione costruita sulle orme di Gelli e seguendo il mandato esplicito della J.P.Morgan (lettera della del 28 maggio 2013).

ma qualcuno dovrebbe spiegare perche` Renzi ha voluto addirittura strafare:

ha tolto dalla Costituzione il principio centrale che ogni parlamentare deve avere a cuore l'interesse generale e dello stato,

e non quello particolare dei suoi elettori o del suo partito, o di qualcun altro che finanzia la sua elezione.

ma forse non c'e` bisogno che nessuno lo faccia, perche` il motivo di questa antipatia e` gia` chiaro da se`,

e le lobby, che potranno essere rappresentate meglio e senza scrupoli dai parlamentari scelti dai partiti applaudono e ringraziano.

...

sulla deforma-Costituzione renzina sull'art. 67 consiglio di leggere anche:

<https://ivanve1.blogspot.it/2016/05/come-cambia-la-costituzione-larticolo-67.html>

costa piu` l'aereo di Renzi o il Senato? art. 69



Ne` Berlusconi ne` Renzi hanno pensato di modificare l'art. 68 sulla assoluta liberta` di parola e di voto dei parlamentari.

...

Art. 69 Testo attuale I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.	Art. 69 Testo della riforma Renzi <i>(in neretto le modifiche o le aggiunte)</i> .1. I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.
--	---

Costituzione art. 69 riforma Berlusconi *(in neretto le modifiche o le aggiunte)*

- .1. I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.**
- .2. La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche.**

interessante il secondo comma aggiunto da Berlusconi: buono.
ma scomparso nella riforma Renzi.
strano: avrebbe potuto portare a risparmi consistenti anche per la Camera.

il Senato totalmente gratuito, grazie alla trovata che i suoi membri fanno tutti anche qualcos'altro, e` uno dei cavalli (o meglio, dei renzini) di battaglia della propaganda per il si`.

ma e` un'altra delle balle stratosferiche di Renzi.
stratosferiche come il nuovo aereo che ha voluto.

Renzi ha parlato di un miliardo di costi risparmiati. o meglio, ne parlava due mesi fa quando questo post fu scritto.

e` il miliardo di costi globali del Senato.

quello che Renzi credeva di avere totalmente abolito.

due mesi dopo qualcuno deve avergli spiegato che non ha affatto abolito il Senato.

e deve avergli consigliato di spararle un po' meno grosse.

cosi` il risparmio adesso e` diventato di MEZZO miliardo.

il costo effettivo delle indennità dei senatori in carica e` di 80 milioni di euro l'anno e questa e` l'unica spesa riferita al Senato che sara` effettivamente eliminata, almeno in parte, visto che indubbiamente rimarranno i rimborsi spese e altri benefici; secondo altri calcoli, di 50 milioni.

il risparmio e` irrisorio.

e rispetto ad altre spese imposte dal nostro amato premier in bicicletta e` una bella gara stabilire dove si risparmia di piu`.

L'aereo presidenziale da lui voluto costa circa un terzo di questo risparmio ogni anno (e` in leasing).

e non lo so in maniera esatta, solo perche` il suo costo e` uno dei segreti di stato meglio custoditi...

da aggiungere che il costo maggiore del Senato attuale e` dato dai vitalizi a coloro che cessano dalla carica.

su questi Renzi non e` intervenuto, neppure sui prossimi.

e siccome ha trasformato i senatori a vita in senatori settennali, ciascuno dei quali avra` diritto al vitalizio - si deve supporre -, questi costi aumenteranno significativamente nel tempo, andando a ridurre pesantemente perfino quei 50 milioni di risparmi effettivi.

gli altri costi, fino alla spesa globale di un miliardo, sono relativi al personale e alle strutture. e non verranno meno, dato che l'organo resta.

ma soprattutto: la sovranita` popolare vale meno di 50 milioni di euro?
vale un terzo dell'aereo di Renzi?

questo argomento di Renzi del presunto risparmio e` una carta truccata.

peggio, e` un falso, forse neppure del tutto consapevole, in un leader per vocazione egocentrico e ballista.

. . .

ma soprattutto va notato che la nuova Costituzione renziana si limita a dire che i deputati avranno una indennita`.

non mette affatto altrettanto nero su bianco che i senatori non ne avranno una.

dice soltanto che e` proibito prevedere rimborsi spese PER I GRUPPI POLITICI.

una legge per dargliela sara` sempre possibile, visto che la Costituzione non la vieta.

magari a livello regionale, e dunque diverso da Regione a Regione.

sull'art. 69 della deforma-Costituzione di Renzi consiglio di leggere anche:

<https://ivanve1.blogspot.it/2016/05/come-cambia-la-costituzione-larticolo-69.html>

"di cui": la semplificazione complicante, art. 70 (1a parte)

qui, amici miei, tenetevi forte.
perche` siamo al cuore vero della deforma-Costituzione.
dove sia Berlusconi sia Renzi obbediscono ai veri padroni del vapore.
quelli che comandano e che hanno ordinato da tempo di cambiarla.
semplifichiamo con uno slogan e chiamiamoli *le banche*.
ne avete avuto un esempio pochi giorni fa, quando hanno modificato le norme sulla pignorabilità delle case per i mutui non pagati.
avete presente che la legge non e` passata al primo colpo e senza che nessuno se ne accorgesse?
c'e` stato un po` di clamore mentre passava tra Camera e Senato.
e alla fine hanno dovuto cambiare qualcosa.
(non era sostanziale, comunque).
e dunque non chiamatela democrazia, chiamatela pure, come loro, *lungaggine*: espressione per bene di quella che voi chiamereste alla buona *inutile rottura di coglioni*.
basta con le leggi che ci mettono una vita: semplifichiamo.
decisioni veloci, senza troppe discussioni:
il governo decide, il parlamento dei nominati approva e il popolo dei coglioni subisce.
tanto e` gia` abbastanza convinto di non contare un piffero;
e poi per contare bisogna informarsi, capire e poi alla fine anche lottare.
sai che stress: meglio affidarsi all'arruffapopoli di turno.

pero` adesso vediamo come sia Berlusconi sia Renzi hanno "semplificato".
notare che per semplificare il procedimento legislativo non occorre cambiare la Costituzione, bastava rivedere i regolamenti del Parlamento.
ma ai padroni del vapore sono proprio le costituzioni antifasciste dell'Europa meridionale che danno fastidio e vogliono vedersele togliere da davanti agli occhi.
e cosi` i due hanno messo in moto i loro esperti e ce l'hanno proprio messa tutta.
i risultati sono da film horror.
ma come ricavare sangue dalle rape?

Art. 70 *La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.*

sono nove parole in tutto.
ma ecco i semplificatori all'opera.

devo preavvisare che la lettura integrale dei due articoli equivale ad una tortura della Santa Inquisizione oppure nelle celle dei servizi segreti egiziani.
comunque non posso esimermi dal riportare i testi.
quanto a pretendere che voi li leggiate e` un altro discorso.
al momento potete accontentarvi del colpo d'occhio.
semmai approfondiremo dopo.
(con questo sto preannunciando una seconda puntata).

...

<p>Art. 70 Testo attuale</p> <p>La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.</p>	<p>Costituzione art. 70 riforma Renzi (in neretto le modifiche o le aggiunte)</p> <p>1. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono</p>
--	---

	<p>comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.</p> <p>.2. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.</p> <p>.3. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.</p> <p>.4. L'esame del Senato per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.</p> <p>.5. I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.</p> <p>.6. I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.</p> <p>.7. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.</p>
--	---

Costituzione art. 70 riforma Berlusconi (e` integralmente nuovo)

.1. La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, puo' proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla meta' per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

.2. Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, puo' proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla meta' per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

.3. La funzione legislativa dello Stato e' esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonche' nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non e' approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalita' rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo

unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

.4. Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalita' di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, puo' autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge e' trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

.5. L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma puo' avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

.6. I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non e' sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non puo' contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.

la continuita` tra Berlusconi e Renzi nel progetto di manomissione della Costituzione e` evidente. Renzi peggiora ulteriormente il progetto, "semplificando", perche` al peggio non c'e` mai fine:

**e pensare che la Costituzione deve essere studiata nelle scuole.
ma c'e` da vergognarsi a presentare ai ragazzi un testo simile.
se vogliamo che capiscano subito in che paese gli tocca vivere, facciamolo.**

inventarono un delirio burocratico e lo chiamarono semplificazione.

. . .

Consiglio di leggere anche, di Mario Ivan Grossi,
<http://ivanve1.blogspot.it/2016/05/come-cambia-la-costituzione-larticolo-70.html>

il Senato eventualmente, art. 70 (2a parte)

questo articolo 70 e` talmente centrale nella deforma-Costituzione renzina che bisogna tornarci su per analizzarlo anche in dettaglio, dopo le prime impressioni.

in primo luogo e` da notare l'impostazione IDENTICA nelle linee generali data sia da Berlusconi sia da Renzi alle procedure per la formazione delle leggi.

in entrambe le ipotesi di riforma costituzionale la Camera esamina ed approva i disegni di legge e il Senato PUO` esaminarli a sua volta.

rimane poco chiaro in quale sede il Senato decide se occuparsi della legge approvata dalla Camera oppure no, anche perche` i tempi sono molto ristretti.

ma in sostanza il Senato dovrebbe riunirsi ogni volta, anche per decidere di non decidere...

ma nella deforma-Costituzione di Berlusconi il Senato puo` esaminare qualunque legge che riguardi i principi generali dei campi abbastanza vasti e importanti in cui vi e` legislazione concorrente fra Stato e Regioni,

in quella di Renzi il principio stesso della legislazione concorrente fra Stato e Regioni e` abrogato e dunque i campi nei quali puo` intervenire il Senato sono molto piu` ridotti.

in caso di permanente dissenso fra Camera e Senato sia per Berlusconi sia per Renzi la decisione definitiva spetta comunque alla Camera; tuttavia per Berlusconi anche il Senato ha diritto di proporre disegni di legge in questi campi; per Renzi no.

inoltre per Berlusconi il Senato rimaneva elettivo, per Renzi no.

non servono molti altri argomenti per dimostrare che la deforma-Costituzione di Renzi e` molto peggiorativa rispetto a quella di Berlusconi.

per cui gli elettori e i dirigenti del Partito Democratico che affossarono la deforma-Costituzione di Berlusconi sono urgentemente richiesti di spiegare perche` hanno cambiato parere e si apprestano a votare una legge molto piu` estremistica di quella nell'allontanarsi dalla Costituzione vigente, che allora definivano la piu` bella del mondo (esagerando indubbiamente).

mentre non dovrebbe esserci imbarazzo o incoerenza in coloro che allora la approvarono a votare di nuovo la deforma-Costituzione Renzi, sempre che non la trovino troppo estremistica ed autoritaria, come accade oggi a Berlusconi stesso.

vi erano altri modi per superare il bi-cameralismo perfetto.

anche facendo a meno del bicameralismo imperfetto che comunque sopravvive anche nella deforma renzina.

per esempio separando nettamente le competenze fra le due Camere:

una che si occupa di fiducia al governo, di bilancio e di leggi di spesa;

e l'altra di questioni civili connesse alle norme generali fissate dalla Costituzione,

e stabilendo che per queste l'approvazione della prima Camera e` necessaria soltanto se comportano spesa e limitatamente a questo aspetto.

e viceversa serve l'approvazione della seconda solamente se la legge riguarda aspetti fondamentali della Costituzione.

e, naturalmente, anche viceversa: la seconda Camera, o Senato, non ha diritto di entrare nel merito delle leggi di spesa approvate dalla prima.

cosi` come la prima Camera non puo` intervenire sulle leggi che intervengono sui diritti civili, ma senza nuovi impegni finanziari.

ma per non indulgere troppo in considerazioni astratte, ecco l'elenco dei temi sui quali soltanto, nella deforma-Costituzione di Renzi, il Senato ha il diritto di chiedere la revisione di una legge approvata dalla Camera:

- *leggi di revisione della Costituzione*
- *le altre leggi costituzionali,*
- *leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche,*
- *leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti i referendum popolari,*
- *leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71,*
- *leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni,*
- *la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea,*
- *la legge che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma,*
- *le leggi di cui all'articolo 57, sesto comma,*
- *le leggi di cui all'articolo 80, secondo periodo,*
- *le leggi di cui all'articolo 114, terzo comma,*
- *le leggi di cui all'articolo 116, terzo comma,*

- le leggi di cui all'articolo 117, quinto e nono comma,
- le leggi di cui all'articolo 119, sesto comma,
- le leggi di cui all'articolo 120, secondo comma,
- le leggi di cui all'articolo 122, primo comma,
- le leggi di cui all'articolo 132, secondo comma.

e` semplicemente penoso farlo, pero` mi sento obbligato, per una valutazione consapevole, e riporto i vari riferimenti.

non entro per ora nel merito di queste disposizioni: le cito soltanto per tracciare il quadro delle competenze del Senato renzino.

ritengo tuttavia che i cittadini non debbano essere degli azzecagarbugli in pectore e che ognuno abbia il DOVERE CIVICO di votare contro ogni modifica che gli viene sottoposta con le tecniche tipiche degli imbrogli, cioe` con una valanga di codicilli incomprensibili nei quali si nasconde l'inganno.

Art. 71: lo vedremo il prossimo post

Art. 57, sesto comma: riguarda le *modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale.*

Art. 80, secondo periodo: riguarda le *leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.*
espressione orribilmente vaga.

Art. 114, terzo comma: riguarda le *leggi che disciplinano l'ordinamento di Roma come capitale della Repubblica*

Art. 116, terzo comma: riguarda, tenetevi forte di nuovo, le leggi che intervengono su forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio.

Si tratta di poteri specifici delle regioni autonome, che *tuttavia possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata.*

Art. 117, quinto e nono comma: riguarda questi due punti:

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 119, sesto comma: riguarda *risorse aggiuntive dello stato ed interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.*

Art. 120, secondo comma: riguarda questo punto:

Il Governo, acquisito, salvo i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Art. 122, primo comma: riguarda questo punto:

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

Art. 132, secondo comma: riguarda questo punto:

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.

2. si alza a 150.000 da 50.000 le firme necessarie per presentare una proposta di legge di iniziativa popolare.

queste, come noto, languono inosservate in qualche archivio per anni.

ma ecco che Renzi finalmente si muove, e decide che vanno esaminate entro un termine.

quale? non si sa.

ci penseranno i regolamenti parlamentari.

prima o poi.

era così` difficile mettere il termine qui?

3. la stessa operazione per i referendum popolari propositivi e altre pinzillacchere varie.

restano nel vago.

e in pratica sono rinviate alle calende greche.

in piu` ci tocca anche lo sberleffo di sentirci dire *Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche...*

e` lo stesso Renzi che parla che e` riuscito in tutti i modi a far fallire il referendum sulle trivelle.

possiamo ben capire che credibilita` ha quando parla di favorire la partecipazione popolare un premier che ha fatto la pubblicita` all'astensione e dice tutti i giorni che l'astensione non e` un problema per lui.

ma il meglio e` nemico del bene, vero?

si`, ma dobbiamo ammettere che sia bene fare qualche promessa vuota.

...

Consiglio di leggere anche, di Mario Ivan Grossi,

<http://ivanve1.blogspot.it/2016/05/come-cambia-la-costituzione-larticolo-71.html>

come sempre, presenta considerazioni molto puntuali.

succede anche che ci troviamo d'accordo nelle valutazioni, ma credo dipenda soltanto dal fatto che entrambi ci sforziamo di dare una lettura obiettiva dei testi.

o forse che siamo tra i pochi che li hanno letti davvero.

disapprovazione per le procedure di approvazione? art. 72

Costituzione art. 72

.1. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

.2. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

.3. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

.4. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Costituzione art. 72 riforma Renzi (in neretto le modifiche o le aggiunte)

.1. Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

.2. Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

[Ripetizione grottesca di due commi quasi identici linguisticamente ed assolutamente identici concettualmente!]

.3. (= 2 attuale) I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

.4. (= 3 attuale) Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

.5. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, e per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.

.6. Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70.

.7. Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito, di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge.

Costituzione art. 72 riforma Berlusconi (in neretto le modifiche o le aggiunte)

.1. Ogni disegno di legge, presentato **alla Camera competente ai sensi dell' articolo 70**, e' secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi **dall'Assemblea**, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

.2. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali e' dichiarata l'urgenza, **le modalita' e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare**.

.3. **Puo' altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma**, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge e' rimesso **all'Assemblea**, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato **dall'Assemblea** oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicita' dei lavori delle commissioni.

.4. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea e' sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa. (abrogato il resto dell'articolo)

. 5. **Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo puo' inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalita' di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame.**

.6. Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, e' organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.

.7. Le proposte di legge di iniziativa delle Regioni e delle Province autonome sono poste all'ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con prioritá' per quelle adottate da piu' Regioni e Province autonome in coordinamento tra di loro".

...

poiche` nella sostanza, con leggere varianti, le innovazioni previste da Berlusconi sono molto simili a quelle previste da Renzi, e sono scritte in una lingua altrettanto orribile, le valutazioni che seguono sulla deforma-Costituzione Renzi valgono anche per il tentativo fallito di cambiare la Costituzione fatto da Berlusconi.

Ed ora vediamo che cosa succede con Renzi:

...

Si tratta, per i primi sei commi, di modesti adattamenti interni resi necessari dalla nuova funzione del Senato, su una linea simile a quelli berlusconiani.

L'attenzione va concentrata sul comma 7.

Neppure questo e` trascendentale:

stabilisce che un disegno di legge giudicato essenziale dal governo va messo in votazione entro 70 giorni.

Ci puo` stare, ma bastava inserirlo nei Regolamenti della Camera.

non tenere il Parlamento inchiodato per due anni a riformare la Costituzione.

...

Pero` attorno a queste piccole innovazioni procedurali, il solito balletto di parole in burocratese, per dire poi semplicemente che a questo iter abbreviato il governo non puo` fare ricorso per le leggi elettorali, la ratifica dei trattati internazionali, le amnistie (art. 79), le leggi di bilancio (art. 81, c. 6).

il testo evidenzia ogni volta di essere scritto da menti incredibilmente fumose

E altre cose ancora, che la mente si ripugna di continuare a considerare: vedi i termini dimezzati *di cui...* e quelli differiti *di non oltre quindici giorni*.

Fa senso vedere le mani dei torpidi burocrati sulla nostra bella Costituzione.

Insomma, su questo articolo concludo, per motivi quasi semplicemente estetici, con una bella disapprovazione delle nuove procedure di approvazione, per come sono scritte.



la routine, e la promulgazione delle leggi, artt. 73 e 74 - 7 giugno 2016

ed ora due articoli con modifiche poco significative, e quasi di routine...



Costituzione art. 73

- .1. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
- .2. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
- .3. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Costituzione art. 73 riforma Renzi (in neretto le modifiche o le aggiunte)

- .1. immutato
- .2. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.**
- .3. (= 2.) **Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.**
- .4. (= 3.) immutato.

Costituzione art. 73 riforma Berlusconi (in neretto le modifiche o le aggiunte)

- .1. immutato
- .2. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, e secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.**
- .3. immutato

Ed ora vediamo che cosa succede con Renzi:

In questo caso il giudizio sul comma 2 aggiunto da Renzi non può essere che assolutamente positivo, senza riserve.

a volere essere proprio pignoli, si può osservare che non è previsto il caso, abbastanza comune, di una dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale.

ma dovrebbe andar da sé che in un caso simile la legge verrà promulgata senza le parti dichiarate incostituzionali.

sempre per amore di sottigliezza, osservo anche che non capisco bene perché questa procedura sia limitata alle sole leggi elettorali e non a tutte le leggi in genere, ma in particolare a quelle di modifica della Costituzione, che devono essere coerenti, come tutte le altre, con i principi generali della Costituzione.

...

Comunque il giudizio rimane positivo, nonostante i limiti.

E siccome ritengo che questo giudizio positivo possa essere diffuso, allora mi domando perché questo articolo non è stato approvato separatamente, con una legge distinta, che sicuramente non sarebbe stata sottoposta a referendum.

L'articolo non risulta così connesso al resto della riforma da non poterne prescindere.

... ..

Costituzione art. 74

- .1. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
- .2. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Costituzione art. 74 riforma Renzi (in neretto le modifiche o le aggiunte)

- .1. immutato
- .2. **Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.**
- .3. **Se la legge è nuovamente approvata,** questa deve essere promulgata.

Costituzione art. 73 riforma Berlusconi (in neretto le modifiche o le aggiunte)

- .1. immutato
- .2. **Se le Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,** approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Ed ora vediamo che cosa succede con Renzi:

Nel comma 2, aggiunto, una integrazione di routine, che integra opportunamente una piccola carenza della Costituzione attuale.

il referendum secondo Renzi l'astensionista, art. 75 8 giugno 2016

<p>Costituzione art. 75</p> <p>.1. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.</p> <p>.2 Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.</p> <p>.3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.</p> <p>.4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.</p> <p>.5 La legge determina le modalità di attuazione del referendum.</p>	<p>Costituzione art. 75 riforma Renzi (in neretto le modifiche o le aggiunte)</p> <p>.1. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente <i>forza</i> di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.</p> <p>.2. immutato</p> <p>3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti <i>gli</i> elettori.</p> <p>.4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto <i>o</i>, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.</p> <p>.5. immutato</p>
---	---

Costituzione art. 75 riforma Berlusconi
immutato

Ed ora vediamo che cosa succede con Renzi:

Al c. 3 ulteriore conferma indiretta che in nessun caso il Senato potrà essere elettivo, dato che il concetto di elettori e di elettori della Camera vengono a coincidere: se ci fosse un Senato elettivo da parte di un gruppo di elettori distinto, questo comma della Costituzione non avrebbe potuto essere cambiato.

Al c. 4 vacilla la sintassi, ma pazienza.

Vacilla anche la logica, ma questo è più comune in questa deforma-Costituzione. Mi sono già occupato di questa bislacca differenziazione dei diritti degli elettori sulla base del loro numero. in un commento a questo post: *finalmente l'Italia ha un presidente – 198*, rispondendo a Francesco Masala, franz <https://corpus15.wordpress.com/2016/04/11/finalmente-litalia-ha-un-presidente-198/> Mi limito a riportare quelle considerazioni del 12 aprile scorso.

so che vogliono cambiare l'art. 75 sul referendum. accanto al referendum attuale, indetto con la raccolta di 500.000 firme e un quorum da raggiungere del 51% degli elettori, ci sarà un referendum indetto con almeno 800.000 firme; in questo caso, per l'abrogazione della legge, il quorum da raggiungere è del 51% dei votanti delle ultime politiche. questa modifica è certamente positiva, ma la struttura è molto lobbistica ed illogica. credo che potrebbe esserci addirittura un intervento della Corte Costituzionale, perché l'idea di differenziare i diritti del corpo elettorale nel referendum sulla base del numero dei richiedenti il referendum è totalmente idiota.

gli strateghi dell'antidemocrazia ritengono di creare due categorie di referendum:
1. quello praticamente impossibile o quasi da vincere, come attualmente, per l'elevato numero richiesto di partecipanti al voto
2. quello potenziato nelle firme, ma con un quorum minore nei votanti. ritengono la soglia di 800.000 firme in tre mesi praticamente impossibile, salvi casi rarissimi.

si conferma che nella loro ottica il referendum non è un modo normale di funzionare di uno stato democratico, ma un plebiscito da indire soltanto in situazioni eccezionali.

**anche i referendum indetti da almeno 5 consigli regionali appartengono alla categoria dei referendum depotenziati.
una piccola vendetta di Renzi per il referendum delle trivelle.**

...

faccio infatti notare che il referendum anti-trivelle, richiesto da 9 consigli regionali, sarebbe stato stravinto, se il quorum dei partecipanti fosse stato calcolato rispetto alle ultime elezioni della Camera anzichè` rispetto al numero totale dei votanti.

...

a proposito: a quando una riforma della Costituzione che renda appunto anche il numero dei deputati proporzionale al numero dei votanti?

e i decreti legge del governo sulle elezioni? artt. 76 e 77 9 giugno 2016

Rimane sostanzialmente immutato, sia nella deforma-Costituzione di Berlusconi sia in quella di Renzi, l'art. 76, che regola i decreti delegati.

<p>Costituzione art. 76: L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.</p>	<p>Costituzione art. 76 riforma Renzi: Immutato</p>
---	--

<p>Costituzione art. 76 riforma Berlusconi (in neretto le aggiunte) .1. immutato .2. I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera.</p>
--

.....

importanti modifiche invece, nella legge Boschi, ai decreti legge decisi dal governo senza delega del Parlamento:

<p>Costituzione art. 77: .1. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. .2. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere. .3. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.</p>	<p>Costituzione art. 77 riforma Renzi (in neretto le modifiche o le aggiunte) .1. Il Governo non può, senza delegazione disposta con legge, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. .2. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni. .3. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. .4. Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento. .5. I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. .6. L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione. .7. Nel corso dell'esame di disegni di legge di conversione dei decreti legge non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.</p>
---	---

Costituzione art. 77 riforma Berlusconi (in neretto le modifiche o le aggiunte)

.1. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

.2. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere competenti ai sensi dell'articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, e' appositamente convocata.

.3. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell' articolo 70, possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Nella riforma costituzionale di Berlusconi, piccole modifiche di routine, determinate dalle nuove funzioni del Senato.

Ed ora vediamo che cosa succede con Renzi:

Al c. 3 Vi e` la ripetizione, qui nel giusto contesto, di un concetto che era gia` stato inutilmente anticipato nell'art. 74, ma pazienza.

Anche al c. 4 vi e` una ripetizione abbastanza grottesca, tornando su un punto gia` trattato: l'art. 72 c. 5 dice:

.5. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, e per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.

Anzi, piu` che di ripetizione, si tratta di contraddizione vera e propria e palese, che verrebbe a crearsi fra due articoli della Costituzione.

L'art. 72 c. 5 (che appartiene alla Costituzione vigente) dice che in materia elettorale si adotta sempre la procedura normale di approvazione da parte delle Camere;

con l'art. 77 c. 4, di sua invenzione, Renzi dice invece che il governo puo` fare decreti legge sulla disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni.

La definizione e` vaghissima, e il terreno molto pericoloso.

In sostanza Renzi si serve di questa innovazione dell'art. 77 per aggirare il divieto costituzionale dell'art. 72 di procedure troppo accelerate in materia elettorale.

e attribuisce al governo addirittura il potere di emanare decreti legge in materia elettorale!

si tratta di uno dei punti piu` gravi in assoluto di questa deforma-Costituzione.

Attenzione, invece, a questo punto, positivo:

Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge, regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti in legge:

vieta di fare decreti legge per rimediare agli effetti di decreti legge non approvati.

...

Nel complesso, a parte le singole osservazioni, il giudizio di insieme su questo articolo e` nettamente scisso in due:

assolutamente negativo per la facolta` data al governo di fare decreti legge in materia elettorale;

positivo per un aspetto minore: il divieto dei decreti legge replicanti...

Ancora il rammarico che le modifiche indiscutibilmente positive non siano state approvate con leggi distinte, sulle quali non ci sarebbe stato referendum.

anche quando non connesse alle modifiche strutturali piu` discusse.

...

ma la logica voluta e` quella del prendere o lasciare. lasciare, lasciare, ovviamente.

guerra, amnistia, indulto, ratifica trattati internazionali, pareggio in bilancio, inchieste, artt. 78, 79, 80, 81 e 82 10 giugno 2016

Costituzione art. 78:

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Costituzione art. 78 riforma Renzi (in neretto le modifiche o le aggiunte)

La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.

Costituzione art. 78 riforma Berlusconi

Immutato.

Ed ora vediamo che cosa succede con Renzi:

Negativo che sia completamente escluso il Senato da una decisione così importante; non lo aveva fatto neppure Berlusconi.

Positivo che almeno sia richiesta per la delibera della Camera la maggioranza assoluta e non la maggioranza semplice.

E tuttavia forse sarebbe stata auspicabile, per una decisione così importante, una maggioranza più significativa, ad esempio dei due terzi. Come per l'amnistia e l'indulto, almeno!

Che ci voglia una maggioranza più grande per mandare fuori di galera in anticipo qualcuno che per mandare i giovani a morire vi sembra sensato?



.....

Costituzione art. 79:

.1. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

.2. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

.3. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Costituzione art. 79 riforma Renzi (in neretto le modifiche o le aggiunte)

.1. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

.2. immutato

.3. immutato

Costituzione art. 79 riforma Berlusconi

Immutato

In Renzi, semplice adeguamento formale alle nuove (non) competenze del Senato.

.....

Costituzione art. 80: Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.	Costituzione art. 80 riforma Renzi (in neretto le modifiche o le aggiunte) La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.
---	--

Lo stato di guerra, no (scusate se insisto sul concetto, ma e` proprio grottesco).

Costituzione art. 80 riforma Berlusconi (in neretto le modifiche) E' autorizzata con legge, approvata ai sensi dell' articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi".

.....

Costituzione art. 81: .1. Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. .2. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. .3. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. .4. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. .5. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. .6. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.	Costituzione art. 81 riforma Renzi (in neretto le modifiche o le aggiunte) .1. immutato .2. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. .3. immutato .4. La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. .5. immutato .6. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.
---	--

In Renzi correzioni meramente formali legate sempre al ridimensionamento del ruolo del Senato.

Si tratta dell'articolo recentemente rivisto, fra grandi quanto inutili polemiche, e che ha stabilito il cosiddetto obbligo di pareggio in bilancio.

Sembra una barzelletta dirlo, oggi, no?

In realta` l'unica novita` e` che per approvare lo sfioramento del bilancio e proseguire con l'indebitamento il Parlamento deve dichiarare che si sono verificati avvenimenti eccezionali.

E si sono verificati tutti gli anni, dall'approvazione della modifica nel 2012 (che aveva effetto dal bilancio 2014) ad oggi.

Figuratevi se verra` mai a mancare una maggioranza, anche assoluta, nel nostro parlamento per proseguire la politica dell'indebitamento progressivo e carpire consenso, la politica che fu democristiana e poi craxiana, berlusconiana e renziana - contrastata soltanto degli unici due economisti che abbiamo avuto al governo: Prodi e Monti.

...

La deforma-Costituzione di Berlusconi precede la modifica del 20 aprile 2012.

Quindi riporto il suo testo completo (in neretto il primo comma, perche` era innovativo):

Costituzione art. 81 riforma Berlusconi (in neretto le modifiche al testo costituzionale precedente)
.1. Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ai sensi dell' articolo 70, primo comma".
 .2. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
 .3. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
 .4. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

... ..

<p>Costituzione art. 82:</p> <p>.1. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.</p> <p>.2. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.</p>	<p>Costituzione art. 82 riforma Renzi (in neretto le modifiche o le aggiunte)</p> <p>.1. La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.</p> <p>.2. A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.</p>
---	--

Costituzione art. 82 riforma Berlusconi (in neretto le modifiche)
 .1. immutato
.2. La Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Il Presidente della Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera e' scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione.

L'ultima integrazione della riforma di Berlusconi era molto positiva.
 ma Berlusconi sapeva che era molto probabile che finisse in minoranza e voleva garantirsi degli spazi.

...

L'idea positiva della riforma berlusconiana di stabilire in Costituzione che il Presidente delle commissioni d'inchiesta parlamentari debba essere dell'opposizione e` abbandonata da Renzi.
 In compenso riemerge, ma qui con piu` evidenza che altrove, la strana idea che nel nuovo Senato non possano costituirsi gruppi di opposizione.

... ..

Dandone un giudizio finale, l'insieme di questi articoli non vede stravolgimenti particolari rispetto all'esistente, nella deforma renzina, a parte il ridimensionamento del Senato.
 Tuttavia gli aspetti negativi prevalgono, perfino rispetto alla deforma di Berlusconi.

Il Presidente della Repubblica, artt. 83-91 11 giugno 2016

raccolgo qui le osservazioni sulle modifiche agli articoli riguardanti la figura costituzionale del Presidente della Repubblica.

tutto sommato le modifiche dirette al ruolo del presidente non sono significative e quelle sulle modalita` della sua elezione sono indubbiamente migliorative.

...

Costituzione art. 83:

.1. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

.2. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

.3. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Costituzione art. 83 riforma Renzi (in neretto le modifiche o le aggiunte)

.1. immutato

.2. abrogato

.3. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

Costituzione art. 83 riforma Berlusconi (in neretto le modifiche o le aggiunte)

.1. Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o dall'Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Sudtirolo ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. L'elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

.2. Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.

...

Ed ora vediamo che cosa succede con Renzi:

Ricalca abbastanza da vicino la riforma berlusconiana, con modifiche di dettaglio.

Distinzione molto sottile quella fra i tre quinti degli aventi titolo necessari dal quarto al sesto scrutinio e quella dei tre quinti dei votanti necessaria dal settimo in poi.

E` in ogni caso positivo che il quorum necessario resti comunque piu` elevato della semplice maggioranza.

... ..

Costituzione art. 84:

.1. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

.2. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

.3. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Costituzione art. 84 riforma Renzi

immutato

Costituzione art. 84 riforma Berlusconi (in neretto le modifiche o le aggiunte)

.1. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

.2. immutato

.3. immutato

(evidentemente Renzi non ambisce ancora a diventare presidente della repubblica...

c'e` sempre Del Rio, comunque, per la prossima tornata...)

... ..

Costituzione art. 85:

- .1. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.**
- .2. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.**
- .3. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.**

Costituzione art. 85 riforma Renzi (in neretto le modifiche o le aggiunte)

- .1. immutato
- .2. Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune.**
- .3. Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.**

Costituzione art. 85 riforma Berlusconi (in neretto le modifiche)

- .1. immutato
- .2. Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.**
- .3. Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica".**

... ..

Costituzione art. 86:

- .1. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.**
- .2. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.**

Costituzione art. 86 riforma Renzi (in neretto le modifiche o le aggiunte)

- .1. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente **della Camera dei deputati.**
- .2. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.**

Costituzione art. 86 riforma Berlusconi (in neretto le modifiche)

- .1. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato **federale della Repubblica.**
- .2. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.**

... ..

Costituzione art. 87:

- .1. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.**
- .2. Può inviare messaggi alle Camere.**
- .3. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.**
- .4. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.**
- .5. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.**
- .6. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.**
- .7. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.**
- .8. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione delle Camere.**

Costituzione art. 87 riforma Renzi (in neretto le modifiche o le aggiunte)

- .1. immutato
- .2. immutato
- .3. Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione.**
- .4. immutato
- .5. immutato
- .6. immutato
- .7. immutato
- .8. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione di entrambe le Camere.**

<p>.9. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.</p> <p>.10. Presiede il Consiglio superiore della magistratura.</p> <p>.11. Può concedere grazia e commutare le pene.</p> <p>.12. Conferisce le onorificenze della Repubblica.</p>	<p>.9. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera dei deputati.</p> <p>.10. immutato</p> <p>.11. immutato</p> <p>.12. immutato</p>
---	---

<p>Costituzione art. 87 riforma Berlusconi (in neretto le modifiche)</p> <p>.1. Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed e' garante della Costituzione e dell'unita' federale della Repubblica.</p> <p>.2. immutato</p> <p>.3. Indice le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera dei deputati.</p> <p>Il comma 4 era abrogato.</p> <p>.4. (=5) Immutato</p> <p>.5. (=6) Immutato</p> <p>.6. (=7) Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorita' indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.</p> <p>.7. (=8) Immutato</p> <p>.8. (=9) Immutato</p> <p>.9. (=10) Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere.</p> <p>.10. (=11) Immutato</p> <p>.11. (=12) Immutato</p> <p>.12. Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica, ai fini di cui all' articolo 70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti costituzionali".</p>	
---	--

...

Come si vede, nella riforma berlusconiana quadro sostanzialmente immutato, nonostante qualche ritocco qua e la`.
 Neppure Renzi prevede modifiche di rilievo ai poteri del Presidente della Repubblica.

... ..

<p>Costituzione art. 88:</p> <p>.1. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.</p> <p>.2. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.</p>	<p>Costituzione art. 88 riforma Renzi (in neretto le modifiche)</p> <p>.1. Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.</p> <p>.2. immutato</p>
---	--

<p>Costituzione art. 88 riforma Berlusconi (in neretto le modifiche o le aggiunte)</p> <p>.1. Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilita'; 2. b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalita' fissate dalla legge; 3. c) in caso di dimissioni del Primo ministro; 4. d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma. <p>.2. Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiara di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro.</p> <p>.3. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato.</p>	
--	--

Inutile commentare, visto che e` fallito, il tentativo furbesco di Berlusconi di togliere di fatto al Presidente della Repubblica il potere di scioglimento del parlamento.
 Renzi non interviene neppure qui sui poteri del Presidente della Repubblica.

... ..

I successivi tre articoli della Costituzione sul Presidente della Repubblica (89, 90, 91) non sono modificati da Renzi.

Anche nella riforma di Berlusconi i ritocchi erano di poco conto:

Costituzione art. 89 riforma Berlusconi (in neretto le modifiche o le aggiunte)
All'articolo 89, secondo comma, della Costituzione, le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "Primo ministro".

L'articolo 91 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 91. – Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedelta' alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all'Assemblea della Repubblica".

. . .

Quando Renzi rivendica di non avere spinto la riforma della Costituzione in senso presidenzialista ha ragione.

Rimane il dubbio, pero`, di fronte ad un rafforzamento eccessivo, viceversa, dei poteri del Primo Ministro, senza adeguato bilanciamento da parte degli altri poteri costituzionali, che un sistema presidenziale sia quasi il male minore.

Ma e` quello che vedremo meglio nel passaggio successivo.

il governo e la fiducia vietata (ma solo da Berlusconi!), artt. 92-96 12 giugno 2016

I primi due articoli della Costituzione sul Governo (92, 93) non sono modificati da Renzi.

...

Ha soltanto un valore storico rievocativo ricordare il fallito tentativo di Berlusconi di rafforzare in maniera indubbiamente eccessiva il ruolo del primo ministro, indebolendo quello del Presidente della Repubblica:

Costituzione art. 92 riforma Berlusconi (in neretto le modifiche o le aggiunte)

Art. 92. – Il Governo della Repubblica e' composto dal **Primo ministro** e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o piu' liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalita' stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro.

Costituzione art. 93 riforma Berlusconi (in neretto le modifiche o le aggiunte)

Art. 93. – Il **Primo ministro** e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

...

Molto importanti sono invece le modifiche successive:

Costituzione art. 94:

- .1. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
- .2. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
- .3. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
- .4. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
- .5. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Costituzione art. 94 riforma Renzi (in neretto le modifiche o le aggiunte)

- .1. Il Governo deve avere la fiducia **della Camera dei deputati**.
- .2. **La fiducia è accordata o revocata** mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
- .3. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta **innanzi alla Camera dei deputati** per ottenerne la fiducia.
- .4. Il voto contrario **della Camera dei deputati** su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
- .5. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera **dei deputati** e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Con Renzi modifiche soltanto formali per adeguare il quadro al ridimensionamento dei poteri del Senato.

Costituzione art. 94 riforma Berlusconi (in neretto le modifiche o le aggiunte)

- .1. Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma.
- .2. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.
- .3. Il Primo ministro puo' porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con prioritá' su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento.
- .4. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non e' comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.
- .5. In qualsiasi momento la Camera dei deputati puo' obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non puo' essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.
- .6. Il Primo ministro si dimette altresí qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto

determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l'articolo 88, secondo comma.

.7. Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale.

In questo pasticciatissimo tentativo berlusconiano di andare verso un cancellierato forte colpisce un punto veramente importante:

vi prego di rileggere con me che cosa Berlusconi voleva mettere nella Costituzione:

Non e' comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.

Sante parole calpestate!

C'e' da inorridire a pensare che quella che Berlusconi voleva proibire e' esattamente la prassi attraverso la quale un governo illegittimo ha fatto passare in parlamento la sua deformazione radicale della Costituzione.

e dico che e' illegittimo perche' la famosa sentenza 1/2014 della Corte Costituzionale che dichiarava illegittima la legge elettorale di Calderoli in base al quale si era formato il parlamento, lo autorizzava a continuare, ma con un significativo riferimento esclusivamente al regime strettamente provvisorio della prorogatio.

non insisto ulteriormente sul tema, perche' l'ho gia' trattato.

e comunque e' evidente che il presidente della repubblica Napolitano si e' trasformato per l'occasione da supremo custode della Costituzione in suo nemico dichiarato, assegnando a Renzi l'incarico di governo con l'esplicita missione di trasformarla.

non sarebbe strano che prima o poi Napolitano, al quale auguro lunga vita anche per questo, venisse processato per alto tradimento della Costituzione.

che un Presidente della Repubblica agisca per stravolgere la Costituzione alla quale ha giurato fedelta' si puo' comprendere soltanto in una logica golpista.

ma se si pensa che quel presidente e' probabilmente figlio illegittimo dell'ultimo re d'Italia, allora ci ritroviamo in pieno nella tradizione di casa Savoia.

...

Costituzione art. 95:

.1. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

.2. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

.3. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

E' lasciato immutato da Renzi.

Da mettere di nuovo agli atti un altro aspetto del tentativo berlusconiano fallito di un cancellierato forte:

Costituzione art. 95 riforma Berlusconi (in neretto le modifiche o le aggiunte)

.1. I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.

.2. (=1) Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne e' responsabile. **Garantisce** l'unita' di indirizzo politico e amministrativo, **dirigendo**, promuovendo e coordinando l'attivitaa' dei ministri.

.3. immutato

.4. immutato

.....

Costituzione art. 96

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Costituzione art. 96 riforma Renzi (in neretto le modifiche)

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione **della Camera dei Deputati**, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Costituzione art. 96 riforma Berlusconi (in neretto le modifiche)

*Il **Primo ministro** e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato **federale** della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale".*

Sia nella deforma di Berlusconi sia in quella di Renzi la norma subisce soltanto ritocchi formali per adeguarla ai rispettivi quadri complessivi.

La pubblica amministrazione, il CNEL, la magistratura – artt. 97 e 99 – 13 giugno 2016

In una riforma della Costituzione tutta concentrata sui problemi della gestione del potere non poteva avere nessuna attenzione il problema reale rappresentato dal cronico cattivo funzionamento della pubblica amministrazione in Italia.

Questo vale sia per la deforma-Costituzione di Berlusconi, sia per quella di Renzi.

L'intervento di Renzi si limita a costituzionalizzare il principio della trasparenza.

Fatto in se stesso indubbiamente positivo, e forse da sottrarre al rischio del referendum globale, con una modifica costituzionale a parte.

<p>Costituzione art. 97 .2. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.</p>	<p><i>Costituzione art. 97 riforma Renzi (in neretto le aggiunte)</i> .2. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione.</p>
--	---

.

<p>Costituzione art. 99 .1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. .2. È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. .3. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.</p>	<p>Renzi lo abroga.</p>
--	-------------------------

Berlusconi non se ne è occupato.

Il CNEL non è mai decollato davvero e non se ne sentirà la mancanza.

Anche se non è da trascurare che Berlinguer, a suo tempo, pensasse ad abrogare il Senato e a mantenere in vita invece questo organismo, magari ripensandone alcuni aspetti.

. . .

In una disposizione transitoria, art. 40 c. 1, si definiscono le modalità operative per la soppressione:

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL, per le attività relative al patrimonio, compreso quello immobiliare, nonché per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti, nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.

.

La deforma di Renzi non interviene, per fortuna, sulla magistratura.

Berlusconi aveva colto l'occasione per tentare di intervenire sul Consiglio Superiore della Magistratura, ma in maniera non particolarmente significativa.

<p>Costituzione art. 104: .4. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p>

<p>Costituzione art. 104 riforma Berlusconi (in neretto le modifiche o le aggiunte): .4. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p>
--

l'accentramento complicante dalle Province alle Regioni, artt. 114-116 – 14 giugno 2016

Con la modifica dell'art. 114 si entra in una delle parti piu` aggrovigliate della deforma-Costituzione di Renzi,

quella che riguarda, o meglio riguardava, **LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI**, secondo il titolo dato in origine al Titolo V della Costituzione (e scusate il gioco di parole).

Gia`, perche` uno dei punti salienti della riforma renzina e` l'abrogazione delle province e il passaggio delle loro competenze alle Regioni.

Il titolo del **TITOLO V** diventa:

LE REGIONI, LE CITTÀ METROPOLITANE E I COMUNI

Nella deforma di Berlusconi era diventata:

"*Comuni, Province, Citta' metropolitane, Regioni e Stato*".

Decisamente meglio, dal mio punto di vista.

L'ordine delle parole non e` casuale:

nella deforma renzina il processo e` di accentramento progressivo:

poteri della Regioni passano allo stato,

le Province spariscono e i loro poteri passano alle Regioni.

l'importante e` che i poteri si allontanino il piu` possibile dai cittadini.

...

<p>Costituzione art. 114:</p> <p>.1. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.</p> <p>.2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.</p> <p>.3. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.</p>	<p>Costituzione art. 114 riforma Renzi</p> <p>.1. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.</p> <p>.2. I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.</p> <p>.3. immutato</p>
--	--

<p>Costituzione art. 114 riforma Berlusconi (in neretto le modifiche o le aggiunte)</p> <p>.1. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato, che esercitano le loro funzioni secondo i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà`.</p> <p>.2. immutato</p> <p>.3. Roma e' la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalita' stabiliti dallo statuto della Regione Lazio".</p>
--

Abbastanza grottesca questa confusa e impropria delimitazione di competenze, a voler chiamare delimitazione la sovrapposizione.

...

So di essere controcorrente se ribadisco che l'abolizione delle province rappresenta una ulteriore limitazione della sovranita` popolare.

Avrei preferito piuttosto l'abolizione delle Regioni, tra l'altro molto piu` costose, e diventate enormi carrozzoni mangiasoldi, sedi privilegiate di scandali di ogni tipo e interlocutore privilegiato delle diverse lobby, a volte anche malavitose.

Come ex-dirigente scolastico mi colpisce, ad esempio, che i piani dell'edilizia scolastica finora deliberati a livello provinciale saranno decisi d'ora in poi a livello regionale.

Ci vedo chiaramente una forte diminuzione delle possibilita` di intervento delle realta` sociali.

Ma osservazioni analoghe si possono certamente fare per altri aspetti sociali analoghi.

Oltretutto il risparmio di spesa invocato per giustificare questa espropriazione non ci sara`, dato che le Regioni, per adempiere agli stessi compiti, devono necessariamente creare dei punti di riferimento decentrati, riutilizzando lo stesso personale.

Soltanto i livelli decisionali saranno concentrati a livello regionale.

E i risultati saranno molto eterogenei nel territorio, dato che si passa da regioni della consistenza della Valdaosta (100.000 abitanti) o del Molise, a Regioni che hanno la dimensione di uno stato, come la Lombardia con quasi 10 milioni di abitanti.

In sostanza l'abolizione delle province crea enormi squilibri nella struttura reale del potere tra le diverse parti dell'Italia.

e corrisponde ad una frantumazione localistica dei livelli di partecipazione, differenziati a seconda del territorio.

Ad esempio, le citta` metropolitane corrispondono dichiaratamente al livello delle province che vengono abolite.

Quindi ci saranno cittadini che avranno ancora un ente territoriale intermedio fra Comune e Regione, che corrisponde alle province abolite, quelli che abitano nelle città definite metropolitane, e altri che non l'avranno, perché vivono in zone di minore densità abitativa. Si aggiunga che la definizione delle città metropolitane nelle regioni a statuto speciale spetta a loro, e dunque si potrebbero vedere ricomparire strutture simili a quelle provinciali abrogate.

...

Faccio questa premessa doverosa perché mi sembra giusto evidenziare un mio primo giudizio negativo su questo aspetto della riforma-Costituzione.

Non è affar mio, poi, se poi la demagogia politica imperante ha portato ad approvare acriticamente questo provvedimento dell'abolizione delle Province, peraltro già anticipato arbitrariamente da varie disposizioni di legge, prima ancora della abrogazione costituzionale.

Che ancora non c'è.

E con l'effetto di produrre un caos amministrativo totale quando la riforma non passerà.

Se tutti coloro che sono invece favorevoli al mantenimento di questa struttura voteranno contro la riforma al referendum.

.....

I testi degli articoli seguenti sono stati introdotti dalla prima infausta legge riforma-Costituzione del 2001, approvata dal centro-sinistra.

E credo che si vedrà benissimo, per prima cosa dallo stile e dalla confusione concettuale.

Quella che ritroviamo pari pari nella mano dei riformatori attuali.

Costituzione art. 116 (l'art. 115 è stato abrogato nel 2001) :

.1. Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

.2. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

.3. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Costituzione art. 116 riforma Renzi (in neretto le modifiche o le aggiunte)

.1. immutato

.2. immutato

.3. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, **m), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio**, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, **anche su richiesta delle stesse**, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, **purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio**. La legge è approvata da **entrambe** le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata.

Costituzione art. 116 riforma Berlusconi (in neretto le aggiunte)

.1. Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale, **previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale.**

.2. immutato

.3. abrogato

No comment sul delirio burocratico dell'aggiunta berlusconiana al comma 1.

Molto positiva, invece, ma purtroppo dimenticata da Renzi, l'abrogazione berlusconiana del terzo comma della riforma del 2001,

cioè della possibilità di acquisire alcuni poteri delle regioni a statuto speciale anche da parte delle altre Regioni.

Prosegue, in tutta evidenza, l'azione di potenziamento della burocrazia regionale spinta verso vertici di comportamento sempre piu` delirante.

Ma mi risparmio una nuova attenta analisi di tutti i pasticciati riferimenti normativi.

Quando una Costituzione e` scritta come un contratto di assicurazione possiamo essere sicuri che in questo caso come in quello e` per confondere la testa di chi deve sottoscrivere il contratto.

Dobbiamo approvare, per fare solo un esempio illuminante nella sua demenzialita, che le Regioni possano avere forme particolari di autonomia nel commercio estero, anche su loro richiesta (perche` l'idea potrebbe nascere anche altrove) e naturalmente sulla base di intese fra le due Camere e la regione stessa?

Sconcertante che il delirio complicante di Renzi si sia mosso in questo caso in controtendenza anche rispetto a Berlusconi, che saggiamente cancellava questo comma del tutto.

...

Ma i problemi sollevati da questi articoli rivisti non sono ancora finiti: dobbiamo esaminare in particolare l'assetto che viene dato alle citta` metropolitane.

sara` una breve divagazione extra- o para-costituzionale, che rinvio al prossimo post, ma necessaria per capire il caos organizzato che si sta preparando.

siccome l'avevo gia` scritta, mi accontento di rinviarvi, per il momento, a questo post introduttivo:
<https://corpus15.wordpress.com/2016/06/05/elezioni-comunali-citta-metropolitane-e-referendum-a-futura-memoria-269/>

elezioni comunali, città metropolitane e referendum: a futura memoria - 5 giugno 2016

da una mail mia di oggi, ore 17:49:

"in questo momento sono molto piu` curioso di vedere come finiscono le amministrative che del referendum.

se le cose andassero particolarmente bene (cioe` male per Renzi), al referendum si potrebbe anche non arrivare.

sogno ad occhi aperti, lo so.

ma non e` forse crollato di colpo in questi giorni un argine dell'Arno, nel comune renzista di Firenze?

non era una bella metafora, se non proprio un bell'auspicio?

ma la campagna politica da fare in queste settimane era questa:

se vuoi far fallire la deforma-Costituzione, comincia col votare no contro i candidati renzini nel tuo comune...


tra l'altro era un modo molto efficace per capitalizzare per il referendum i risultati certamente mediocri di Renzi qui.

siccome non posso credere che gli strateghi anti-Renzi siano cosi` stupidi,

sono sempre piu` convinto che siano complici".

...

ma poi, quanti sanno che a Torino, Milano, Bologna, Roma, Napoli, votando il sindaco del comune capoluogo si vota automaticamente anche il sindaco delle città metropolitane omonime?



si chiamano città metropolitane, ma in sostanza sono le vecchie province delle 10 città italiane prescelte per l'esperimento di una gestione dall'alto.

nelle province il presidente era eletto da tutti gli abitanti delle province.

nelle città metropolitane, invece, lo scelgono soltanto gli abitanti del capoluogo!

e gli altri non contano.

molto democratico, vero?

e` la democrazia secondo Renzi.

del resto neppure il consiglio metropolitano viene eletto dai cittadini.

lo nominano i sindaci.

tutto questo non e` semplicemente meraviglioso?

un Partito che si definisce Democratico, ma si libera della democrazia come di un fardello inutile.

...

per la verità non e` poi così meraviglioso che i cittadini non contino più nulla nella scelta degli amministratori.

infatti i comuni di Milano, Torino e Roma hanno messo nei loro statuti, visto che potevano farlo, che sindaco metropolitano e consigli devono comunque essere eletti dai cittadini, cioè da tutti i cittadini che fanno parte della città metropolitana, non solo da quelli del capoluogo.

la cosa al governo e` piaciuta così poco che non ha fatto la legge elettorale necessaria per permettere ai cittadini comunque di scegliere

e così ha bloccato le elezioni democratiche previste dagli statuti dei comuni capoluogo.

...

il governo non vuole che i cittadini votino ne` nelle città metropolitane ne` nelle province.

che vengono ribattezzate enti territoriali vasti e tolte dalla costituzione perché i loro dirigenti possano essere nominati dai sindaci.

così come il Senato sarà nominato dalle Regioni.

...

capisco chi si astiene da queste buffonate.

ma forse votare in ogni occasione NO al renzismo e` meglio.

in caso di grave dissesto, artt. 118-120 – 16 giugno 2016

Ed eccoci all'art. 118, il prodotto della prima deforma-Costituzione del millennio, quella inventata da Bassanini del 2001.

come eravamo stupidi allora e come ce la siamo bevuti in maniera acritica!
mi scuso anche per la pesantezza del post: ma la colpa non e` mia,
e` di Bassanini!

Costituzione art. 118

.1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

.2. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

.3. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

.4. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Costituzione art. 118 riforma Renzi (in neretto le modifiche e le aggiunte)

.1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

.2. Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.

Comma inserito giusto per il gusto della battuta sulla semplificazione, immagino.

.3. (=2) I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

*.4. (= 3) La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento **in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici.***

.5. (= 4) Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Costituzione art. 118 riforma Berlusconi (in neretto le modifiche e le aggiunte)

.1. immutato

.2. immutato

.3. La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi ed intese. Per le medesime finalità, può istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui all'articolo 114.

.4. Ai Comuni, alle Province e alle città metropolitane e' garantita l'autonomia nell'esercizio delle funzioni amministrative, nell'ambito delle leggi statali o regionali.

*.5. (=3) La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei **beniculturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale.***

*.6. (=4) **Comuni, Province, città metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio.***

.7. L'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale e' definito con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma.

.8. La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, favorisce l'esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane, attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.

bei principi generali ed astratti, quelli inseriti nella riforma costituzionale 2001 di Bassanini e del centro-sinistrae soprattutto una visione della politica che muove dal basso, dalla base, dove sono concentrati, in teoria, i poteri maggiori, il piu` vicino possibile alla vita concreta dei cittadini.

Alla deforma di Berlusconi si puo` dare anche un'occhiata sommaria per cogliere le linee generali, che sono quelle di una moltiplicazione viziosa delle dichiarazioni di principio e delle sedi delle piu` varie forme di coordinamento, utili soltanto ai burocrati scaldare poltrone che ci mangiano su.

...

Ed ora vediamo che cosa succede con Renzi.

E` confermata l'abrogazione delle Province; non e` il caso di ripetere le considerazioni gia` fatte sul senso di questa cancellazione.

Nessun'altra reale innovazione.

... ..

Costituzione art. 119

.1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

.2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di partecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

.3. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

.4. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

.5. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

.6. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

La deforma di Berlusconi non interveniva su questo articolo; anche l'art. 119 della deforma renziana, a parte cancellare le Province, lascia il resto immutato.

... ..

Costituzione art. 120

.1. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

.2. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Costituzione art. 120 riforma Renzi (in neretto le modifiche e le aggiunte)

.1. immutato

.2. *Il Governo, **acquisito, salvo i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta,** può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province **autonome di Trento e Bolzano** e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e **stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente.***

Costituzione art. 120 riforma Berlusconi (in neretto le modifiche e le aggiunte)

.1. immutato

.2. **Lo Stato** può sostituirsi **alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118** nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali **e nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà**.

Ed ora vediamo che cosa succede con Renzi.

E' resa piu` complicata la procedura e sono allargati i casi di possibile intervento dello Stato.

Una piccola chicca indicativa:

*quando è stato accertato lo stato di **grave** dissesto finanziario dell'ente.*

La parolina grave e` messa li` apposta per dar da mangiare agli avvocati: non bastava scrivere dissesto finanziario?

Il dissesto finanziario o c'e` o non c'e`, vero?

Ma se si scrive che lo stato puo` intervenire solo se il dissesto e` grave, se cioe` si introduce il principio di indeterminazione nella norma, la certezza di contenziosi successivi e` assicurata.

E` per questo che le norme in Italia sono sempre difficilmente comprensibili o incerte.



Regioni, ritocchi e maquillage – e un Senato incostituzionale!, artt. 121-133 18 giugno 2016

Ed eccoci ad una serie di articoli con modifiche perlopiu` di routine. tranne che all'art. 122, dove Renzi la combina grossa, come vedremo. sono modifiche ad articoli della prima deforma-Costituzione, quella Bassanini del 2001. Che va gia` rivista, perche` e` sbagliata, per comune riconoscimento. Ma piu` si insiste nei ritocchi, peggiore e` il risultato. Perche` e` l'impianto che e` sbagliato. E quello anche Renzi ha paura a toccarlo.

...

<p>Costituzione art. 121</p> <p>.1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.</p> <p>.2. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.</p> <p>.3. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.</p> <p>.4. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.</p>	<p>Costituzione art. 120 riforma Renzi (in neretto le modifiche modifiche e le aggiunte)</p> <p>1. immutato.</p> <p>2. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alla Camera dei deputati.</p> <p>3. immutato</p> <p>5. immutato</p>
--	---

Berlusconi lasciava immutato l'articolo e Renzi introduce una piccola modifica obbligata.

.

<p>Costituzione art. 122</p> <p>.1. Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.</p> <p>.2. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.</p> <p>.3. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.</p> <p>.4. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>.5. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.</p>	<p>Costituzione art. 122 riforma Renzi (in neretto le modifiche modifiche e le aggiunte)</p> <p>.1. Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.</p> <p>.2. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei deputati, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.</p> <p>.3. immutato</p> <p>.4. immutato</p> <p>.5. immutato</p>
--	--

Da sottolineare il concetto fondamentale espresso al comma 2 dalla Costituzione attuale che stabilisce la ovvia incompatibilità` fra l'appartenenza a un consiglio regionale e a una delle Camere.

Costituzione art. 122 riforma Berlusconi (in neretto le modifiche e le aggiunte)

.1. *Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche i criteri di composizione e la durata degli organi elettivi.*

.2. immutato

.3. immutato

.4. immutato

.5. *Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto e non e' immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.*

Ed ora vediamo che cosa succede con Renzi.

Come si vede, il principio dell'incompatibilità e' confermato al comma 2, ma non per il Senato.

La trovata bislacca di Renzi di individuare i membri del Senato fra i membri stessi dei Consigli Regionali (o addirittura e peggio ancora, fra i Sindaci in carica) e' contraria, oltre che ad ogni principio di ragionevolezza, al testo stesso della Costituzione vigente.

Io la trovo indicativa del suo modo di pensare e di ostinarsi fino alla morte in qualche trucchetto costruito per fare demagogia, ma al di fuori di ogni quadro di insieme.

Non si puo' ridurre il Senato ad un dopolavoro per consiglieri in carica e sindaci.

Suppongo che un ricorso alla Corte Costituzionale su questo punto avrebbe qualche possibilita' di successo.

A proposito: perche' Renzi ha previsto la possibilita' di un ricorso preventivo alla Corte per le leggi elettorali e non anche per le leggi di modifica della Costituzione, come passaggio intermedio, prima del referendum confermativo?

... ..

Costituzione art. 126

.1. **Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.**

.2. **Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.**

.3. **L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.**

Costituzione art. 126 riforma Renzi (in neretto le modifiche modifiche e le aggiunte)

.1. *Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato **previo parere del Senato della Repubblica.***

.2. immutato

.3. immutato

Costituzione art. 126 riforma Berlusconi (in neretto le modifiche e le aggiunte)

.1. *Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato **previo parere del Senato federale della Repubblica.***

.2. immutato

.3. *L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. **Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.***

... ..

<p>Costituzione art. 132 .1. Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. .2. Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.</p>	<p>Costituzione art. 132 riforma Renzi (in neretto le modifiche e le aggiunte) <i>.1. immutato</i> <i>.2. Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.</i></p>
--	--

Ovviamente, con la deforma-Costituzione di Renzi è eliminato il riferimento alle Province:

.....

<p>Costituzione art. 133 .1. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con legge della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.</p>	<p>Costituzione art. 133 riforma Renzi <i>.1. abrogato</i></p>
--	--

La stessa logica porta Renzi a cancellare, ovviamente, il primo comma dell'art. 133:

.....

Gli altri articoli di questa parte della Costituzione non sono modificati.

...

Per pura completezza informativa, ecco invece le modifiche previste dalla deforma-Costituzione di Berlusconi sugli altri articoli di questa parte:

<p>Costituzione art. 123 riforma Berlusconi (in neretto le modifiche e le aggiunte) 1. <i>All'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, e' soppresso il secondo periodo.</i> 2. <i>All'articolo 123 della Costituzione, il quarto comma e' sostituito dal seguente:</i> "In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali".</p>

<p>Costituzione art. 127 riforma Berlusconi (in neretto le modifiche e le aggiunte) <i>All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma e' inserito il seguente:</i> Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, puo' annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento".</p>

<p>Costituzione art. 127bis riforma Berlusconi - aggiunto I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilita' della questione".</p>

<p>Costituzione art. 127ter riforma Berlusconi - aggiunto Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui all'articolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le citta' metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalita'.</p>

Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell'articolo 114.

I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio o Assemblea della Regione ovvero dal Consiglio della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le modalita' e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti".

Costituzione art. 131 riforma Berlusconi – (in neretto le modifiche e le aggiunte)

.1. All'articolo 131 della Costituzione, le parole: "Valle d'Aosta" e "Trentino-Alto Adige" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Valle d'Aosta/Vallee' d'Aoste" e: "Trentino-Alto Adige/Sudtirolo".

Art. 133.

Costituzione art. 133 riforma Berlusconi – (in neretto le modifiche e le aggiunte)

.1. All'articolo 133 della Costituzione e' premesso il seguente comma:

"L'istituzione di citta' metropolitane nell'ambito di una Regione e' stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione".

La Corte Costituzionale e la Costituzione impossibile, artt. 134-135 e 138- 19 giugno 2016

concludo oggi questa analisi articolo per articolo della deforma-Costituzione voluta da Renzi.
ringrazio La bottega del Barbieri che proprio oggi, in una simpatica coincidenza, ha segnalato la mia serie di post sul suo blog- rivista virtuale:

<http://www.labottegadelbarbieri.org/come-vicino-ottobre/>

a breve una sintesi delle mie considerazioni e un indice; e piu` in la`, forse anche un libretto virtuale di riepilogo.

...

Agli articoli sulla Corte Costituzionale Renzi non apporta grandi modifiche.

Costituzione art. 134	Costituzione art. 134 riforma Renzi (in neretto le modifiche modifiche e le aggiunte) Aggiunto: .2. La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 73, secondo comma.
------------------------------	--

ce ne siamo già occupati per sottolineare che è paradossale, però, che la Corte Costituzionale non possa occuparsi preventivamente delle modifiche alla Costituzione per valutarne coerenza interna e con i suoi principi fondamentali inviolabili:

A proposito: perché Renzi ha previsto la possibilità di un ricorso preventivo alla Corte per le leggi elettorali e non anche per le leggi di modifica della Costituzione, come passaggio intermedio, prima del referendum confermativo?

Regioni, ritocchi e maquillage – e un Senato incostituzionale!, artt. 121-133

...

Costituzione art. 135 c. 1 .1. La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.	Costituzione art. 135 c. 1 riforma Renzi (in neretto le modifiche modifiche e le aggiunte) .1. La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica.
---	--

Costituzione art. 135 c. 7 .7. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.	Costituzione art. 135 c. 7 riforma Renzi (in neretto le modifiche e le aggiunte) .7. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
--	---

Ben diversa sostanza avevano le tentate modifiche di Berlusconi, oramai ridotte a curiosità piu` aneddótica che storica:

Costituzione art. 135 riforma Berlusconi <i>Art. 135. – La Corte costituzionale e' composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di universita' in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non puo' ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.</i>	
--	--

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed e' rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. L'ufficio di giudice della Corte e' incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilita' a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalita' stabilite per la nomina dei giudici ordinari".

Erano comunque modifiche modeste, pur nella sottile correzione degli equilibri interni alla Corte.

...

Ben piu` importante l'intervento di Berlusconi sull'art 138, quello sui referendum confermativi delle modifiche costituzionali.

Veniva abrogato il c. 3, rendendo sempre possibile il referendum sulle modifiche costituzionali su richiesta di un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali: questo il comma abrogato da Berlusconi:

Costituzione art. 138 riforma Berlusconi

.3. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

un'ottima idea.

che Renzi ha naturalmente lasciato perdere.

...

un'idea ancora migliore, considerando i pasticci degli ultimi 15 anni, sarebbe quella di elevare in futuro ai due terzi dei rappresentanti la maggioranza necessaria per modificare la Costituzione. non si capisce perche` una Costituzione approvata all'Assemblea Costituente con 453 voti favorevoli e 62 contrari, cioe` con l'88% dei voti possa poi essere modificata da maggioranze parlamentari risicate e poi per giunta anche posticce e perfino nominate con legge incostituzionale. e perfino da partiti che rappresentano di fatto attorno al 20% reale dell'elettorato.

...

ma incostituzionale, sin dall'origine, e` l'intera vicenda della deforma-Costituzione renzina: la prorogatio dei poteri del Parlamento ammessa dalla Corte Costituzionale dopo la sentenza 1/2014 e` una condizione assolutamente transitoria che non consente certamente a un parlamento eletto con legge incostituzionale di modificare la Costituzione. ma certamente non dovrebbe neppure consentirgli di continuare a funzionare imperterritito come se quella sentenza non ci fosse proprio stata. siamo palesemente di fronte ad un abuso, come evidente ad ogni persona di buon senso, oltre che ai migliori costituzionalisti.

L'ITALIA E' UNA REPUBBLICA
FONDATA SULLA COSTITUZIONE.
SALVO MANOMISSIONI.



PARTE SECONDA Le altre disposizioni costituzionali

la deforma-Costituzione renzina: le leggi costituzionali riformate

qualcuno pensava che l'analisi della riforma costituzionale Renzi fosse finita?
lunga la serie delle modifiche, finora analizzate:
e qualcuno si era illuso forse che l'esame del testo fosse concluso,
considerando anche il silenzio non breve seguito da parte mia.
ma neppure questi post bastano.
ora ci dobbiamo occupare di alcune modifiche (modeste) ad alcune leggi costituzionali.
e poi di altro ancora.
ma procediamo con ordine.

...

La legge costituzionale è un atto normativo, presente negli ordinamenti a costituzione rigida, adottato dal parlamento con una procedura aggravata, ossia più complessa rispetto a quella prevista per le leggi ordinarie, che ha lo stesso rango della costituzione nella gerarchia delle fonti del diritto e la può, entro certi limiti, integrare o modificare.

quelle che Renzi modifica, di necessita', date le modifiche alla Costituzione, sono le seguenti:

...

<p>Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 art. 12, testo attuale: 1. La deliberazione sulla messa in istato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato della Repubblica e da quelli della Giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi Regolamenti. 2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta del Senato della Repubblica o dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.</p>	<p>Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 art. 12 (in neretto le modifiche e le aggiunte) 1. <i>immodificato</i> 2. <i>Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati.</i></p>
--	---

Renzi modifica il c. 2: routine...; gli altri commi restano immutati.

...

<p>Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, testo attuale: Art. 5 1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguarda altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere.</p>	<p>Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, (in neretto le modifiche e le aggiunte) 1. <i>L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera dei deputati, anche se il procedimento riguarda altresì soggetti che non sono membri della Camera dei deputati.</i></p>
---	---

l'art. 96 della Costituzione dice:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

quindi sarà la Camera dei Deputati a concedere l' autorizzazione a processare i membri del governo, e non più alternativamente la Camera o il Senato. l' innovazione serve a mantenere il problema sotto un più stringente controllo politico.

...

Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, Art. 3 testo attuale:

1. I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.

Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, (in neretto le modifiche e le aggiunte)

*1. I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti **da ciascuna Camera**, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei **propri** componenti. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera.*

questa modifica va in direzione opposta alla precedente, dato che al Senato con l' art. 135, viene data una sua quota di giudizi costituzionali, anche piuttosto elevata (2 su 5).

...

ecco esaurita questa parte dell' analisi dovuta e per niente entusiasmante delle modifiche renzine alle leggi costituzionali...

la prossima parte riguarderà le numerose norme aggiuntive, anche di carattere transitorio.

come si eleggono i senatori a Bolzano/Bozen? l'art. 38, c. 1 della legge costituzionale 16 luglio 2016

la deforma-Costituzione renziana non modifica soltanto decine di articoli della Costituzione, introduce molte nuove disposizioni di rango costituzionale, anche se non entrano a far parte della Costituzione.

con una legge appunto definita, per gli addetti ai lavori, costituzionale.

alcune servono alla gestione della transizione dall'una all'altra Costituzione.

per analizzarle occorre entrare in un ginepraio veramente scostante di disposizioni che si arrotolano su se stesse.

...

il numero e la farraginosità incredibile di tutte queste disposizioni e già indice di per se stesso della macchinosità contorta delle disposizioni base.

la confusione del linguaggio e, da sempre, indice della confusione del pensiero.

non so quanti avranno la forza di seguirmi in questa analisi...

...

il primo articolo della deforma-Costituzione Renzi che introduce nuove norme con valore di legge costituzionale e l'art. 38.

sono costretto a spezzettarlo in diverse trattazioni separate, e macchinoso e anche eterogeneo.

...

Art. 38 della riforma Renzi

1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, ...

devo interrompere con una Nota.

la nuova disposizione costituzionale citata, introdotta da Renzi, dice:

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.

nella Costituzione, come si vede, si parla semplicemente di legge approvata da entrambe le Camere, mentre questo art. 38 prevede invece una legge costituzionale, cioè di rango differente dalla legge normale

e da approvare con procedure diverse:

esige i soliti due passaggi in entrambi i rami del Parlamento a distanza di tre mesi.

in questo modo si è creata una contraddizione insanabile tra la Costituzione e la legge costituzionale.

se ora le due Camere volessero intervenire su queste regole, come possono farlo?

se la legge che le riguarda è costituzionale può essere modificata soltanto con una simile procedura di legge costituzionale.

ma in questo modo si violerebbe la Costituzione, che parla di legge semplice.

se invece lo si facesse con legge semplice, come previsto dalla Costituzione, si violerebbe la legge costituzionale.

d'altra parte non vi è una gerarchia tra i due tipi di norme...

dunque paralisi e contenzioso sono assicurati.

di fatto in questo modo la disposizione è diventata intoccabile...

e la cosa è di grande rilievo per quel che si dirà di seguito.

...

riprendo la citazione del primo comma dell'art. 38 della legge costituzionale:

Art. 38 della riforma Renzi

1. . . . per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento, ...

ma devo interrompermi subito di nuovo.

qui mi stropiccio vigorosamente gli occhi, ma senza esito.

non saprei proprio dire perché la Provincia autonoma di Bolzano/Bozen sia stata trascurata!

però possiamo essere sicuri che anche i sudtirolesi saranno rappresentati nel nuovo Senato, anche se non si sa bene come eleggeranno i loro senatori.

almeno l'art. 57 c. 2 della nuova costituzione si è ricordato di loro!

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

ma non crediate neppure che sia finita qui con la confusione su Trento e Bolzano:

il meglio deve ancora venire,

ma lo vedremo in un prossimo post.



...

avanti ancora col comma 1 dell'art. 38 della legge costituzionale deforma-Costituzione di Renzi:

Art. 38 della riforma Renzi

1. . . . ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.

...

e' inutile insistere sulle carenze perfino incredibili di queste ultime disposizioni elettorali. si limitano a definire il criterio di attribuzione dei seggi alle diverse liste, ma non definiscono i criteri per la scelta dei candidati dentro le liste.

ecco dunque liste che contengono nominativi di consiglieri regionali e di sindaci, che vanno considerati due categorie distinte.

nell'ambito dei seggi spettanti può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere.

ma chi eserciterà questa opzione, decisiva?

non si sa.

e poi perché questa regola vale solo per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti?

che cosa succede per la lista arrivata seconda,

ma che comunque elegge più di un senatore?

...

**e notate, last but absolutely not least, l'inizio della citazione:
e` detto chiaramente che i membri del Senato sono eletti dai consiglieri regionali.
quindi tutta battaglia della cosiddetta opposizione interna a Renzi che afferma di avere strappato il principio della elezione del Senato da parte dei cittadini, si conferma una truffa degli elettori.
forse perfino non consapevole.
questi sono cosi` sciocchi e disinformati che non e` difficile pensare che si truffino da soli.**

. . .

ma se qualcuno pensasse che queste astruserie sono fisime mie, legga qua il parere di qualche addetto ai lavori che ne sa molto piu` di me:

]

Ieri sera in chiusura di seduta la ministra Boschi ha comunicato il risultato della mediazione con la minoranza Pd sulla norma transitoria. L'emendamento del governo all'articolo 39 è scritto in maniera assai faticosa, dovendo scontare i vincoli della doppia lettura conforme: l'articolo 39 è inemendabile nelle sue parti principali. La modifica proposta dal governo prevede (o vorrebbe prevedere) che la legge quadro nazionale ispirata al compromesso nel Pd andrà approvata entro 60 giorni dalla promulgazione della riforma costituzionale, quindi prevedibilmente entro la primavera del 2017, in questa legislatura salvo sorprese. Da quella data le regioni avranno 90 giorni di tempo per scrivere le leggi elettorali che finalmente dovrebbero consegnare ai cittadini il potere di scegliere (indicare) i consiglieri-senatori.

*Il compromesso unisce il Pd ma non garantisce il risultato. **Dopo aver legato l'elezione dei senatori alle elezioni regionali – malgrado resti affidata ai consiglieri regionali secondo il complicato sistema dell'elezione «quasi diretta» – i nuovi costituenti si sono accorti della norma transitoria che stabilisce (articolo 39 comma uno) che i primi senatori, una volta entrata in vigore la riforma, saranno scelti con un voto di lista dai consiglieri regionali.** In questo modo la sbandierata volontà popolare non avrebbe trovato spazio se non a partire dal successivo senato, nel 2023, o dalle prime elezioni regionali successive alla riforma, nel 2020. A meno di non sciogliere d'imperio e anticipatamente tutti i consigli regionali. Non potendolo fare, l'emendamento Boschi è uno specchietto per le allodole. Ammesso che riuscirà a costringere le regioni a scrivere quello che il governo vuole, resta il fatto che solo cinque regioni voteranno nella finestra compresa tra la prevista nuova legge elettorale e l'insediamento del nuovo parlamento nel 2018. Solo i cittadini di Valle d'Aosta, Lombardia, Friuli, Lazio e Molise forse proveranno l'ebbrezza di indicare i loro senatori. Tutte gli altri consigli regionali saranno rinnovati dopo la primavera 2018, dunque 72 dei primi senatori (su cento) non saranno indicati dai cittadini.*

Per non farsi mancare nulla, il Pd ha anche presentato – a opera del senatore Ranucci – un ordine del giorno che impegna il governo a ridurre il numero delle regioni, da 20 a 12, «anche attraverso una speciale procedura di revisione costituzionale» (quanto speciale non è detto), con ciò certificando la continua rinuncia del parlamento all'iniziativa sulla Costituzione. Grasso ha ammesso l'ordine del giorno e il governo l'ha subito accolto, eliminando solo il riferimento a questa legislatura – perché lo zelante senatore renziano avrebbe voluto la riduzione immediata, appena introdotto il nuovo senato delle autonomie sulla base delle regioni esistenti. Anche qualche senatore democratico ha fatto notare l'assurdità, mentre 5 stelle e Sel protestavano. Il sì del governo però ha reso inutile la votazione. Un ordine del giorno in fondo vale poco, ma come ciliegina su questa torta costituzionale sta benissimo.

ANDREA FABOZZI NUOVO SENATO: CAOS "TRANSITORIO" Il manifesto, 9 ottobre 2015
da <http://www.libertaegustizia.it/2015/10/09/nuovo-senato-caos-transitorio/>

un senato a numero variabile: l'art. 38, cc. 2 e 7 della legge costituzionale - 17 luglio 2016

Art. 38 della riforma Renzi

2. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1.

qui si rimanda complessivamente all'art. 57 della Costituzione riformata da Renzi e tocca riportarlo tutto nuovamente:

1. *Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.*
2. *I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.*
3. *Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.*
4. *La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.*
5. *La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.*
6. *Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.*

dico nuovamente, perche` di questo articolo mi sono gia` occupato ampiamente (anche troppo), qui: il Senato e l'incredibile comma 5 (una volta detto comma 22) art. 57

e il c. 1 dell'art. 38 lo abbiamo appena visto; dice:

1. *In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.*

in sostanza con questo articolo 38 comma 2 della legge costituzionale voluta da Renzi avremo un senato a composizione numerica variabile.

i numeri assegnati a ciascuna regione e al Senato nel suo insieme possono infatti ulteriormente variare, dopo ciascun censimento.

quindi la prima volta nel prossimo 2021.

...

quindi, prima si dice, in Costituzione, che i senatori saranno in tutto 100:

95 nominati dalle Regioni

e 5 dal Presidente della Repubblica.

poi si introducono, con una legge costituzionale fuori Costituzione, diverse variabili che smentiscono la Costituzione stessa:

i risultati dei censimenti

i 5 a tempo e non piu` a vita, che sono nominati dal Presidente della Repubblica solo eventualmente...

e poi si aggiungono anche i senatori a vita gia` nominati fino ad oggi.

...

Art. 38 della riforma Renzi, c. 7.

2. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica.

...

**risultato finale: nessuno puo` piu` dire esattamente quanti saranno davvero i senatori.
solo gli Stati Uniti d'America hanno il privilegio di avere 100 senatori esatti.**

l'Italia non si sa: dipende...

e poi qualcuno dice che Renzi non e` flessibile!

Renzi non e` flessibile, in effetti, ma il futuro Senato si` .

al massimo entro 85 giorni, no, l'art. 38, della legge costituzionale, cc. 8 ss. 25 luglio 2016

chiudiamo con l'analisi dell'art. 38 della legge costituzionale Boschi-Renzi, esaminandone i commi dall'ottavo in poi?
io, almeno, ci provo...
ma non so quanti mi seguiranno nell'impervio sentiero del linguaggio burocratico.

...

Art. 38 della riforma Renzi

8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti alla medesima legge costituzionale.

non si poteva dire semplicemente: I regolamenti parlamentari attuali restano validi fino a che non saranno adeguati a queste modifiche?

mah!

si vede proprio che la Costituzione deve essere stravolta, a cominciare dallo stile.

giusto per non lasciare dubbi su che razza di genia vi abbia posto mano per deturparla!

...

Art. 38 della riforma Renzi

9. Fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto dall'articolo 72, settimo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 12 della presente legge costituzionale, in ogni caso il differimento del termine previsto dal medesimo articolo non può essere inferiore a dieci giorni.

dell'art. 72 comma settimo delle neo-Costituzione renziana mi sono già occupato qui:
disapprovazione per le procedure di approvazione? art. 72

e adesso devo proprio citarlo di nuovo:

Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito, di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge.

...

**non voglio chiedervi di entrare per seconda volta in questo delirio logico-linguistico:
il governo che chiede alla Camera di deliberare entro 5 giorni di deliberare entro 70 giorni, ma a
volte anche entro 85, su un disegno di legge del governo?
deliberazione al cubo...**

...

**non capivo allora perché quisquiglie di questo genere dovessero entrare in Costituzione e non restare semplicemente nei regolamenti delle Camere,
visto che comunque tali Regolamenti dovranno essere adeguati perché questa disposizione acquisti valore...**

**qui ancor meno capisco come mai ci sia bisogno di precisare che la Camera potrà decidere di
deliberare al massimo entro 80 giorni anziché entro 85:**

per il momento, in attesa dei regolamenti...

siamo alla follia pura, evidentemente.

...

impossibile umanamente andare avanti per oggi, per il senso di rigetto.

questo articolo, del resto è un minestrone di disposizioni eterogenee inserite abbastanza a casaccio.

**l'analisi dei prossimi commi al prossimo post
(e speriamo che questo almeno basti...).**

abolite le province, ma non in Valdaosta – la deforma-Costituzione renzina: l'art. 39 della legge costituzionale, cc. 10 ss. 28 luglio 2016

questa volta ce la metterò proprio tutta per concludere l'analisi dell'art. 39 della legge costituzionale Boschi-Renzi, dal comma 10 in poi (art. 38 secondo la numerazione originaria).

...

il comma 10 riguarda la necessaria transizione tra le norme attuali di nomina dei giudici della Corte Costituzionale per la parte che spetta alle due Camere e la nuova costituzione renzina. nulla di particolare da sottolineare, se non, a monte, l'assurdità di un peso paritetico assegnato al Senato dei nominati rispetto alla Camera degli eletti.

Art. 38 della riforma Renzi

10. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 37 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

...

ma con i commi dall'11 al 14 torniamo al delirio linguistico e normativo che attraversa tutto questo articolo 38:

al comma 11 in sostanza si dice, in forma particolarmente contorta, che si può fare ricorso alla Corte Costituzionale contro le leggi sulle elezioni della Camera e del Senato.

Art. 38 della riforma Renzi

11. In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, su ricorso motivato presentato entro dieci giorni da tale data, o entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, le leggi promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Anche ai fini di cui al presente comma, il termine di cui al comma 6 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano conformano le rispettive disposizioni legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito.

sul comma 12 mi ribello e rinuncio del tutto a cercare di capirlo.

Art. 38 della riforma Renzi

12. Le leggi delle regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale.

lo stesso vale per il comma 13

(ve l'avevo detto che avrei terminato l'analisi dell'articolo ad ogni costo, no?):

Art. 38 della riforma Renzi

13. Le disposizioni di cui al Capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.

il 14esimo comma è un capolavoro:
abolite le province, ma non in Valdaosta.

(ma che cosa voglia dire davvero in italiano l'articolo è quanto mai dubbio:
provate a leggerlo con attenzione, provate,
e vi scapperà da ridere...)

Art. 38 della riforma Renzi

14. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

frattaglie e pinzillacchere – la deforma-Costituzione renzina: l’art. 40 della legge costituzionale 1 agosto 2016

mi rendo conto che l’analisi della deforma-Costituzione Renzi e` talmente lunga che sembra la tela di Penelope.

garantisco tuttavia che nessuno disfa di notte quel che Renzi e Boschi hanno tessuto di giorno. forse la mia impresa e` anche inutile:

temo che la decisione finale verra` da ben altro che dalla conoscenza di questo testo.

perche`, se si riuscisse a farlo leggere, nessun dubbio che la bocciatura sarebbe corale, con percentuali quasi bulgare...

...

comunque eccoci alla raccolta finale di pinzillacchere e frattaglie, che sono rimaste sparpagliate in giro e che alla fine sono state gettate tutte alla rinfusa in questo articolo.

se qualcuno ha notato che nell’analisi che sto conducendo manca l’art. 39 gli dico bravo.

ma se mi domanda perche`, rispondo che non lo so.

per qualche motivo, nel testo ufficiale pubblicato non c’e` proprio...

errata corregge 2 agosto: c’e`; pare che sia l’art. 38 che manca.

...

del c. 1 di questo articolo, che abroga il CNEL, Consiglio Superiore dell’Economia e del Lavoro, mi sono gia` occupato qui e in questo post ne e` anche riportato il testo:

La pubblica amministrazione, il CNEL, la magistratura, artt. 97 e 99 – 291

...

il comma 2 a me pare una presa in giro, dato che vieta i rimborsi per i gruppi politici dei consigli regionali.

ma i rimborsi ai singoli consiglieri?

Art. 40 della riforma Renzi

c. 2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei consigli regionali.

...

il comma 3 prevede interventi di razionalizzazione (modesti) per le spese di funzionamento del parlamento ancora bicamerale...

Art. 40 della riforma Renzi

3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all’integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai principi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.

...

il comma 4 ha un fulmineo esordio privo perfino di senso comune.

Art. 40 della riforma Renzi

4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale. Il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.

gli enti di area vasta sostituiscono, immaginificamente, le province, eliminate dalla Costituzione, nonostante il nome che risale all’impero romano.

come rottamazione, niente male:

rottamato un nome significativo e antico.
in cambio di che cosa non si sa, visto che decideranno le regioni, ciascuna per proprio conto.
in attesa che cambino nome anche a loro, immagino.

...

l'art. 40 sembra destinato a raccogliere tutti gli ultimi guizzi di follia creatrice venuti in mente alla coppia scellerata:

Art. 40 della riforma Renzi

5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

in altre e poverissime parole:

i senatori a vita in quanto ex-presidenti della repubblica (art. 59 c. 1 della deforma-Costituzione) non si contano,
ma quelli nominati per sette anni e una volta sola dal presidente della repubblica vanno calcolati assieme a quelli a vita nominati in precedenza, che rimangono in carica
e tutti assieme non possono superare il numero di 5.
in questo momento i senatori a vita sono 6:
due sono ex-presidenti della repubblica (Ciampi e Napolitano),
gli altri 4 rientrano in questo caso e sono Elena Cattaneo, Renzo Piano, Carlo Rubbia e Mario Monti.
quindi ne resterà di nominabile soltanto uno.
nessuno ha mai pensato di nominare senatore Dario Fo, in quanto premio nobel...

...

il comma 6 si occupa finalmente dei senatori dell'Alto Adige/Sued Tirolo.
ecco soddisfatta la mia curiosità, finalmente.

l'avevo espressa qui:

come si eleggono i senatori a Bolzano/Bozen? l'art. 38, c. 1 della legge costituzionale
ma perché qui, fuori contesto?

Art. 40 della riforma Renzi

6. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.

...

con gioia annuncio che rimane ancora un articolo solo, il 41, e poi la via crucis è finita.
ma siccome non è semplice, alla prossima e ultima puntata...

il rinvio di fatto della riforma al prossimo parlamento: l'art. 41 e ultimo della legge costituzionale 8 agosto 2016

l'ultimo articolo della legge costituzionale Renzi-Boschi e` in fondo il piu` importante perche` definisce i tempi concreti di realizzazione della riforma, se approvata al referendum...
ora, non posso nascondere la mia sorpresa:
arrivato alla fine, verifico che questa deforma-Costituzione e` soltanto uno specchietto per le allodole.
soltanto la non elettivita` del Senato e alcuni provvedimenti minori avranno realizzazione immediata.
ma la realizzazione della parte stragrande della Costituzione, con tutte le complessissime disposizioni applicative, e` rinviata alla prossima legislatura:
se ne parlera` dunque soltanto dopo la meta` del 2018 (almeno secondo i piani),
e l'insieme delle decisioni occupera` un tempo non trascurabile del prossimo palamento.

...

mi chiedo che cosa significa questo.
quale e` il senso di una paralisi del parlamento per quasi due anni e adesso di una battaglia politica di mesi per il referendum, per discutere di una riforma che non verra` attuata altro che fra due anni?

...

ammetto di non riuscire a capire bene il senso di questa manovra, pero` riesco a trovare una spiegazione sola.
questa deforma-Costituzione serve soltanto a concentrare tutto il potere decisionale di fatto nella sola Camera dei Deputati.
la prossima Camera dei Deputati, secondo il disegno di chi ha fatto approvare questa legge, sara` in grado di intervenire sulla Costituzione in maniera ben piu` radicale, rimaneggiandola di nuovo a proprio arbitrio e piacimento.

...

insomma, questo referendum da un lato decide poco o niente, perche` le parti che della nuova Costituzione che entreranno davvero in vigore sono poco significative, a parte il ridimensionamento dei poteri di un Senato che non sara` piu` elettivo.
ma dall'altro lato decide tantissimo, perche`, una volta passata la riforma, Renzi avra` via libera per fare qualunque cosa gli passera` per la fervida mente.
insomma, il referendum non chiede in realta` davvero di approvare questa deformazione della Costituzione, anche nei suoi rari aspetti positivi.
chiede di creare le condizioni di cambiare la Costituzione arbitrariamente al partito di maggioranza relativa.
ma su quali linee nessuno davvero lo sa.

...

anche perche` nessuno sa veramente dire oggi quale sara` il partito di maggioranza relativa alle prossime elezioni.
di nuovo Renzi?
Grillo?
Parisi?
consegneremo la nostre democrazia, trasformata in regime, ad uno di questi personaggi?
o forse a qualche altro che emergera` tumultuosamente nei prossimi mesi?
e nessuno sa bene chi sara` e che cosa proporra`...

...

Art. 41 della riforma Renzi

La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 28, 35, 39, commi 3, 7 e 11 e 40, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.

ecco dunque le parti della deforma-Costituzione renzina che entrerebbero in vigore subito se Renzi vincesse il referendum:

ART. 28. (Soppressione del CNEL)

L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.

ART. 35. (Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali ed equilibrio tra i sessi nella rappresentanza).

All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza ».

ART. 39. (Disposizioni transitorie).

c. 3. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica.

c. 7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica.

c. 11. In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, su ricorso motivato presentato entro dieci giorni da tale data, o entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, le leggi promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Anche ai fini di cui al presente comma, il termine di cui al comma 6 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano conformano le rispettive disposizioni legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito.

ART. 40. (Disposizioni finali).

c. 1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL, per le attività relative al patrimonio, compreso quello immobiliare, nonché per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti e per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.

c. 2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali.

c. 3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai principi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.

c. 4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale. Il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.

PARTE TERZA

considerazioni controcorrente sul referendum costituzionale

tacere: un po' di furbizia tattica. considerazioni controcorrente sul referendum costituzionale. 1 2 maggio 2016

un'amica di blog mi chiede di intervenire sul referendum costituzionale e mi smuove dal mio silenzio.

(così si fa!)

ma probabilmente dirò sul tema delle cose che lei non si aspetta.

da una mail di ieri ad un'amica:

IN QUESTO MOMENTO io non credo che si debba seguire Renzi sul terreno di una discussione pubblica così anticipata sulla sua deforma-Costituzione.

astutamente lo ha scelto per distrarci da altri temi ben più incombenti ed importanti.

secondo me nella scelta del consulente per la campagna del SI` Renzi ha fatto un errore tipicamente suo, di approssimazione e superficialità`:

ha preso un americano, abituato alle loro primarie per la scelta del presidente che durano un anno. ma da noi non funziona così`.

per questo consiglio ancora il silenzio propagandistico ai difensori della Costituzione, per il momento.

quindi io adesso nel mio blog costruisco le basi conoscitive necessarie per un'azione di propaganda,

che però` dovrà` svolgersi a settembre - ottobre, non prima: quando Renzi avrà` già` stufato tutti.

se vedi il mio ultimo commento sto pensando di scrivere per allora un

VADEMECUM SULLA DEFORMA-COSTITUZIONE

MANUALE DI AUTODIFESA NON VIOLENTA DAI TESTIMONI DI RENZI

spero di riuscire a scriverlo a 4 mani con quell'altro cireneo che mi ha preceduto nell'analizzare la deforma articolo per articolo - se lui ci starrà`.

allora sarò` più` diretto e anche un poco (ma solo un poco) più` demagogico.

in questo momento una risposta propagandistica non è` nei miei obiettivi e credo che sbagliano (come sai) coloro che si prestano.

in questo momento credo che dobbiamo studiare; io almeno questo sto facendo, PER ORA.

...

quindi chi trova questi post troppo lunghi, troppo noiosi, troppo tecnici (anche se io non sono un tecnico del diritto), li salti.

sono scritti solo per appassionati del tema.

anche se poi il post di oggi è` abbastanza breve e dovrebbe essere leggibile.

(ma solo per chi è` sopravvissuto alla premessa, naturalmente)

...

1. tacere: un po' di furbizia tattica.

sul referendum costituzionale noi che siamo contrari dobbiamo parlare il meno possibile.

ogni nostro agitarci e far clamore è` un regalo a Renzi e ai suoi mandanti.

ora spiego perché` .

...

Renzi e i media hanno appena convinto una minoranza degli italiani che votano che era troppo complicato per loro decidere.

come avrebbero potuto decidere che regalare il petrolio italiano ai petrolieri al 10% del suo valore non e` una buona cosa?

troppo complicato per loro...

...

bene, ora la sua vittoria di Pirro fondata sull'astensionismo del 16 aprile gli si rivolta contro.

se era troppo difficile votare sul petrolio, figuratevi votare sulla Costituzione...

ora tocca a lui trovare una maggioranza di votanti favorevole a buttare a mare la Costituzione della Resistenza.

...

il potere di Renzi e di coloro che lo hanno messo dove sta e` consistito sinora tutto nell'alimentare l'indifferenza politica delle masse.

che del resto non chiedono altro.

la fine della democrazia sta nell'indifferenza conclamata per la politica.

finora Renzi ha sempre vinto spingendo gli italiani a non votare.

l'astensionismo non e` un problema, ha dichiarato apertamente.

ma sarebbe stato piu` onesto se avesse detto che per lui l'astensionismo e` una risorsa.

lui con l'astensionismo ci governa: come potrebbe altrimenti far passare per maggioranza il 30% scarso di consensi che ogni sondaggio gli attribuisce?

...

ora tocca a lui portare i suoi non elettori a votare.

e potra` farlo soltanto se il referendum apparira` come una scelta epocale, drammatica, anziche` la farsetta finale dello svuotamento della democrazia, che e` davvero.

se ci agitiamo troppo, la gente pensera` di si`.

quindi la campagna elettorale e` Renzi che deve farla, a favore della nuova Costituzione e contro la Costituzione attuale; non noi.

e` lui che deve remare controcorrente; noi possiamo stare anche quasi alla finestra, limitandoci a smontare i suoi slogan, quando arriveranno.

...

del resto la sua deforma e` una tale porcata che chi la votera` con un minimo di giudizio potra` farlo soltanto in malafede.

oppure convinto dai media che si trattera` di sbarrare la strada a Grillo o a Salvini: tutto verra` drammatizzato in questa chiave.

chi non vota per la deforma sceglie il diluvio post-Democratico di un'Italia senza Renzi...

brr, che paura...

...

ha mica ingaggiato, il bulletto, il consulente delle campagne elettorali di Obama?

bene, aspettiamo di vedere che cosa combina.

noi giochiamo solo in contropiede.

...

limitiamoci a rispondere, quando sara` il momento, che quella che ci viene propinata e` una pessima deformazione della Costituzione.

quelli che stanno per manometterla sono gli stessi che fino a ieri dicevano che e` la Costituzione piu` bella del mondo.

che risate: tocca a loro spiegarci perche` hanno cambiato idea.

auguri!

...

**ecco i motivi che consigliano si` di attrezzarsi e conoscere meglio la porcata che dovremo votare dopo l'estate.
ma di non agitarsi per niente, di stare buoni e quieti, accumulando conoscenze da conservare per noi.**

...

**noi non ci agiteremo per portare gli italiani a votare:
quelli che hanno votato si` al referendum sul petrolio, ci torneranno certamente.
e sono gia` sufficienti per vincere,
visto che erano il 32% di un elettorato che va a votare al 60%.
cioe` il 54,3% rapportato ad elezioni normali.
noi possiamo aspettare sul ponte che il cadavere passi sotto il fiume.**

la farsa del voto inutile. considerazioni controcorrente sul referendum costituzionale. 2 3 maggio 2016

2. il referendum costituzionale e` una farsa.

manca una analisi seria, in giro, di quello che sta succedendo nel campo della politica italiana e mondiale.

manca una analisi seria, in giro, della crisi della democrazia e delle sue radici.

nel mondo degli iper-plutocrati, dominato dalla tecnica, gli oppositori appaiono dei parolai venditori di fumo e dei fantasiosi amanti della distruzione luddista.

i loro (i nostri) appelli alla rivolta si rivolgono ad un popolo, o a dei popoli, che sembrano non esistere piu`.

la tecnica ci regala internet, le cure mediche avveniristiche, fondate sulla manipolazione genetica, l'auto che si guida da sola.

per avere tutto questo occorre che pochi iper-plutocrati governino il mondo.

...

la democrazia e` diventata inutile.

la deforma anticostituzionale di Renzi (cioe` il suo attacco alla Costituzione nata dalla Resistenza) e` solo una modesta tappa di questo processo.

una piccola battaglia di retroguardia.

che neppure vincendo intacca la lotta generale contro la nuova societa` realizzata del dominio degli iper-plutocrati e non ne cambia l'esito finale.

...

la richiesta di eliminare le costituzioni dell'Europa meridionale, nate dall'antifascismo, e` stata formulata apertamente qualche anno fa negli ambienti della finanza internazionale.

sono gli stessi che stanno perseguendo piu` in grande l'obiettivo di un radicale svuotamento della democrazia rappresentativa attraverso iniziative come il TTIP (Partnership Transatlantica per il Commercio e gli Investimenti) .

se un trattato di questo genere passa anche attraverso l'Atlantico, come e` gia` passato per il Pacifico, la lesione della democrazia realizzata sara` ben piu` grave di quella che potra` venire dalla riforma costituzionale renziana.

il TTIP stabilisce la superiorita` dell'economia e delle multinazionali rispetto alle scelte politiche degli stati.

se viene riconosciuto il diritto agli iper-plutocrati di trascinare in giudizio davanti a corti arbitrali gli stati accusati di ledere i loro interessi, qualcuno vuole spiegarmi che importanza potra` mai avere la Costituzione ritoccata di Renzi al confronto?

eppure la riforma di Renzi obbedisce esattamente a quell'ordine: svuotare i parlamenti del potere di decidere, riportare la decisioni in sedi lontane dal controllo popolare.

...

ma occorre vedere bene le tappe attraverso le quali e` passato in Italia questo disegno negli ultimi 10 anni...

...

la prima fu la riforma costituzionale di Berlusconi del 2005, che poi pero` fu affossata al referendum confermativo del 2006.

fate attenzione a questo precedente, che e` molto istruttivo:

questa riforma fu fatta approvare da Berlusconi il 18 novembre 2005, e fu la sua campana a morto. neppure Berlusconi riusci` a mobilitare al referendum i suoi per difendere la sua riforma, e aveva quasi la maggioranza degli elettori attivi:

vediamo adesso se Renzi ci riuscirà, con meno dei due terzi del consenso che aveva Berlusconi...

...

la seconda tappa fu la riforma elettorale di Berlusconi del 21 dicembre 2005, il famoso porcellum. anche allora riforma della Costituzione e della legge elettorale marciavano di pari passo e con un obiettivo comune: esautorare il popolo e introdurre delle elezioni burla.

Berlusconi fece approvare prima la riforma della Costituzione e poi quella della legge elettorale; Renzi ha fatto il contrario, ma il disegno è lo stesso.

la riforma toglieva agli elettori il diritto di scegliersi i loro rappresentanti e attribuiva in parlamento la maggioranza dei seggi ad una minoranza, grazie ad un premio elettorale, una maggioranza che gli elettori non le avevano dato.

...

il nascente Partito Democratico si guardò bene allora dal mettere in discussione quella legge elettorale.

e se ne guarda bene oggi, che ne ripropone una quasi uguale.

anzi, con Veltroni il Partito Democratico si è costruito, esplicitamente, come partito a vocazione maggioritaria.

slogan insulso se detto senza sottintesi, perché non esiste partito che non aspiri alla conquista della maggioranza dei consensi, credo.

ma il sottinteso era che il partito aderiva alla forma falsamente maggioritaria della legge elettorale Calderoli.

...

la legge elettorale Calderoli del 2005 e quella di Renzi del 2015 non adottano il maggioritario puro, che era uscito come indicazione precisa dai referendum del 1991 e del 1993, che avevano abolito le preferenze, il primo, e corretto in senso maggioritario le modalità di elezione del Senato, il secondo.

ma quella realizzata da Renzi l'anno scorso è la caricatura di un sistema elettorale maggioritario nei fatti, ma fasullo e bastardo,

realizzato col premio di maggioranza alla minoranza più cospicua, alla Camera.

sarà divertente vedere il caos politico totale quando il referendum costituzionale boccherà la deforma renziana e allora avremo due camere ancora, ma elette con sistemi elettorali completamente diversi.

...

restava, nel disegno renziano di svuotamento della democrazia, l'intralcio del Senato al dominio di questa minoranza (qualunque fosse),

dato che lì il premio, per Costituzione, va calcolato Regione per Regione.

e dunque non si forma, a livello generale, una maggioranza univoca artificiale come alla Camera.

ed ecco prontamente abolita da lui l'elettività del Senato, per far trionfare definitivamente la legge elettorale porcella.

ecco dunque un governo che controlla i deputati che i cittadini non si sono potuti scegliere, e che usa il Senato come sussidio inutile.

...

chi dice che questa riforma costituzionale deve essere liberata dal rapporto con la riforma elettorale di Renzi non ha capito nulla.

sto parlando della sinistra demokrat, naturalmente.

la riforma elettorale è il cuore stesso della deforma. che non avrebbe neppure senso comune senza quella premessa. ma ecco Bersani in una delle sue illuminanti dichiarazioni:

"Abbiamo votato sì alle riforme e votiamo sì al referendum, purché non venga fuori un sì cosmico contro un no cosmico".

le cosmicomiche...
quello che esce, da loro, e` di sicuro un si` comico.

...

la terza tappa dello svuotamento della democrazia in Italia fu il mancato scioglimento del Parlamento voluto dal presidente della repubblica, Napolitano, alla caduta di Berlusconi nel novembre 2011.

nulla di formalmente illegittimo, anzi una scelta che sembrava dettata dalla gravita` della situazione economica,

ma che, sotto quella presidenza malsana, e` diventata la prima esperienza di un governo senza diretto mandato elettorale.

e ha costituito il precedente dell'attuale situazione politica nella quale un ceto politico dall'arroganza senza limiti ha convinto gli elettori che non contano un cazzo.

e Renzi twitter ben rappresenta la nuova stagione.

dove non serve consultare gli elettori: basta mandargli dei tweet.

oh modernita` senza nome!

...

la quarta tappa dello svuotamento della democrazia in Italia la possiamo riconoscere meglio oggi. fu nella riconferma di Napolitano a Presidente della Repubblica.

dopo un discorso nel quale auspicava una modifica della Costituzione.

quella che doveva garantire e che invece voleva modificare dichiaratamente.

ferita gravissima all'equilibrio costituzionale dei poteri.

...

la quinta tappa e` stata la piu` grave e imperdonabile.

dopo le elezioni, rinviate il piu` possibile, del 2013, Napolitano si rifiuto` di riconoscerne il risultato. avevano espresso una grande richiesta di cambiamento, dando al movimento di Grillo il maggior numero di voti in Italia, ma consegnando la maggioranza della Camera al Partito Democratico, grazie al voto degli italiani all'estero.

il rifiuto di Napolitano di dare un incarico formale di governo a Bersani, vincitore sia pure azzoppato di quelle elezioni (come lo era stato Prodi sette anni prima), per tentare un accordo con Grillo (che Grillo peraltro rifiutava), fu un atto di prevaricazione grave che il Presidente della Repubblica compi` contro gli elettori.

e fu la negazione diretta ed esplicita della loro volonta` di cambiamento.

il corollario di queste decisioni sta nei governi Letta e Renzi, privi di autentica legittimita` costituzionale.

...

ma la sesta tappa fu a fine 2013, dopo che era stata dichiarata incostituzionale la legge elettorale con la quale era stato eletto il Parlamento.

il rifiuto di Napolitano di sciogliere il Parlamento, dopo fatta una nuova legge elettorale, fu la continuazione coerente di un manifesto disprezzo per la democrazia da parte del peggiore presidente della Repubblica che l'Italia abbia mai avuto

(eccetto forse Gronchi o Segni, che tentarono o prepararono un colpo di stato cruento, ma non poterono realizzarlo -

mentre Napolitano ha realizzato senza sangue uno stravolgimento sostanziale dell'equilibrio dei poteri.

e cancellato il principio costituzionale che il potere appartiene al popolo).

...

e la settima tappa e` nell'elezione, da parte di un parlamento dichiaratamente illegittimo, del nuovo Presidente della Repubblica.

Mattarella, reticente ma connivente co-protagonista di questo disegno scellerato?

...

qualcuno puo` meravigliarsi, a questo punto, se l'astensionismo elettorale dilaga?

e forse strano se oggi in Italia l'indifferenza per la politica non appare piu` soltanto l'espressione di una mancanza generica e cronica di senso civico degli italiani?

ma assume il significato di una oscura e rabbiosa protesta contro una casta di politici di professione che fa quel che vuole

e agli elettori promette al massimo qualche favore particolare...

...

e qualcuno puo` pensare seriamente che questo processo pesantemente corruttivo della democrazia verra` fermato, anche se la deforma costituzionale renziana sara` bloccata?

qualcuno puo` veramente avere fiducia in questo popolo che si e` lasciato calpestare in questo modo negli ultimi 10 anni?

bloccare la deforma Renzi riuscirà` a bloccare questo processo soltanto se il popolo dimostra davvero di volere prendere in mano il proprio destino e di sapere che cosa farne.

cosa assolutamente impossibile, al momento attuale.

...

ecco i motivi che consigliano certamente di attrezzarsi e conoscere meglio la porcata che dovremo votare dopo l'estate.

ma di non agitarsi per niente, di stare buoni e quieti, accumulando conoscenze da conservare per noi.

e facendole girare senza clamori, proprio perche` la democrazia in cui crediamo e` quella della riflessione e della conoscenza.

l'unica democrazia possibile, del resto.

...

non aiutiamo gli indifferenti alla politica ad andare a votare.

non voteranno certo per noi.

la minoranza consapevole basta a respingere la deforma Renzi della Costituzione in un referendum senza quorum.

se noi aiuteremo la maggioranza inconsapevole a restare a casa...

lo spacchettamento incostituzionale del referendum. considerazioni controcorrente sul referendum costituzionale. 3

5 maggio 2016

lo spacchettamento del referendum confermativo della riforma Renzi in referendum distinti e' incostituzionale ed un favore a lui.

ci siamo: il fronte politico che si muove contro la riforma costituzionale di Renzi sta dando prove evidenti di incoerenza o di stupidita', ma l'ipotesi migliore e' delle due cose assieme.

...

l'ultima trovata non e' neppure una pensata di Renzi, ma una invenzione originale dei suoi oppositori, a volere proprio ostinarsi a chiamarli cosi'.

e' lo spacchettamento, cosiddetto, del referendum sulla legge che ha modificato la Costituzione in piu' quesiti distinti sui diversi punti che la formano.

a proporlo e' chi vede le Stelle (solo Cinque, pero'), con i radicali (maestri dei referendum persi, da ultimo).

...

sarebbe una cosa mai vista prima,
neppure per il referendum del 2006 sulla riforma costituzionale di Berlusconi,
che aveva caratteristiche simili di manipolazione complessiva della Costituzione.

...

i referendum, detti confermativi, sulle modifiche della Costituzione, sono stati finora due:

quello del 2001 che confermo' (anche col mio voto, sigh) le sciagurate modifiche piu' o meno federaliste sui poteri delle Regioni volute dalla sinistra ed approvate con 4 voti di scarto in parlamento;

e quello del 2006, che invece respinse le manomissioni berlusconiane.
sempre votando sulla legge di riforma costituzionale nel suo insieme.

...

e come mai non si e' mai visto prima un referendum costituzionale spacchettato?

per il semplice motivo che la Costituzione non lo prevede affatto!

art. 138

Le leggi di revisione della Costituzione (...) sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. (...)

**il referendum qui previsto riguarda chiaramente LA legge di revisione nel suo insieme:
sta scritto *la legge sottoposta a referendum.*
e non i suoi singoli punti.**

bello, bellissimo, allora, un referendum in difesa della Costituzione che parte per prima cosa violandola proprio su come si fa il referendum sulla Costituzione...

non sembra una barzelletta inventata dalla mente perversa che guida la follia politica complessiva che domina l'Italia?

...

un referendum su punti distinti sarebbe una bella novita',

ma ci darebbe una Costituzione votata a spizzichi e bocconi con rischi di incoerenza notevoli.

in ogni caso non mi pare che una novita' simile possa passare attraverso una mera interpretazione della Cassazione, che dovra' valutare le richieste di referendum.

ma avrebbe bisogno almeno di una legge,
se non di una modifica della Costituzione stessa che, al momento, non la prevede.

...

ora, per capire l'astuzia della trovata, immaginiamo che la Cassazione respinga la richiesta.

si comincerebbe la campagna referendaria con una batosta sul muso agli avversari della sua manomissione.

immaginiamo che invece la accolga:
sarebbe un evidente favore a Renzi,
visto che lo spacchettamento ha senso soltanto se si pensa che poi qualche quesito venga accolto.

e dunque sembra inventato apposta per consentirgli di cantare comunque vittoria...

e non parliamo della confusione degli elettori che dovrebbero informarsi punto per punto.

...

insomma, delirio nel delirio.

sarebbe toccato a Renzi, semmai, proporre modifiche per punti distinti con leggi distinte,
se voleva costituirsi questa via di fuga.

ma l'astuta manovra nasce evidentemente dal fatto indicibile che molti dei promotori del referendum sono d'accordo con molti punti della riforma renzina e sperano che restino...

(in futuro, magari, vedremo quali).

...

naturalmente la via lineare sarebbe quella di bocciare la riforma globale imposta a maggioranza in un parlamento che non rappresenta correttamente la volontà popolare.

e poi approvare rapidamente, con spirito bipartisan le parti isolate della riforma che sono condivise da tutti.

ma vai a spiegare la via maestra, al paese delle politiche tortuose!

...

e a proposito di modifiche condivise...

perche' non correggere subito la Costituzione dove dice "un quinto dei membri di una Camera" con "un numero di membri di una Camera che rappresenti almeno un quinto degli elettori"?

dove si fanno leggi elettorali con sistemi farlocchi il quinto dei deputati o dei senatori, se sono dell'opposizione, puo' diventare difficile da raggiungere,

anche quando rappresentativo di parti importanti dell'opinione pubblica,

visto ad esempio che la legge elettorale attuale approvata da Renzi e quella dichiarata illegittima che ha eletto il Parlamento attuale riducono artificialmente il peso dell'opposizione nelle Camere.

...

intanto e' passata praticamente sotto silenzio l'inaudita decisione renzina di promuovere lui stesso il referendum sulle modifiche alla Costituzione imposte da lui a un Parlamento eletto con una legge incostituzionale.

con un voto nelle Camere nominate con un premio di maggioranza incostituzionale, che rappresenta circa un terzo degli elettori...

...

anche questa decisione di Renzi e' una bella novita'.

il diritto di chiedere il referendum e', in tutta evidenza, una garanzia che la Costituzione da' agli oppositori, non al governo.

anche perché non credo che nell'equilibrio costituzionale dei poteri si possa neppure immaginare che sia il governo a cambiare globalmente la Costituzione, cioè le regole del gioco, a partita in corso, visto che è una delle due squadre in campo, assieme all'opposizione.

...

insomma, Renzi ha cominciato arrogandosi il diritto di chiedere agli elettori se sono d'accordo con quel che sta facendo il governo.

non è soltanto questione di buona educazione istituzionale, come ha detto l'insulso Bersani.

è questione che chi indice il referendum sta poi nelle commissioni elettorali che ne controllano la regolarità nello svolgimento.

e dunque Renzi ha tentato di farsi un referendum a suo uso e consumo.

promosso da lui e controllato da lui.

...

bell'esempio di voglia di regime.

non è certo un caso che il fascismo avesse sostituito di fatto le elezioni politiche con dei referendum mascherati.

a voto palese, per giunta.

che ancora nell'Italia renzina ci manca.

ma non ci manca il Senato non elettivo e l'abolizione delle province, con i nuovi podestà provinciali in Regione e nella seconda Camera della repubblica...

i podestà che detteranno la linea agli ambiti vasti che prenderanno il posto delle province...

...

riflettere sul comportamento dell'opposizione alla deforma renzina ha la capacità di rendermi improvvisamente pessimista sull'esito del referendum.

questa opposizioncella confusa che è d'accordo su molto, ma non può dirlo.

non è un caso, no, se sta già anche cadendo nella trappolina renzina di cominciare a discutere del referendum adesso,

quando non serve a niente, con mesi di anticipo.

..

in questo modo Renzi ottiene due risultati, oltre a imporre i suoi tempi alla discussione politica.

comincia una accurata drammatizzazione del voto di novembre, che gli serve per portare a votare i suoi.

sul referendum delle trivelle ha seguito la tattica contraria: non parlarne affatto, per far fallire il quorum.

...

e il suo secondo successo, come scrivevo già ieri, è di mettere sin d'ora in secondo piano il risultato delle elezioni dei sindaci delle grandi città, che si profila poco positivo per lui.

...

mi si potrà dire che è da sempre il governo in Italia a decidere di che cosa devono discutere i media e quindi i cittadini e che non ci si può fare niente.

eppure la tecnica migliore per aggirare la manovra renzina sarebbe di rispondere che la deforma della Costituzione non affronta i veri problemi dei cittadini, non dà risposte a disoccupazione e crisi economica, e parlare di questo.

parliamo di lavoro, di favori alle banche, di leggi insulse e di burocrazia delirante...

il modo migliore di preparare il referendum di novembre e` questo.

non parlare del referendum, per ora; parlarne adesso e` una trappola...

...

il nostro Leitmotiv dovrebbe essere che Renzi ci sta portando a votare su argomenti inutili, che interessano solo lui e non interessano gli elettori, che della sua riforma non sanno che farsene.

...

e non l'analisi interna della riforma (anche se questa dobbiamo farla per noi stessi).

della Costituzione si parlera` quando sara` il momento.

(io mi tiro fuori, dunque: ora passo e chiudo, su questo argomento).

...

ma non mi aspetto acutezza strategica dagli avversari di Renzi, stupidi abbastanza e abbastanza confusi, da far passare per furbo lui, che del resto ha un consulente che e` stato capace di far eleggere presidente anche una mezza nullita` come Obama...

ma soprattutto incapaci di fare una limpida e lineare opposizione ad una riforma che in realta` vorrebbero in larga parte anche loro...

perche` parte anche loro della stessa combriccola politica che vuole esautorare il popolo.

Postilla

da diversi giorni la Cassazione ha reso noto il testo del quesito del referendum sulla Costituzione.

mi sono distratto io oppure nessun grande quotidiano ne ha parlato?

tutti impegnati ad un fastidiosissima caciara e alla gara di chi grida piu` forte.

comunque eccolo:

"Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?"

come volevasi dimostrare, l'ipotesi peregrina che ha agitato il fronte del no, di un referendum spezzettato per punti non si e` posta neppure.

io non credo che il referendum riguardi davvero i punti citati sopra.

ma siccome quello e` il titolo, propagandistico, che Renzi ha voluto dare alla sua legge, su quello voteremo, anche se ci scappera` da ridere.

come vincere un referendum perso in partenza – considerazioni controcorrente sul referendum costituzionale. 4

10 maggio 2016

da manuale...

lo stratega americano di Renzi, quello che ha fatto eleggere Obama, sa bene che la tecnica per centrare un target, un bersaglio, e` di farne un caso.

e adesso per i prossimi mesi non dobbiamo aspettarci altro che questo isterico agitarsi dei media sul tema che il governo vuol mettere al centro dei nostri pensieri.

...

Trump, che sta ponendo tutte le premesse per vincere le elezioni presidenziali negli Usa, sa bene che la tecnica migliore per suscitare un caso e` di spararle grosse.

lo sapeva bene anche Berlusconi.

dopo un paio di decenni nei quali queste tecniche dovrebbero averle imparate anche i sassi, mi meraviglio ancora che tutti siano cosi` allocchi da cascarci.

del resto, se gli esseri umani non fossero in prevalenza allocchi, non si capirebbe come mai funzioni immutata da millenni l'arte di governare gli stupidi.

...

ecco la Boschi che spara che chi e` contrario al referendum e` come Casa Pound.

mossa perfetta.

cosi` stiamo tutti a parlare del niente, il clima emotivo cresce, e non si discute piu` dei problemi nel merito.

...

niente funziona meglio per manipolare gli uomini che suscitare in loro emozioni...

non lo sanno bene anche le donne?

se sapete emozionare qualcuno come volete, lo avete sotto controllo.

...

perdonatemi se ora cito da un post mio di dieci anni fa, quelli che sto ripubblicando in <https://corpus0blog.wordpress.com>:

Gabriel Garcia Marquez nella sua autobiografia racconta l'omicidio politico del capo dell'opposizione di sinistra in Colombia negli anni 50:

nel tumulto che segue gli spari e le grida di orrore della folla, un uomo freddo, impassibile, ben vestito, autorevole quindi prima di tutto per il suo sangue freddo, si mette a gridare che l'assassino è un povero disgraziato pezzente che sta lì mescolato agli altri e che viene linciato sul posto dai sostenitori dell'ammazzato, mentre il denunciatore si allontana indisturbato.

Marquez ripensa all'episodio ed è oggi convinto che l'assassino fosse proprio quello, o quanto meno che quello fosse l'organizzatore dell'omicidio, che in questo modo si è liberato di un esecutore che avrebbe potuto diventare scomodo e mettersi a parlare.

suscitare l'emotività dei presenti per sviare l'attenzione dalle prove. niente di nuovo.

la tecnica è quella dei borseggiatori e dei delinquenti di ogni specie.

5-06. i trucchi del borseggiatore – 14 gennaio 2006

<https://corpus0blog.wordpress.com/2016/01/15/5-i-trucchi-del-borseggiatore-14-gennaio-2006/>

...

d'altra parte, se ignori le accuse sembra che tu confermi o che non sappia come difenderti.

se reagisci sparandole grosse altrettanto, diventi meno credibile.

se reagisci con calma, nessuno ti ascolta.

e comunque i media, controllati da chi guida le danze, hanno il potere di cambiare il significato emotivo di quel che dici.

...

l'unica tecnica efficace di risposta, a pare mio, potrebbe essere quella che sto provando qui: smascherare il senso della manovra.

però se sei troppo freddo nel farlo, perdi.

e se sei troppo caldo, perdi lo stesso.

oppure trovare uno slogan altrettanto idiota:

e se la Boschi pensasse invece a quella brava persona del su' babbo?

ma così` cadi comunque nella trappola perche` dai credito alla discussione sul niente..

...

ovviamente, bisognerebbe provare a riportare la discussione sui contenuti.

ma e` inutile: i contenuti sono così` noiosi...

...

la verita` e` che chi controlla i media ha gia` vinto, sempre e comunque.

per questo la democrazia nella societa` di massa e` soltanto una presa in giro.

**un aspetto generale del mercato universale:
il mercato delle emozioni e del controllo emozionale.**

la Boschi e lo studente: gli errori del no al referendum costituzionale 22 maggio 2016



ho visto i video, pare virali, del dibattito tra lo studente Alessio Grancagnolo, e la Boschi all'universita` di Pisa.

<https://www.youtube.com/watch?v=-FKOfSXFgR0>

mica male la ragazza.

lui ha ripetuto con fervore i mantra della campagna per il NO;
lei ha risposto con lucidita` e gliene ha smontati alcuni.

possiamo dirci fra noi che ha vinto lui, ma non e` vero.

l'esame del dibattito permette anzi di mettere meglio a fuoco (a parer mio) gli errori che stanno facendo i sostenitori del no.

<https://www.youtube.com/watch?v=5REmBkEL8Rs>

errore n. 1: accettare il dibattito adesso.

riparliamone dopo l'estate, please, e intanto attrezziamoci.

ma l'ho gia` detto e argomentato varie altre volte, e non insisto.

e comunque capisco che se la Boschi va in giro a difendere la legge le si deve rispondere comunque.

ma i sostenitori del no non prendano iniziative pubbliche, per il momento; si concentrino sulle elezioni comunali, che sono piu` attuali e importanti...

non parlo poi degli idioti che provocano scontri e fanno manifestazioni violente.

(sono prezzolati?
viene da pensarlo,
anche se la stupidita` umana e` davvero senza limiti).

errore n. 2: collegare la deforma-Costituzione alla legge elettorale

e` un errore stupido.

lo fa anche Scalfari nel suo fondo di oggi, dove dice che voterebbe si` se Renzi cambiasse la legge elettorale.

che vuol dire?

la Costituzione non e` legata alla legge elettorale.

cambiarebbe qualcosa se Renzi cambiasse la legge elettorale e poi, a referendum passato, ne facesse un'altra anche peggio?

semmai va sottolineato come il sistema elettorale non e` stato costituzionalizzato.

se questa nuova Costituzione renzina espone a un rischio autoritario per la legge elettorale, allora e` sbagliata sempre, dato che una legge elettorale autoritaria e` sempre possibile con qualche maggioranza parlamentare raccoglitrice.

anche con questa Costituzione, del resto.

salvo il controllo postumo della Corte Costituzionale.

e tuttavia l'onesta` impone di dire che la legge elettorale Renzi, il porcellum bis ora italicum, prevede un controllo di legittimita` preventivo della Corte Costituzionale.

fra l'altro ci sara` proprio a ridosso del referendum.

...

errore n. 3: sostenere che il governo deve astenersi dall'intervenire sulla Costituzione.

e` un errore che ho fatto anche io, mi pare.

su questo punto la risposta della Boschi e` stata esaustiva e non ammette repliche:
ha citato precedenti

(l'ultimo fu Monti col pareggio di bilancio in Costituzione:
come prevedeva allora, la barzelletta del secolo;
e tutti ad agitarsi abbastanza a vanvera...)

ha citato il dibattito in sottocommissione alla Costituente.

argomento chiuso.

colpito e affondato.

...

chi dice inopportuno che il governo intervenga sulla Costituzione intende in realta` inopportuno che intervenga questo governo,
che ha una maggioranza parlamentare artificiale, ritagliata sul 30% dei consensi alle ultime elezioni.

qui la Boschi cita le europee, ma e` grottesca,

si tratta di elezioni diverse
e non si modifica comunque la Costituzione neppure col 42% dei voti.

la Boschi ha risposto che il consenso parlamentare era molto piu` vasto.

molto? quale e` il reale consenso dei Verdini e dei voltagabbana come lui?

far passare per consenso vasto il trasformismo parlamentare e` grave.

soprattutto in un parlamento truccato.

alle ultime elezioni politiche piu` del 60% degli italiani, anzi quasi i due terzi, votarono per forze contrarie oggi a questa riforma.

quindi questo e` un punto su cui battere.

ma senza confonderlo con l'illegittimita` di un intervento governativo sulla Costituzione.

...

errore n. 4: sostenere che questo parlamento non e` abilitato a intervenire sulla Costituzione da un punto di vista costituzionale.

non che sia sciocco dire che questo governo interviene abusivamente sulla Costituzione.

e l'ho detto molte volte e lo ripeto anche io.

ma questo e` un giudizio politico, non giuridico.

(vedi il punto precedente).

la Boschi risponde che la Corte Costituzionale, nel dichiarare illegittima la legge elettorale porcellum, ha sostenuto che questo non invalida gli atti compiuti negli ultimi dieci anni dai parlamenti eletti con metodo illegittimo.

e neppure il diritto di questo di andare avanti.

e` lecito sostenere che questa proroga doveva essere intesa come provvisoria, pero` .

e doveva portare in tempi rapidi a una nuova legge elettorale
e a nuove elezioni che ristabilissero la piena legittimita` del parlamento.

ma siamo di fronte a valutazioni politiche, non strettamente giuridiche.

...

e tuttavia rimane in ombra un passaggio essenziale,
che ho sostenuto invano in passato e che e` rimasto sotto traccia, con sorpresa mia.

si tratta dell'art. 66 della Costituzione vigente:

"Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte d'ineleggibilita` ed incompatibilita`".

questa verifica dei poteri dovrebbe essere un atto preliminare all'inizio dei lavori di ciascuna Camera.

a me risulta che dal 2013 non e` ancora stata fatta.

e se fosse fatta, il premio di maggioranza che si e` attribuito il Partito Democratico e` gia` stato cancellato dalla sentenza della Corte n. 1 2014.

la Camera non lo aveva ancora fatto quando e` stata emessa quella sentenza
e sta funzionando senza applicare la sentenza,

la sentenza avrebbe comportato l'immediata decadenza dei deputati eletti con un premio illegittimo
e la redistribuzione delle cariche di deputato, prescindendo dal premio di maggioranza.

questo e` il vero abuso in corso: un funzionamento della Camera totalmente illegale.

tuttavia questo argomento e` di difficile comprensibilita` da parte di un pubblico vasto.

...

errore n. 5: non valutare la deforma-Costituzione, punto per punto

errore fondamentale: occorre contestarla nel merito dei suoi passaggi concreti.

non tornare a giudizi generali che sanno di ideologico e propagandistico.

e` vero che questo esame concreto lo sto gia` facendo io nei miei post,
ma i costituzionalisti lascino le fumose questioni di principio.

scendano nel pratico di un funzionamento costituzionale futuro ampiamente demenziale.

e tale anche senza pregiudizi ideologici...

...

ma l'argomento forse piu` importante per votare NO al referendum e` questo:

una revisione della Costituzione che lacera il paese e passa a maggioranza prevedibilmente
abbastanza stretta e` un errore grave.

farla passare in un parlamento politicamente delegittimato ancora piu` grave.

la Costituzione deve essere sentita come un patrimonio comune.

hanno gia` fatto questo errore:

- sia il centro-sinistra con la revisione costituzionale del 2001, sui poteri delle regioni, passata con 4 voti di maggioranza, e oggi tutti riconoscono che era sbagliata, tanto e` vero che la si vuole correggere.
- sia la destra berlusconiana con la sua riforma del 2005, poi bocciata dal referendum 2006.

...

errore n. 6: non richiamare abbastanza la deforma-Costituzione di Berlusconi del 2005.

ecco, l'ultimo errore che si sta facendo e` di non ricordare all'elettorato, che boccio` Berlusconi dieci anni fa esatti, che ora ha davanti un progetto per molti aspetti persino peggiore.

e soprattutto scritto ancora peggio,

cosa che sembrava perfino difficile da realizzare.

capisco lo spirito machiavellico di questo silenzio studiato...

ma Machiavelli ha mai fatto vincere i referendum?

in caso di grave dissesto – 16 giugno 2016

come volevasi dimostrare, la campagna sul referendum costituzionale si sta già sgonfiando. andr  ripresa pi  avanti. era una mediocre manovra diversiva per provare a distrarre dalle elezioni amministrative. e dai loro risultati:

Comuni Capoluogo	PD Bersani 2011	PD Renzi 2016	Variatz. %
Rimini	19.372	20.447	5,5
Caserta	4.742	4.847	2,2
MILANO	170.551	145.792	-14,5
BOLOGNA	72.335	60.054	-17,0
CAGLIARI	15.259	12.270	-19,6
COSENZA	3.332	2.564	-23,0
Ravenna	33.037	25.031	-24,2
ROMA	267.605	196.901	-26,4
Savona	8.758	6.352	-27,5
Grosseto	11.506	7.292	-36,6
NAPOLI	68.018	40.539	-40,4
Crotone	5.865	3.330	-43,2
Brindisi	8.367	4.321	-48,4
ISERNIA	1.240	556	-55,2
Benevento	9.711	4.316	-55,6
TRIESTE	18.483	7.870	-57,4
Carbonia	6.672	2.501	-62,5
Latina	14.070	5.117	-63,6
Olbia	5.388	1.663	-69,1
Pordenone	4.455	780	-82,5

manovra molto stupida e miope, oltretutto, perfino controproducente.

Renzi   arrogante, ma non   intelligente: non ha vedute prospettiche.

lo dissi quando comparve sulla scena qualche anno fa, godendo di un credito iniziale immeritato, e lo confermo.

non ci vuole molto a capire che se insulti per mesi il tuo elettorato storico e gli imponi tutto quello che ha combattuto per anni in Berlusconi (deforma-Costituzione compresa), lo perdi in buona parte per la strada...

quando tutta questa storia sara` finita (e non mi sembra che manchi molto), ci si stropiccera` gli occhi, domandandosi come   stato possibile tutto questo.

ma chiudo la divagazione e passo ad esaminare la sua deforma-Costituzione negli articoli successivi a quelli visti sinora.

la deforma-Costituzione, con buona Pace di D'Alema

7 luglio 2016

assolutamente da leggere l'intervista ad Alessandro Pace, Presidente del Comitato per il No alla Riforma Costituzionale, sul sito del Coordinamento Democrazia Costituzionale.

oso dire, e non definitemi integralista per questo, che chi non l'ha letta difficilmente potrà dire di avere una buona informazione sul tema...

ecco il link:

<https://coordinamentodemocraziacostituzionale.net/2016/07/04/riforma-della-costituzione-il-no-di-alessandro-pace/>

come sempre, io ricavo dalle mie letture e metto in evidenza qui, quello che si integra meglio con le mie riflessioni personali.

e qua e la` traggio delle conclusioni ulteriori.

...

prima di tutto Pace evidenzia che stiamo già` vivendo dall'inizio del 2014 in un regime di incostituzionalità` permanente e dichiarato.

sto rendendo più` esplicito e sottolineando quello che lui dice in maniera più` discreta.

in precedenza, dall'inizio del 2006, vivevamo in un regime di incostituzionalità` non manifesta. all'inizio del 2006 si svolsero le prime elezioni incostituzionali della storia italiana del dopoguerra, dopo che Berlusconi fece approvare la legge elettorale porcellum.

ma noi, distratti dalla risicata vittoria di Prodi e dal sostanziale accordo con la porcata della parte veltroniana e dalemiana del centro-sinistra, non cogliemmo subito, se non vagamente, le implicazioni della situazione.

...

nel gennaio 2014 la Corte Costituzionale dichiaro` illegittima quella legge, e contemporaneamente sano` comunque il pregresso in base al principio della continuità` dello stato.

in base allo stesso principio disse che il Parlamento non era obbligato a dimettersi immediatamente.

non poteva dire diversamente?

questo non e` del tutto vero, dato che l'illegittimita` dichiarata era parziale, e dunque dalla sentenza che abrogava parte del porcellum si ricavava comunque una legge elettorale, in base alla quale si sarebbero potute fare nuove elezioni.

ma siamo in Italia, non in Austria, e la Corte non ebbe il coraggio di far rifare subito le elezioni con la legge elettorale residua e poi di affidare ad un nuovo parlamento legittimo di fare una legge elettorale nuova, rappresentativa della effettiva volonta` popolare.

ed e vero che la prudenza fu anche dettata dai rischi dello spread, cioe` dai ricatti della finanza internazionale.

...

comunque, nel lasciare in piedi il parlamento, la Corte Costituzionale richiamo` implicitamente il suo carattere solamente provvisorio e per l'ordinaria amministrazione.

cito Pace:

La Consulta, aveva fatto capire, con due esempi, che il «principio fondamentale della continuità degli organi dello Stato» può operare solo per brevi periodi di tempo.

La Consulta citò infatti gli articoli 61 e 77 della Costituzione, i quali consentono bensì la prorogatio delle funzioni dei parlamentari in caso di scioglimento delle Camere, ma tutt'al più solo per un paio di mesi di tempo.

...

qui intervenne Napolitano, il presidente in questo caso davvero golpista, che fece orecchio da mercante.

e parti` la campagna mediatica che riuscì facilmente a convincere dell'inverosimile un'opinione pubblica molto disattenta.

**che il parlamento era incostituzionale, ma poteva andare avanti lo stesso a fare di tutto e di piu` .
come se fosse stato eletto costituzionalmente!**

e` difficile capire come non ragiona la gente.

subito dopo la sentenza della Corte, nel febbraio 2014, Renzi defenestro` Letta e Napolitano lo fece capo del governo.

come mai non abbiamo colto la connessione tra i due fatti?

era un colpo di stato contro la Costituzione e contro la Corte Costituzionale.

ma non ce ne siamo accorti subito...

...

il secondo punto veramente importante dell'intervista di Pace e` la sostanziale incostituzionalita` della legge deforma-Costituzione di Renzi.

a partire dal suo conflitto con l'art. 1:

Secondo l'articolo 1 della Costituzione il fulcro della sovranità popolare sta nell'elettività diretta negli organi legislativi, come sottolineato dalla stessa Consulta nella sentenza citata, laddove i senatori verrebbero eletti non dal popolo bensì dai consigli regionali.

...

infine il terzo e decisivo punto.

il fatto che, per volonta` di Renzi, all'elettore si presenta in un unico quesito una riforma complessiva della Costituzione, che sostanzialmente ne delinea un'altra, buttando a mare per aspetti decisivi quella nata dalla Resistenza.

il titolo della legge Boschi e` «Superamento del bicameralismo paritario, riduzione del numero dei parlamentari, contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, soppressione del CNEL e revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione».

e nel titolo, osserva Pace, mancano perfino le modifiche del procedimento legislativo e dell'elezione dei giudici costituzionali, che pure ci sono nella legge Boschi.

come mai questi diversi aspetti non sono stati affrontati con leggi diverse, permettendo ai cittadini di esprimersi davvero sui singoli punti?

...

ma questo si sarebbe dovuto fare soltanto in un parlamento legittimo, eletto con una legge elettorale conforme alla Costituzione.

e` evidente la volonta` eversiva di Renzi e di Napolitano di arrivare ad un plebiscito su una nuova Costituzione lesiva del principio della sovranita` popolare.

ed esito coerente del percorso anti-costituzionale avviato dal berlusconismo dieci anni fa ed allora bloccato.

dieci anni esatti dal referendum che nel 2006 bocciò la deforma-Costituzione di Berlusconi, che era per molti aspetti perfino meno devastante della costituzione renzina.

...

alla fine Pace fa alcune osservazioni che D'Alema ha recentemente ripetuto senza indicarne la fonte:

per conseguire i risultati che Renzi afferma di voler conseguire non c'è bisogno di una riforma così pasticciata e incoerente.

bastavano alcune semplici innovazioni particolari da approvare con leggi distinte da sottoporre a referendum distinti per consentire davvero agli elettori di scegliere, dice Pace:

*la diminuzione bilanciata del numero dei deputati e dei senatori;
l'attribuzione alla sola Camera dei deputati del rapporto fiduciario col Governo;
la trasformazione del Senato in una effettiva camera territoriale;
l'attribuzione alla Corte costituzionale del giudizio sull'incompatibilità e sull'ineleggibilità dei parlamentari;
l'introduzione del potere d'inchiesta parlamentare ad iniziativa di una minoranza qualificata;
l'abolizione del CNEL*

e così via.

...

a questo punto il NO al referendum costituzionale renzino e` l'unico modo di risanare davvero dieci anni di governi fuori Costituzione, di chiudere la parentesi anti-costituzionale della presidenza di Napolitano e i suoi nefasti effetti che rimangono attuali e di ricondurre la nostra vita politica al principio della sovranita` popolare.

ma forse questo principio e` oramai anti-storico?

per i sostenitori del SI`, certamente!

ssst, parla la Boschi! la Costituzione della maggioranza di una minoranza 9 agosto 2016



e lasciatela parlare, perdio!

anzi, tacete tutti, voi che siete per il NO al referendum come me.

io la campagna elettorale la lascerei fare TUTTA alla Boschi.

la sventurata che non ha avuto riguardo a mettere le mani sulla Costituzione della Resistenza.

...

ed ora eccola, davanti alla sua riforma:

Non è la riforma ideale.

insomma, fa un po' senso anche a lei.

chissà` quando verranno corretti i pasticci.

gli ingenui non hanno ancora capito che questa frase ricorrente in lei e` la promessa di interventi piu` sostanziosi:

dopo le prossime elezioni quando il Parlamento sara` tutto sotto totale controllo...

... sperano.

...

Ma per i suoi pregi è positiva e fa fare passi avanti al Paese.

bene, e quali sono i pregi della sua deforma-Costituzione, secondo la Boschi stessa?

I risparmi che oggettivamente ci sono, 500 milioni di risparmio ogni anno come dice la Ragioneria dello Stato.

questa e` una penosa bugia...

la Ragioneria dello Stato non ha calcolato 500 milioni di risparmio per la riforma, ma 49 solo milioni annui di risparmio per il Senato dopolavoro non elettivo.

del resto, visto che il Senato nel suo insieme costa 540 milioni l'anno e non viene abolito, sembra piuttosto difficile che vi si possano risparmiare 500 milioni l'anno.

ma forse la Boschi, come Renzi, e` convinta di avere abolito il Senato...

...

e a voi sembra sensato ridurre il Senato ad un luogo di incontro di sindaci e consiglieri regionali che devono fare anche altro per risparmiare meno di 50 milioni l'anno?

quando il nuovo aereo di Renzi, dai costi secretati, vale comunque circa 15 milioni di euro l'anno di leasing?

per una macchina vecchia di 10 anni e valutata attorno ai 250 milioni nuova ci siamo già mangiati un terzo dei favolosi risparmi della riforma-Costituzione...

...

non demorde, la Boschi, nel fare l'elenco dei pregi:

Può essere la base per lo sviluppo del Paese e per il miglioramento dei nostri conti.

può essere?

con un premier che ogni anno allarga il deficit per le iniziative elettorali più dissennate?

...

La riforma è stata votata democraticamente in Parlamento.

già, peccato soltanto che non democratico sia il Parlamento stesso.

qualcuno deve spiegare alla Boschi che cos'è la democrazia.

un parlamento incostituzionale che riforma la Costituzione.

non riesco ancora a capacitarmi come si possa far passare una enormità simile.

**in sostanza approvare la riforma significa sancire la gestione antidemocratica degli ultimi dieci anni,
i premi di maggioranza che fanno governare una minoranza,
i deputati nominati,
i capi del governo imposti.**

andare a votare SI` significa dire un SI` postumo a tutto questo.

cornuti e contenti.

...

Chi propone di votare no al referendum e buttare via due anni di lavoro in Parlamento, vuol dire che non rispetta il lavoro fatto dal Parlamento.

**te lo raccomando questo parlamento del Porcellum,
dei nominati e dei voltagabbana!**

veramente è lui che non rispetta la Costituzione.

neppure il principio che la sovranità appartiene al popolo.

ora apparterrà parte al popolo, parte ai Consigli Regionali.

altra follia.

...

**la Costituzione attuale fu votata da una Assemblea Costituente eletta con metodo proporzionale e autenticamente democratico,
con 458 voti favorevoli contro 62 contrari,
cioè era approvata dall'88% degli italiani.**

questa è stata la sua forza e la sua bellezza per 68 anni.

**e la Boschi la vuole sostituire con una Costituzione che sarà a priori svalutata:
votata da un partito, quello Democratico, che ha avuto circa il 30% dei voti alle ultime elezioni, e non è neppure concorde nel sostenere la riforma.**

più i transfughi foraggiati, eletti in origine per rappresentare altre forze politiche.

insomma, avremmo comunque la riforma voluta dalla maggioranza di una minoranza.

da cambiare al più presto,

perche` torni ad essere la Costituzione di tutti.

...

Non per i prossimi sei mesi ma per i prossimi trent'anni.

e noi dovremo andare per trent'anni per Boschi?

Boschi chi?

vent'anni dopo? la deforma-Costituzione di Renzi e` come il progetto dell'Ulivo 1996? 16 agosto 2016

l'elettorato e` cretino e va convinto e portato alla greppia non con argomenti nel merito, ma col principio di autorita`.

questo in particolare se si parla dello zoccolo duro, anche di comprendonio, della sinistra d'una volta.

almeno a stare a quel che pensano certi dirigenti del Partito Democratico, evidentemente.

eppure sara` proprio qui, probabilmente, che si giochera` la partita finale.

(per ora diffidare dei sondaggi, sia perche` se ne deve diffidare sempre e per principio sia questa volta in particolare, dato che oltre la meta` del campione non si esprime, non sa neppure se andra` a votare e tantomeno per che cosa...)

si continua dunque accuratamente a tenere nascosto il testo di questa deforma-Costituzione, abbastanza ripugnante di suo, e ad usare ogni sorta di pseudo-argomento farlocco.

...

l'ultimo e` che una riforma molto simile alla Deforma di Renzi, era gia` – si dice – nel programma dell'Ulivo del 1996, odi finezza.

trascurabilissimo il fatto, pare, che comunque non era affatto nel programma del Partito Democratico del 2013.

per cui si tratta in ogni caso di una turlupinatura degli elettori ingenuotti di quel partito. che si sono trovati a votare per il programma di Bersani,

e adesso sono chiamati ad approvare il ben diverso programma di Renzi,

che ha fatto della riforma della Costituzione il fulcro addirittura del suo programma di governo... complimenti alla democrazia!

...

si da` comunque anche il caso che le somiglianze fra il programma di Prodi nel 1996 e la riforma di Renzi sia piu` apparenti che reale.

nel momento in cui stavo per esporre i miei argomenti mi e` capitato sott'occhio questo articolo con i fiocchi sull'Huffington Post di Andrea Pertici, Professore ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Pisa:

http://www.huffingtonpost.it/andrea-pertici/non-e-la-riforma-dellulivo_b_11505098.html

a questo punto la cosa migliore che potete fare voi e` di andarvi a leggere l'originale.

io comunque continuo a segnarmi qui i punti principali.

...

il programma dell'Ulivo 1996 diceva:

Tesi n. 4 Una Camera delle Regioni

La realizzazione di un sistema di ispirazione federale richiede un cambiamento della struttura del Parlamento. Il Senato dovrà essere trasformato in una Camera delle Regioni, composta da esponenti delle istituzioni regionali che conservino le cariche locali e possano quindi esprimere il punto di vista e le esigenze della regione di provenienza.

Il numero dei Senatori (che devono essere e restare esponenti delle istituzioni regionali) dipenderà dalla popolazione delle Regioni stesse, con correttivi idonei a garantire le Regioni più piccole.

Le deliberazioni della Camera delle Regioni saranno prese non con la sola maggioranza dei votanti, ma anche con la maggioranza delle Regioni rappresentate.

I poteri della Camera delle Regioni saranno diversi da quelli dell'attuale Senato, che oggi semplicemente duplica quelli della Camera dei Deputati. Alla Camera dei Deputati sarà riservato il voto di fiducia al Governo. Il potere legislativo verrà esercitato dalla Camera delle Regioni per la deliberazione delle sole leggi che interessano le Regioni, oltre alle leggi costituzionali.

dove stanno le differenze?

...

1) qui si parla di una trasformazione in senso federale dello Stato; oggi non se ne parla più.

non è un caso, visto che il federalismo è tramontato.

ha un senso il Senato espresso dai singoli stati, in una confederazione come quella americana, o dai Länder in una federazione come quella tedesca,

ma un Senato con una impostazione federale in uno stato unitario soffre di una mancanza radicale di senso.

in sostanza si deve ribadire che un Senato «rappresentativo delle istituzioni territoriali» appare oggi più che altro un escamotage per eliminare la sovranità popolare almeno in una Camera...

...

2) qui si parla soltanto di esponenti delle Regioni, che conservino la loro carica.

ma in nessun punto si dice che essi debbano essere anche nominati dalle regioni e non eletti dal popolo.

oserei dire che una idea simile nel 1996 sarebbe sembrata semplicemente aberrante. come in effetti dovrebbe apparire anche oggi.

...

3) nessuno aveva avuto nel 1996 la straordinaria idea che due rappresentanti delle Regioni dovessero essere anche sindaci, restando in carica.

ad amministrare il loro comune e a rappresentare il Senato non il loro Comune (cosa che sarebbe stata decisamente cervellotica), ma la Regione di appartenenza.

cosa che è più cervellotica ancora.

...

4) nella proposta del 1996 si prevedeva che fosse necessaria in Senato una doppia maggioranza: quella dei voti, ma anche quella delle Regioni rappresentate.

niente di simile nella Deforma di Renzi.

...

5) in quella proposta, il Senato aveva diritto di legislazione esclusiva sulle sole leggi che interessano le Regioni, oltre alle leggi costituzionali.

vi era dunque una effettiva eliminazione del bicameralismo, salvo che per gli interventi sulla Costituzione, dato che ciascuna Camera ha i suoi campi esclusivi di intervento.

invece nel pasticcio della Deforma renziana la legislazione concorrente ha ancora spazi molto ampi e dunque la semplificazione sbandierata non c'è; anzi in alcuni casi le procedure diventano perfino più macchinose.

«Paradossalmente i nuovi Senatori sarebbero chiamati a occuparsi di politica estera e comunitaria, di assetto dell'amministrazione locale, di istituti di democrazia diretta, di ordinamento elettorale delle Regioni ecc., ma non di ciò che le Regioni devono fare».

...

insomma, richiamarsi al programma dell'Ulivo del 1996 è decisamente improprio e viene fatto anche in malafede.

la Deforma di Renzi sta al programma dell'Ulivo del 1996 come una caricatura di strada sta al ritratto dipinto da un grande maestro.

le sragioni di Violante sul referendum costituzionale 20 agosto 2016



l'Huffington Post pubblica un interessante articolo di Luciano Violante.

direi che e` importante esaminarlo, perche` per la prima volta, pare a me, troviamo qualche argomentazione per niente becera (al massimo poco fondata).

Violante e` per il si` al referendum, ma non e` ne` nel filone Cacciari (la deforma-Costituzione e` una schifezza, ma la voto lo stesso), ne` nel filone Boschi (e` scritta male, ma intanto approvatela e poi la correggeremo), ne` nel filone Bersani (votiamo si` solo se cambiate la legge elettorale: e che cavolo c'entra?).

Violante e` per un si` (abbastanza) convinto, finalmente:

quindi per l'unico si` veramente apprezzabile, direi.

a maggior ragione esaminiamo i suoi argomenti.

...

premessa sua:

Il referendum non è il giudizio universale, ma non è una scelta banale.

da condividere.

Sono sbagliate le previsioni catastrofiche dei sostenitori dell'una o dell'altra alternativa in caso di vittoria degli avversari.

da condividere anche questo:

tra l'altro la riforma e` scritta cosi` male che dovra` comunque essere ridiscussa in molti passaggi importanti.

e` nelle correzioni che un parlamento fuori controllo democratico, per una legge elettorale abominevole, potrebbe davvero fare disastri.

ma per ora, se passasse il SI`, avremmo soltanto una Costituzione scritta male e pericolosamente priva di contrappesi interni rispetto al potere di un partito e di un uomo solo (chiunque egli poi sia).

Occorre guardare i contenuti della riforma, se essi, al di là delle imperfezioni tecniche, segnano davvero un miglioramento.

d'accordo anche su questo direi, tranne che per un aspetto.

e` un ragionamento molto strano questo: che dobbiamo valutare un testo tecnico, come e` (anche) una Costituzione aldilà` delle sue imperfezioni tecniche.

strano questo boschismo di ritorno.

dove era Violante, che ha qualche voce in capitolo come ex magistrato, quando le imperfezioni tecniche venivano approvate?

ha scritto qualche articolo per chiedere di correggerle?

perche` scrive un articolo solo adesso per chiederci di approvare quelle imperfezioni riconosciute e non corrette per tempo?

...

secondo Violante il SI` dovrebbe nascere dal fatto che la riforma risponde positivamente a questi interrogativi:

L'instabilità, dodici governi negli ultimi venti anni, verrà finalmente superata?

Cesserà il dominio del Governo sul Parlamento con la sequenza decreti legge-maxiemendamenti-fiducia?

Le grandi infrastrutture strategiche saranno finalmente decise a livello centrale?

Si potranno riattivare forme di partecipazione dei cittadini alle decisioni politiche?

vediamole una per una.

...

punto primo: Violante vede una grande instabilità` dei governi negli ultimi venti anni.

a me non pare: nel 2006 vinse le elezioni Prodi e governo` due anni; le vinse per 25.000 voti e smise di governare quando il Partito Democratico che lo aveva candidato, di fatto gli tolse l'appoggio: questa volta lo fece Veltroni; dieci anni prima lo aveva fatto D'Alema.

nel 2008 le elezioni le vinse Berlusconi, che cadde tre anni e mezzo dopo, ma non certo per superficiali motivi di tattica parlamentare, ma per una crisi che aveva forti componenti economiche, e anche del tutto esterne al paese, direi.

ci sono stati due governi difficili di transizione, quello di Monti e quello di Letta; poi da allora governa Renzi, oramai da due anni e mezzo.

dov'e` poi tutta questa pericolosa instabilità`?

Violante vorrebbe una Costituzione così` rigida e autoritaria da impedire che Berlusconi si dimettesse nel 2011 o che Prodi fosse silurato dai suoi nel 2008?

ma questo e` un problema di scelte politiche, non di Costituzione.

abbiamo già` avuto una forma costituzionale molto rigida e uno che ha governato ininterrottamente per 23 anni: si chiamava Mussolini.

il modello e` questo?

se non e` questo, l'Italia ha un grado di instabilità` inevitabile, dato il momento storico, e non e` neppure opportuno che ne abbia uno più` alto.

...

punto quarto, secondo Violante (che lui esamina addirittura per primo)

Poiché una delle grandi difficoltà delle democrazie occidentali è costituita dalla estraneità dei cittadini alla politica, dovrebbe essere particolarmente sottolineata quella parte della riforma che riconosce il diritto dei cittadini al referendum propositivo e a vedere prese in esame entro un determinato termine le proposte di legge di iniziativa popolare, che oggi finiscono in un cestino.

qui Violante, sinceramente vaneggia, oppure finge di farlo: la riforma Renzi non fissa alcun termine per l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare, ma lo demanda ai regolamenti parlamentari.

non ci voleva molto a metterlo in Costituzione con un piccolo disegno di legge ad hoc:

un termine di tre mesi, ad esempio?

se poi aggiungiamo che la riforma innalza a 150.000 le firme necessarie per presentare un progetto di legge, mi pare che ci vuole una bella fantasia (eufemismo per dire: faccia tosta) per dire che favorisce la partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche.

...

Violante fa anche un confronto con la riforma costituzionale di Berlusconi del 2005, bocciata dal referendum costituzionale del 2006.

Quella riforma aveva aspetti preoccupanti: il presidente del Consiglio avrebbe potuto addirittura sciogliere direttamente la Camera dei deputati, tenendola quindi sotto costante ricatto. È stato un bene bocciarla.

a parte questo punto, e` facilmente verificabile da chiunque con una lettura diretta che la riforma renzina ripete abbastanza da vicino la riforma berlusconiana, spesso peggiorandola ulteriormente. se e` stato un bene bocciare la prima, perche` non sarebbe un bene bocciare la seconda, quasi identica?

...

La fiducia è data e può essere tolta dalla sola Camera dei Deputati, come avviene in tutte le democrazie parlamentari.

già` : concordo su questo, se parliamo di democrazie parlamentari nelle quali il capo del governo ha bisogno della fiducia del Parlamento (escludendo dunque le democrazie presidenziali).

ma sarebbe bastata una legge di un solo articolo e di consenso universale per farlo.

perche` si e` voluto stravolgere la seconda parte della Costituzione da cima a fondo per farlo? e soprattutto perche` dobbiamo accettare questo stravolgimento globale per un risultato circoscritto, che poteva e potrebbe essere approvato in poco tempo e senza obiezioni da parte di nessuno?

...

I componenti del Senato sono 95 elettivi (invece degli attuali 315) e 5 nominati dal Presidente della Repubblica, più gli ex presidenti della Repubblica.

che i componenti del Senato siano elettivi puo` essere disonesto dirlo, se non si precisa che l'elezione dei diversi membri compete ai Consigli Regionali e non agli elettori. neppure Berlusconi aveva osato tanto.

scrive Violante:

La rosa dei candidati sarà determinata dal voto degli elettori e, all'interno di questa rosa scelta dagli elettori, i consigli regionali eleggeranno i loro senatori.

si`, la rosa dei candidati sarà determinata dal voto degli elettori, in una parte, dato che voteranno i consiglieri regionali, ma gli elettori non potranno scegliere QUALI consiglieri regionali saranno senatori.

e poi una parte dei senatori saranno sindaci scelti dai consiglieri regionali e dunque fuori da una rosa scelta dagli elettori.

questa affermazione di Violante e` semplicemente FALSA.

e poi Violante dovrebbe dirci in quale altra Costituzione al mondo ci sono dei sindaci in carica come parte del Senato.

...

piu` avanti del resto Violante si contraddice da solo, quando cerca di confutare questa obiezione:

L'elezione dei senatori da parte dei consigli regionali sottrae il potere di scelta ai cittadini e non è chiaro come verranno eletti.

dice:

Non è esatto. Il Senato non può tornare ad essere un doppione della Camera e perciò, come in Germania e in Francia, non è scelto direttamente dai cittadini. Tuttavia, la riforma rinvia ad una legge successiva (che potrà essere discussa e approvata solo dopo la vittoria del Sì, necessaria perché la riforma sia efficace) in base alla quale i senatori saranno eletti dai consigli regionali, ma "in conformità alle scelte espresse dagli elettori".

qui inesatto e` Violante:

il Bundesrat non e` una seconda Camera vera e propria, come ha stabilito la Corte Costituzionale tedesca in una importante sentenza.

e in Francia il Senato non partecipa al procedimento legislativo.

non esiste nessun paese democratico al mondo nel quale non sia eletta dai cittadini una Camera che partecipa pienamente al procedimento legislativo esercitando la sovranità popolare.

vedi il Senato degli Stati Uniti.

solo in paesi di democrazia popolare di tradizione comunista il Parlamento è espresso dal Partito unico e non attraverso libere elezioni.

questo è anche il modello costituzionale Renzi;

solo che qui per la nomina dei senatori il posto del partito unico è preso dal sistema dei partiti nel suo insieme.

(ma anche nelle cosiddette democrazie popolari dell'Europa orientale avveniva così).

...

Sono previsti due distinti procedimenti legislativi; uno bicamerale, come oggi, che riguarda solo poche leggi di particolare importanza (ad esempio le leggi costituzionali) ed uno monocamerale che riguarda tutte le altre leggi: il Senato può proporre entro tempi assai brevi (da 10 a 40 giorni, a seconda dei casi) modifiche ai testi approvati dalla Camera sulle quali quest'ultima decide in via definitiva. Ci sarà maggiore rapidità e soprattutto più chiarezza.

più chiarezza?

c'è da chiedersi se Violante ha letto la riforma costituzionale di cui parla.

la definizione delle leggi che richiedono un procedimento di approvazione bicamerale è lunga e confusissima, e potrebbe essere occasione di ricorsi infiniti.

...

Il Senato svolge una intensa attività di controllo: sulle politiche pubbliche, sull'attuazione delle leggi, sull'attività delle pubbliche amministrazioni, sull'impatto nei territori delle politiche della Unione Europea.

giusto a smentita di quanto appena detto al punto precedente da Violante.

ma a smentita della smentita, il Senato dopolavoro, formato da sindaci e consiglieri regionali che restano tutti in carica, non ha nessun chiaro potere da esercitare dopo compiuto il controllo.

per questo è ridicolo dire che il governo sarà sottoposto al controllo del Senato, se questo controllo è privo di poteri corrispondenti.

e poi non si può avere tutto e il contrario di tutto assieme.

se il Senato deve controllare, allora va bene il bicameralismo perfetto, e che diamine!

quindi nella riforma costituzionale renziana o il Senato controlla davvero, come dice Violante, ma allora non si dica che il procedimento di approvazione delle leggi diventa più spedito, oppure non controlla affatto.

anche perché i tempi per farlo non li ha.

...

Sono sottratti alle Regioni poteri di legiferare in materie che riguardano l'interesse nazionale. Apparterranno allo Stato le competenze sulle grandi infrastrutture strategiche, sul coordinamento della finanza e del sistema tributario, sulla tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, porti e aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale.

Lo Stato può intervenire al posto di una Regione quando bisogna tutelare l'interesse nazionale oppure l'unità giuridica o economica della Repubblica (come nella Costituzione tedesca).

sono modifiche opportune, per porre rimedio ai guasti della riforma costituzionale del 2001 imposta dalla sinistra a stretta maggioranza.

ma, di nuovo, potevano essere realizzati con un semplice e distinto intervento di legge, largamente bipartisan.

...

poi Violante esamina questa obiezione:

Le grandi riforme devono unire. Questa, invece, divide ed è stata approvata non da una grande maggioranza del Parlamento, ma solo dalla maggioranza di governo.

e` una obiezione di comodo;

serve a poco esaminare come Violante si arrampica sui vetri per negare l'evidenza e affermare che in realta` anche il centro-destra dovrebbe essere favorevole a questa riforma.

non lo faro`.

Violante evita accuratamente di esaminare l'obiezione fondamentale.

che un Parlamento eletto con un metodo incostituzionale non puo` modificare la Costituzione. e l'ex-presidente della Repubblica Napolitano dovrebbe essere processato a camere riunite per attentato alla Costituzione per averlo preteso ed imposto.

conclusioni:

in sostanza si deve dare merito ed essere grati a Violante per avere esposto come meglio si poteva le ragioni del si`.

ma proprio per questo per averne mostrato tutta la inconsistenza.

in sostanza noi dovremmo approvare la deforma-Costituzione perche` toglie la fiducia al Senato e concede allo stato di riappropriarsi di funzioni delegate alle Regioni da una dissennata riforma costituzionale voluta dal centro sinistra quindici anni fa.

altri motivi veri non ne trova neppure lui.

e pur di far passare queste due cose, che potevano essere fatte con due distinti e piccoli disegni di legge, approvati da tutti, dovremmo accettare che si introduca il principio che la sovranita` non appartiene tutta al popolo, ma per il 50% ai Consigli regionali e che la Costituzione possa essere cambiata da un parlamento eletto con metodo incostituzionale e che doveva essere sciolto in tempi brevi per lasciare spazio a un parlamento davvero rappresentativo.

in sostanza, dunque, questo e` un referendum per dare ragione a un Presidente della Repubblica golpista che non ha sciolto il parlamento illegittimo in tempi rapidi, ma gli ha anzi addirittura ordinato di cambiare la Costituzione.

ultime note: penoso il dibattito in coda all'articolo originario.

mi fa ringraziare il cielo di avere un blog sul quale commentano solo persone sensate e civili (anche quando ci capita di non essere d'accordo).

ma dalla massa dei commenti scelgo soltanto questo intervento meno grottesco di altri:

Mario Cicero ·

Sono uno che ha sempre rispettato le posizioni altrui, nel mio partito la prima cosa che ci invitavano a fare era il rispetto per le altrui opinioni;

ho conosciuto il politico Violante, posso assicurarvi che e' la persona più cinica che ho conosciuta, uno intellettualmente disonesto, che ha utilizzato per suoi fini personali l'onesta e la genuinità di tanti compagni che militavamo nel P.C.I.

Penso che questo suo intervento rafforzi il convincimento di tanti Italiani a impegnarsi a votare No al Referendum.

purtroppo sono integralmente d'accordo, per quel poco che e` capitato anche a me di conoscere personalmente Violante.

resto sgomento che sia stato un magistrato, e che Renzi lo avesse proposto addirittura alla Corte Costituzionale.

scusate se sono duro nelle conclusioni: ma se Violante usa un tono civile e corretto e tenta almeno di argomentare, questo per me significa soltanto che vede che le cose sono messe molto male per le ragioni del SI`.

Stiglitz e l'asino costituzionale che vola 24 agosto 2016

inizio con un solenne ringraziamento a Stiglitz, che mi dà ancora un guizzo di voglia di scrivere.
Stiglitz, il premio nobel per l'economia.
autore di saggi fondamentali.

Stiglitz a cui va tutta la nostra gratitudine, perché da anni sottolinea la gravità del processo in corso della concentrazione mondiale della ricchezza e la sua connessione con la cosiddetta crisi economica.

(ma poi se ne dimentica quando passa alle proposte pratiche e pensa di gestire la crisi con degli espedienti monetari e non con interventi sociali profondi).

crisi economica del ceto medio, ma non degli iper-plutocrati.

che anzi, con l'invenzione della crisi, stanno vivendo i loro fasti maggiori.

...

ma Stiglitz, con tutto il rispetto, è riuscito in due giorni a sparare due cavolate tali, che mi spingono irresistibilmente a scrivere.

comunque per puro istinto e non so bene a vantaggio di chi:

la rete sta diventando il regno esclusivo di spammer ed hater e non sembra in grado di formare veramente l'opinione pubblica.

anzi, la sua sopravvalutazione su questo piano nasconde le vere profonde correnti di opinione.

che in Italia appaiono spaventose, almeno nel ritratto ripugnante che ne stanno costruendo giorno per giorno i media.

...

di Stiglitz la nostra stampa si è occupata in due giorni a due riprese.

parto dalla seconda.

qui Stiglitz ha detto cose senza senso, consigliando a Renzi di cancellare il referendum costituzionale...

non si sa in che mondo viva Stiglitz per dire una sciocchezza simile.

non si sa neppure se queste dichiarazioni siano venute dopo qualche abbondante libagione, come tutto farebbe pensare.

è inutile dire che in uno stato di diritto questo non è in alcun modo possibile.

né in Italia né in alcun altro paese.

chissà che razza di informazione o meglio disinformazione giuridica ha Stiglitz.

ma si sa bene in che mondi vivono i nostri giornalisti che hanno deciso di dare straordinaria risonanza a questa pura farneticazione.

con la sola eccezione del Fatto Quotidiano, che ha dato notizia delle frasi di Stiglitz, dicendo anche correttamente che la sua è una proposta impossibile.

un asino che vola.

...

non si capisce del resto se Stiglitz consiglia a Renzi di rinunciare col referendum anche alla riforma costituzionale,

oppure se ritiene che una riforma della Costituzione possa entrare in vigore comunque, violando la Costituzione stessa.

in altre parole, Stiglitz sta forse consigliando a Renzi di fare un colpo di stato?

ma è inutile insistere a cercare un senso in ciò che è radicalmente insensato.

...

altrettanto insensate sono le motivazioni di questo appello totalmente insensato.

secondo Stiglitz, il referendum, se perso da Renzi, potrebbe provocare la crisi definitiva dell'Unione Europea.

e perché non anche lo spostamento dell'asse terrestre? aggiungo io...

e per fortuna Renzi ha detto che non intende più personalizzare il referendum!

...

ora è evidente a tutti che, se Renzi perderà il referendum, l'Italia continuerà semplicemente a tenersi una Costituzione che ha.

la Costituzione che, con tutti i suoi presunti limiti, ha funzionato bene negli ultimi settant'anni e ha garantito una straordinaria coesione sociale.

questa coesione dell'Italia non a caso ha cominciato a diminuire proprio in parallelo alle critiche portate in maniera crescente dalla destra al suo impianto.

anzi, possiamo dire sin da oggi che la vittoria del SI al referendum sarebbe molto più destabilizzante

avverrebbe sul filo del rasoio, probabilmente, e in base ad una maggioranza conseguita tra i votanti soltanto, e consegnerebbe il paese ad una Costituzione di minoranza.

segnerebbe il passaggio da una Costituzione dell'85% ad una Costituzione del 30%.
inoltre la sua approvazione avvenuta da parte di un Parlamento eletto con metodo illegittimo
priverebbe la nuova Costituzione di ogni credibilita`.
questo aprirebbe la strada ad un periodo di instabilita`, di revisioni (gia` garantite, o meglio
minacciate) a seconda delle nuove maggioranze future.
e in sostanza rischierebbe davvero di disgregare non l'Unione Europea, ma l'Italia.

...

faccio il mio esempio personale: appartengo alla generazione in cui i dipendenti pubblici giuravano
fedelta` alla Costituzione all'atto dell'assunzione.
la fedelta` da me giurata alla Costituzione del 1948 non mi consentirebbe di rispettare la
costituzione del 2016, introdotta con violazioni sostanziali della prima.
io sarei un disobbediente, una piccola particella sociale che rifiuta ogni identificazione in questo
nuovo stato imposto da giganti del pensiero come Renzi e Boschi.
ma il tempo darebbe voce al disagio simile al mio di un intero popolo, privato anche della sua nobile
Costituzione frutto di una lotta dolorosa e di un dibattito straordinario che vide la riunificazione
delle migliori energie nazionali.
quindi, se dobbiamo ragionare in base alla paura, queste preoccupazioni mi sembrano molto piu`
fondate di quelle espresse da Stiglitz.
strano che una stampa critica ed intelligente non dia voce a queste preoccupazioni.

...

se invece restera` questa Costituzione, restera` anche Renzi, purtroppo:
figuratevi se molla la poltrona e se i suoi mandanti vogliono che si ritiri.
non succedera` nessuna catastrofe immediata,
come non ne sta succedendo dopo la Brexit.
il tempo dei baubau ai bambini disobbedienti sembra tramontato.
l'Italia andra` avanti come finora,
forse con Renzi, forse con qualcuno migliore di lui (non è difficile).
forse non vedra` le mirabilia del decisionismo renzino, cioe` il famoso asino che vola, ma
sopravvivera` egualmente.
del resto chi lascia la via (la Costituzione) vecchia per la nuova sa quel che lascia, ma non sa quel
che trova.

...

e se dovessero esserci nuove elezioni all'inizio del 2017 sarebbe soltanto il caso di dire: era ora!
dovevano esserci semplicemente due anni fa!
al massimo tre mesi dopo la sentenza della Corte Costituzionale che dichiarava il Parlamento
illegittimo.
e le elezioni non determineranno nessuna catastrofe:
l'unica possibilita`, cosi` spaventosa, dicono, che le vinca Grillo, sarebbe semmai legata alla
stupida legge elettorale voluta da Renzi.

...

ecco, c'e` qualcosa di davvero perverso in tutto questo:
prima Renzi fa una legge elettorale anti-democratica per assicurarsi la conferma piu` o meno a vita
(secondo lui),
poi si accorge di essere cosi` impopolare ed odiato che la gente piuttosto vota i Cinque Stelle
(me compreso, anche se obtorto collo).
e a questo punto cambia anche la Costituzione.
e poi ci fa dire, per interposto Stiglitz, che, se non la votiamo, va al potere Grillo con la legge
elettorale di Renzi...
ma vi rendete conto che siamo in un mondo di pazzi, oppure no?

...

e adesso fatemi capire un altro punto:
cambiarebbe forse qualcosa se le elezioni, invece che ad inizio 2018 - scadenza che dicono
naturale, ma non lo è affatto -, saranno ad inizio 2017, come prospettano i tremebondi
spaventapasseri sostenitori di Renzi nel caso di una sua sconfitta?
pensa Stiglitz che, se Grillo vince le elezioni nel 2017, non le vincera` anche nel 2018?
- e io non credo proprio, se si eliminerà il Renzellum e si avrà` una legge elettorale seria e
perbene.
e sarebbero le elezioni italiane anticipate di un anno la causa del crollo dell'Italia, dell'Unione
Europea e forse anche dello spostamento dell'asse terrestre?
ma no, l'unica conseguenza sarebbe la fine del volo dell'asino, forse...

...

**e non sono sicuro nemmeno di questo:
la maggioranza degli italiani odia Renzi, non ci sono dubbi su questo.
però alla fine a molti piace avere al governo qualcuno di cui lamentarsi.
e Renzi è perfetto per questo...**



l'asino che vola: autoritratto?

Boschi, basta leggere 8 settembre 2016

Dice la Boschi che basta leggere il quesito del referendum costituzionale per rispondere sì.

E` come dire che, per sapere se un libro e` scritto bene o una canzone e` bella, basta leggere il titolo.

Ma basta leggere il testo orrendo che ha scritto per sconciare la Costituzione per rispondere NO.

Napolitano e la figlia di Fantozzi 10 settembre 2016

continua nel modo piu` puerile la campagna elettorale per il si`.
rubrica fissa, qui? quasi...

...

**questa riforma e` cosi` brutta che sembra la figlia di Fantozzi:
nessuno vuole piu` riconoscerla come sua...**

...

Napolitano dice:

"La riforma non è né di Renzi né di Napolitano, ma è quella su cui la maggioranza del Parlamento ha trovato l'intesa".

**peccato che la maggioranza del parlamento e` artificiale per un premio di maggioranza illegittimo.
peccato che Napolitano non abbia sciolto il parlamento e indetto nuove elezioni con una legge elettorale corretta, come chiedeva la sentenza 1/2014 della Corte Costituzionale, che ammetteva soltanto una breve proroga al funzionamento del Parlamento attuale.**

...

**non basta la schifezza intrinseca del testo di questa legge sconcia-Costituzione.
per bocciarla basta e avanza che e` approvata da un parlamento illegittimo che non rappresenta effettivamente gli italiani.**

**Napolitano ha attentato alla Costituzione non applicando la sentenza della Corte Costituzionale.
e` piu` che coerente che questo parlamento anti-costituzionale abbia continuato la demolizione della Costituzione avviata da lui.**

...

**e noi dovremmo dire che ci piace la nuova Costituzione e buttare via la vecchia?
ma NO, dai...**

il referendum rapito e l'amore futurista per la velocita` 14 settembre 2016

come era prevedibile, piu` ci avviciniamo alla data ancora ignota del referendum costituzionale, meno si discute in concreto di quel che prevede.
la cosa dipende unicamente dai sostenitori del SI`,
che non possono presentare all'opinione pubblica quel testo indecente,
scritto persino male,
con ripetizioni di disposizioni in articoli diversi,
incoerenze logiche fra un articolo e l'altro,
disordine espositivo,
e persino un errore sintattico.
devono per forza convincere gli elettori a votare si` per altri motivi che non c'entrano.

...

la pessima qualita` del testo che si andra` a votare e` del resto riconosciuta anche dai sostenitori del si`.
che promettono correzioni future.
si tratta in realta` della qualita` generale del processo legislativo nel governo Renzi,
che e` scaduta paurosamente in questo campo,
come in tutti gli altri nei quali ha posto mano.

...

del resto non puo` che essere cosi`:
Renzi ha posto a capo dell'Ufficio legislativo del governo, quello che si occupa della redazione delle proposte di leggi, il capo dei vigili urbani di Firenze.
sembra incredibile, vero?
di qui un dissesto progressivo che si estende in tutti i campi ai quali pone mano il nostro amato e insuperbito leader.
siamo nelle mani di un pallone gonfiato,
e quando sara` arrivato (se ci riuscirà) a sconciare anche la Costituzione, il dissesto delle istituzioni sara` completo.

...

naturalmente a noi si cerca di far credere il contrario,
e cioe` che il processo legislativo diventera` miracolosamente rapido ed efficiente,
grazie all'invenzione di un Senato di nominati, tutti impegnatissimi peraltro a fare anche altro.
varrebbe la pena di riflettere meglio se abbiamo tutto questo bisogno di molte piu` leggi di oggi,
oppure se, al contrario, il principio ispiratore della produzione di leggi dovrebbe essere poche ma buone.

...

non basta.
se una Camera scrive le leggi male (come avviene di regola), e` molto utile che ce ne sia un'altra che ha il tempo di correggerle,
senza fermare i lavori di tutto il Parlamento.
invece una parte importante del processo di formazione delle leggi sara` nelle mani di una sola Camera,
e allora questa dovra` fermarsi ogni volta che riscontrera` un errore,
perche` sara` l'unica in grado di sanarlo.
la conseguenza sara` un rallentamento generale del processo di formazione delle leggi.
giusto il contrario di quel che si vuole far credere.

...

insomma, con Renzi e` tornato di moda il futurismo e il culto della velocita`.
ma il problema della QUALITA` delle leggi non si risolve con la VELOCITA` della loro approvazione.
e` tutto da dimostrare che il modo per migliorare la qualita` di un testo o di un lavoro sia di produrlo piu` in fretta.

la sinistra suicida del referendum 20 settembre 2016

**il piu` e` fatto, per Renzi.
la sinistra suicida, l'aspirante mosca cocchiera delle battaglie perse, si e` impadronita del referendum costituzionale.
e` tale l'antipatia che giustamente ispira che portera` i si` a vincere.
coi voti degli elettori di destra:
quelli che da decenni votano regolarmente per affossare il paese,
e si sentono sempre i piu` furbi.
del resto, vincono sempre...**

...

**cosi` nascera` finalmente il partito della nazione .
e la sinistra insulsa sara` spazzata via.**

...

**votare no su una legge che stravolge la nostra Costituzione non dovrebbe essere ne` di destra ne` di sinistra.
dovrebbe essere semplice amore della lettura e dell'informazione.
prima di votare, leggere la riforma Boschi-Renzi.
leggetela, e se non la leggete non votatela.
se la leggete e non la capite, non votatela.
e se la leggete e la capite, votate pure, tanto voterete NO.**

rieccoli, si riapre il Parlamento e loro si rimettono a parlare del potere.
legge elettorale, Costituzione: da quanto tempo e per quanto?
quando Renzi ci parlava di rottamazione non aveva precisato a quelli che l'hanno votato alle primarie che intendeva rottamare la Costituzione e ripristinare il porcellum in un'edizione rivista e peggiorata.
e ora dovremmo rimetterci a discutere di queste cose?
io ho la nausea.



...

la Corte Costituzionale ha rinviato il giudizio sulla dissennata legge elettorale Renzi?

ovvio:

Renzi aveva detto tempo fa che il referendum si sarebbe tenuto il 2 ottobre

e la Corte aveva fissato la seduta al 4.

ora il referendum è rinviato,

e la Corte rinvia pure.

niente dietrologie, per favore:

la legge elettorale di Renzi riguarda solo la Camera.

era così sicuro che avrebbe vinto il referendum...

ma se al referendum vincono i NO, la legge elettorale di Renzi va cassata a priori,

perché riguarda una Camera soltanto.

mi sembra logico che la Corte prima di decidere voglia avere chiaro questo punto.

...

comunque vadano le cose al referendum, quindi, i prossimi mesi del Parlamento saranno occupati ancora dal fare una NUOVA legge elettorale,
o per il Senato soltanto
(sia che vinca il NO, per un Senato elettivo;
sia che vinca il si`, per un Senato di nominati dalle Regioni)
o per entrambe le Camere.
mentre il paese affonda di nuovo dopo il fallimenti degli effimeri palliativi di Renzi.

...

intanto i Cinque Stelle hanno fatto una proposta di legge elettorale onesta e perfino un poco autolesionista, dal punto di vista delle logiche di potere.
intanto i giornalisti si lambiccano il cervello con le loro dietrologie,
ma forse non e` poi cosi` strana l'idea che non ci debba essere un premio di maggioranza in parlamento
per rendere maggioranza una minoranza piccola a piacere,
ma un sistema proporzionale in circoscrizioni piccole,
e dunque capaci di costringere all'aggregazione.
con il diritto del popolo di scegliersi davvero i loro rappresentanti su questo piano.
ma Renzi invece fa una ripugnante manfrina degna del peggiore andreottismo.

...

intanto Renzi ha sfasciato il diritto del lavoro e cancellato di fatto il lavoro a tempo indeterminato.
ha dato colpi durissimi alla scuola
e ora si prepara a demolire gli esami di stato finali della scuola superiore riducendoli ad una farsa:
eliminazione della terza prova, commissioni forse tutte di interni, presidente unico a livello di istituto, che non controlla piu` niente.
demagogia del tutti promossi e dei voti alti al sud, fuori ogni controllo.
e poco importa se lo sfascio della nostra scuola e` uno dei fattori centrali della nostra crisi.
intanto decollano i 500 euro contro il terrorismo:
un bonus per i 18enni per andare gratis a cinema e concerti,
ma non per comperarsi un pc, per esempio...
Renzi ha abborracciato una legge sulle unioni civili pesantemente discriminatoria,
e piu` ancora per le convivenze eterosessuali che per quelle omo-.
ha di fatto rese non elettive le province,
dando sempre per scontato di vincere il referendum.
ma se vincessero il NO al referendum l'operazione diventa dubbia.
ha messo il canone TV in bolletta elettrica,
ma la televisione di stato e` diventata un suo megafono personale
e pagare per obbligo per sorbirsi la sua propaganda e` peggio che fascismo.
improvvisazione, superficialita`, menzogne sistematiche.
e sullo sfondo la massoneria,
a cui era organicamente collegato il padre della Boschi.

...

ascoltate Freccero, membro del Consiglio di amministrazione Rai, in un'intervista:

E` autoritario, accentratore, governa con i suoi quattro amici e le lobby.

Al tempo del fascismo gli italiani avevano affidato la gestione del Paese a un uomo forte, che però aveva i suoi interessi nel Paese stesso; oggi si vuole rafforzare un esecutivo che è espressione di interessi in conflitto con i nostri, come le banche e le multinazionali.

il destino dell'Italia non può essere deciso dalle banche o dalla JP Morgan che ha chiesto esplicitamente una riforma delle costituzioni dei Paesi dell'Europa meridionale.

in RAI l'editto bulgaro di Berlusconi, in confronto era un atto poetico.

per mandare a casa Renzi mi alleo anche con la destra.

In questo momento la differenza non è tra destra e sinistra, ma tra pensiero unico, diktat del governo, e opposizione.

da sottoscrivere.

referendum for dummies? 1 ottobre 2016

**sbaglio o la grande stampa, tutta filo-deforma Renzi, e` impegnatissima a nascondere la figura penosissima rimediata dal nostro renzino nel dibattito con Zagrebelsky?
tutti a parlare d'altro, ostinatamente...**

...

Renzi:

**ierisera pochi slogan ripetuti ciclicamente fino alla noia
e una incapacita` patologica di misurarsi con le critiche argomentate.
una totale ignoranza dei termini reali della questione.
la Costituzione trattata come se fosse una legge qualunque.
messo talmente alle corde da dire che chi lo critica offende gli italiani.**

...

**la cosa tragica e` che Renzi non ci fa, e` davvero cosi.
Berlusconi sapeva fingere di essere stupido, ma Renzi lo e` davvero.
in che mani siamo...**



GUSTAVO ZAGREBELSKY

la democrazia di minoranza, la democratura, e le rivoluzioni del futuro – 1 ottobre 2016

non ho capito quando e` successo che e` cambiato un punto essenziale del concetto di democrazia. e` cambiato in modo subdolo, tanto che non facciamo mente locale neppure ce ne accorgiamo. e non e` neppure la prima volta che succede. provo a spiegarlo.

...

tutti diciamo che la democrazia l'hanno inventata i Greci antichi, con Solone o giu` di li`. il concetto del potere del popolo, il demos... bello eh?

solo che il demos dei greci era ben diverso dal popolo nel senso moderno del termine.

nella democrazia moderna il popolo si confonde con la popolazione:

e` la somma di tutti coloro che vivono in una struttura sociale.

esclusi al massimo coloro, rari, che vengono privati dei diritti politici.

e gli immigrati che non sono stati ancora naturalizzati come cittadini,

e che non contano nulla nelle decisioni politiche.

vivono fra noi, ma senza diritti politici:

sono i moderni schiavi.

...

nella Grecia antica il demos invece era soltanto una parte ancora piu` ristretta della popolazione. non soltanto perche` non comprendeva, come oggi, i meteci, cioe` gli immigrati di allora.

e neppure gli schiavi,

che oggi sono formalmente aboliti e vengono chiamati a votare per dire che comunque la schiavitu` dichiarata gli piace.

inoltre la democrazia antica escludeva le donne, piu` di meta` del cielo, come si suol dire.

ma anche perche` il demos non comprendeva neppure tutto l'insieme dei cittadini liberi.

...

il demos infatti si contrapponeva agli aristoi, cioe` ai nobili.

la democrazia era il potere dei cittadini di seconda classe.

il demos era il popolino.

democrazia, aristocrazia: dialettica spesso sanguinosa.

e il tiranno era il capo del demos che predeva il potere per farne gli interessi...

...

la democrazia ha subito un'eclisse millenaria con la fine dell'impero romano.

e` ricomparsa nei comuni medievali o nelle citta` anseatiche e nei cantoni svizzeri,

cosi` simili alle citta` stato di 1.500 anni prima nel mondo greco.

era un fenomeno locale e marginale.

si sono dovuti aspettare altri secoli e fare qualche sanguinosa rivoluzione perche` la democrazia

diventasse in una parte dell'Europa qualcosa di completamente nuovo e mai visto prima:

il modo per riconoscere eguaglianza teorica di diritti politici all'insieme dei cittadini.

e il ruolo di cittadino venisse riconosciuto anche ai nullatenenti, agli analfabeti, alle donne.

...

insomma, in Italia questo tipo di democrazia esiste soltanto da settant'anni esatti: dal referendum del 1946

che fece scegliere tra repubblica e monarchia

e fece eleggere l'assemblea costituente con il primo suffragio universale integrale.

e non c'erano immigrati allora, non c'erano altri gruppi esclusi.

...

da quel momento la legge fondamentale della democrazia e` diventata la legge della maggioranza. della maggioranza o quasi,

perche` qualche correttivo esiste da sempre

e chi governa raramente e` davvero rappresentativo della maggioranza reale degli elettori.

l'importante e` pero` che almeno lo sembri.

insomma, sembra che aggregare l'insieme della popolazione di uno stato moderno attorno ad una maggioranza reale di consensi sia diventato maledettamente difficile.

leggi elettorali, premi elettorali sono stati introdotti per portare al potere, in mancanza di una chiara maggioranza, almeno la minoranza piu` grande.

...

ma qualcuno saprebbe dirmi quando e' successo che la democrazia e' diventata apertamente e dichiaratamente il potere di una minoranza?
 che si definisce vincitrice contro gli altri
 credo che un ruolo storico decisivo l'abbiano avuto un secolo fa i bolscevichi, che fin dal nome (che potremmo tradurre come "i minoritari") si vantavano di essere minoranza e di esercitare una dittatura simile a quella delle tirannidi classiche:
 per fare, dicevano, gli interessi dei proletari.
 ma poi il potere di una minoranza, diventato via via comune, ha perso ogni carattere rivoluzionario.
 ed e' diventata semplice prassi:
 stato di necessita`.
 democratatura, come si dice oggi, per riconoscerne la novita`.



ma la democrazia che si inventa dei meccanismi politicanti per far governare una minoranza ha esaurito la sua funzione storica.
 ops, credo di non averla ancora detta chiaramente, rimedio subito.
 la democrazia come potere della maggioranza e' la migliore assicurazione contro le rivoluzioni.
 dice ben chiaro che chi governa e' piu' forte di chi si oppone al governo...
 e dunque scoraggia dai colpi di testa o di stato, in linea di tendenza.
 non li esclude del tutto, come la storia insegna, ma li rende piuttosto improbabili.
 oppure facili da sconfiggere.
 ma, se la democrazia diventa chiaramente il potere di una minoranza, allora chi governa perde il suo prestigio e la sua intoccabilita`.

e' solo questione di tempo, ma la democrazia come potere della minoranza pone le basi delle rivoluzioni del futuro.
 le rivoluzioni per definizione non sono un fatto democratico nel senso che diamo oggi alla parola, cioe` nel senso moderno del termine.
 sono un fatto democratico nel senso classico della parola demos, popolo.
 sono populismo, sono popolino, sono ignoranza e confusione, sono violenza e pregiudizi, sono tumulto.
 il popolo che dava l'attacco a Versailles, purtroppo per Maria Antonietta, non era abituato a mangiare i biscotti.

chi osserva i fatti sociali non si meraviglia che vi sia oggi una minoranza che pretende di governare.
 si chiama democratica, ma e' soltanto un equivoco: sono gli aristoi di 2.500 anni fa.
 sono, o credono di essere, piu' distinti, piu' colti, piu' ricchi, hanno piu' benessere da difendere.
 il popolino che i greci antichi chiamavano demos e' ignorante, pieno di pregiudizi, incolto ma informaticamente presuntuoso, confuso.
 puo' diventare violento.
 ma tutto questo e' inevitabile, quando diminuisce la trippa per gatti e si tratta di spartirsi risorse che diminuiscono per la gente comune.

...

la morte della democrazia moderna sono oggi gli iper-plutocrati.
gruppi ristrettissimi che assorbono quantità crescenti del bene comune, oramai più del 50% della ricchezza mondiale.
no, la democrazia inventata da circa un secolo non sembra in grado di contrastarli,
anzi si è rivelata lo strumento perfetto per la costruzione del loro potere.
che si definisce da solo democratico, ma è sempre di più il potere di una minoranza sempre più ristretta che governa il resto del mondo.
così ristretta che, senza cambiare il nome, uomini più potenti degli stati esercitano oramai di fatto il potere mondiale in nome dell'economia.
sono i signori della finanza, ma anche della guerra e attaccando il potere democratico degli stati classici alimentano il caos contemporaneo.
e col ricatto della morte quasi universale per fame, nel caso non li si lasciasse governare.

...

ma il loro stesso potere esige sempre maggiori risorse:
un numero crescente di uomini è addetto a proteggerlo:
polizia, apparato degli stati, burocrati, tribunali, ceto politico, giornalisti, star, mondo dello sport e dello spettacolo.
il peso dell'apparato è devastante e sottrae continuamente risorse all'uomo comune che vive del suo lavoro.
cresce la povertà, la classe media è logorata, un caos poco invidiabile avanza.
la rivoluzione non è un pranzo di gala.
ma neppure l'assenza di una rivoluzione lo è, certamente...

POSTFAZIONE

stanno gia` uscendo diversi libri sull'argomento, e di autori ben piu` qualificati di me.
forse tutti rischiamo l'inutilita`.
la propaganda elettorale iniziata appare gia` di livello penosamente basso,
e verra` giocata tutta su argomenti in larga parte non pertinenti.
eppure siamo chiamati a votare non sul governo o sulla popolarita` di chi lo guida,
ma su un testo preciso, di importanza fondamentale.
eppure un'analisi precisa del testo a quanti potra` interessare?

...

la mia inoltre e` l'analisi di uno che non e` uno specialista.
forse proprio questo limite potra` pero` essere interessante da questo punto di vista:
qui troverete le osservazioni di un cittadino comune, mediamente informato, che ha cercato notizie
sul tema.
e poi le ha esposte per come le ha capite, senza specialismi.

...

qualcuno potrebbe osservare, criticando l'impostazione che sto dando a questi post sulla deforma-
costituzione renziana, che sono troppo analitici.
serve invece una sintesi.

...

alle critiche di sopra, che in realta` io stesso mi faccio, potrei rispondere che analitico, in tutto
quello che scrivo, sono io, piu` per formazione, forse, che per carattere.
e tuttavia, secondo me, una buona sintesi si fonda su una attenta analisi preliminare, altrimenti e`
improvvisata.
lo so: e` un po' fuori moda dirlo, in un tempo in cui lo scambio di opinioni tra le persone sembra
preferibilmente impostato sulla battuta superficiale, si spera ben azzeccata.
comunque, cerchero` di arrivare alla sintesi sull'intero progetto Renzi-Boschi, da ultimo.
ma ora lasciatemi esaminare punto per punto...

il libro era stato pensato come un manuale di auto-difesa.
sembrava qualche settimana fa che ci sarebbe stata una invasione di 30.000 Renzi boys invasati
che sarebbero andati casa per casa a spiegare le meraviglie della riforma.
non se ne sente piu` parlare.
sarebbe stato bello trovarseli davanti e fargli qualche domanda chiara.
non sembra che sara` possibile.

...

la prima strategia del consigliere americano di Renzi e` stata quella di fargli abbassare i toni.
per non far capire che si tratta di una svolta importante.
altrimenti qualcuno si preoccupa e cerca di informarsi davvero.
far passare la riforma globale della Costituzione come un momento tranquillamente scontato della
vita politica.
un voto sul risparmio di qualche milione di euro.
non e` cosi`, ovviamente.
un voto contro i costi della casta, proposto dalla casta?
ma la riforma aumenta i poteri della casta e diminuisce quelli del popolo, invece.

...

la Costituzione e` l'assicurazione sulla vita (politica) che il popolo italiano ha stipulato eleggendo
settant'anni fa esatti i propri rappresentanti per scriverla.
l'insistenza con la quale prima Berlusconi, poi Renzi, premono per cambiare il contratto base del
regime politico italiano dovrebbe essere di per se stessa sospetta.
sembrano quei telefonisti dall'accento straniero che chiamano tutti i giorni per farti cambiare il
contratto del telefono o della corrente elettrica,
promettendoti risparmi che alla prova dei fatti risultano truffaldini.
il fatto che vogliono sostituire un testo di chiarezza cristallina con un pasticcio arruffato e illeggibile
di rimandi oscuri dice da solo il senso dell'operazione.